

*M. Sig. Prof. Ch. Ribot, Direttore della Revue philosophique*

BIBLIOTECA ANTROPOLOGICA-GIURIDICA — Serie II. Vol. XII.

LA QUESTIONE  
DELLA  
PENA DI MORTE

NELLA FILOSOFIA SCIENTIFICA

PER

EMANUELE CARNEVALE



FRATELLI BOCCA EDITORI  
Librai di S. M. il Re d'Italia

ROMA  
Corso, 216

TORINO  
Via Carlo Alberto, 3

FIRENZE  
Via Cerretani, 8

DEPOSITI

PALERMO  
Università, 12  
(N. CAROSIO)

NAPOLI  
Piazza Plebiscito, 2

CATANIA  
S. Maria al Ros., 23  
(N. CAROSIO)

1888


T7D13

BIBLIOTECA ANTROPOLOGICA-GIURIDICA — Serie II. Vol. XII.

LA QUESTIONE  
DELLA  
PENA DI MORTE

NELLA FILOSOFIA SCIENTIFICA

PER  
EMANUELE CARNEVALE



FRATELLI BOCCA EDITORI  
Librai di S. M. il Re d'Italia

ROMA  
Corso, 216

TORINO  
Via Carlo Alberto, 3

FIRENZE  
Via Cerretani, 8

DEPOSITI

PALERMO  
Università, 12  
(N. CAROSIO)

NAPOLI  
Piazza Plebiscito, 2

CATANIA  
S. Maria al Ros.º, 23  
(N. CAROSIO)

1888

*All' Illustr. Sig. Prof. Ch. Ribot  
Direttore della "Revue Philosophique"  
Omaggio  
Em. Carnevale*

ALLA VENERATA MEMORIA

DI

GIOVANNINA ROSSI

E DI

EMANUELE CARNEVALE SALPIETRO

---

La gioia più pura e più soave a cui lo studioso possa aspirare, quella di offrire al padre ed alla madre sua il primo frutto dei propri studi, e di udirne dalla bocca diletta le benedizioni e gli augurî, mi è per sempre negata! Io oggi non posso che scrivere due nomi in fronte a questo libretto modesto, ed accompagnarli di un pensiero che prenda solitario la via delle tombe. Ma esso reca nella santa dimora il culto perenne dell'anima, con la mesta e ferma promessa di continuare ad adempierne tutti i doveri.

Lipari (Messina), 6 settembre 1887.

EM. CARNEVALE

**La questione della pena di morte (1)  
nella filosofia scientifica.**

Il tema del quale imprendiamo a discorrere à avuto così largo svolgimento, che ogni nuovo lavoro non offre, per regola, che uno scarso interesse. Se quindi si propone fini speciali, i quali ne addimostrino almeno l'utilità, giova indicarli fin dal principio. Intendendo questo bisogno, io dirò subito i criteri che guidano il mio studio, e di cui anche nel titolo è inclusa l'idea.

Oggi, nel campo scientifico, una minoranza sottile propugna la pena capitale: e ciò, se da un canto non autorizza a concludere che la questione sia già esaurita, perchè implicherebbe poco rispetto a persone eminenti, cui in alto grado si deve, dall'altro fa comprendere come la importanza della controversia, per sè medesima, sia di molto scemata. Onde, in generale, non promette grande utilità uno scritto, che col solito metodo scenda

---

(1) Nel mio articolo su „La pena nella scuola classica e nella criminologia positiva, ed il suo fondamento razionale“, inserito nella „Rivista di filosofia scientifica“, fasc. d'agosto 1886, io, discorrendo per incidenza della pena di morte, promisi di occuparmene in uno studio separato: ma, come il lettore vedrà, il ricordo di quella promessa non mi à dato nulla più dell'occasione a rivolgere a quest'argomento le mie cure. Con ciò osservo che l'attuale lavoro non discende dalle poche cose dette lì, ma non per questo le rinnego: anzi le mantengo pienamente. E chi ci guarda ben dentro, vede come poi in fondo l'uno e le altre si ricongiungano ad un solo sistema.

in campo, e si provi di nuovo alla battaglia. Ma c'è un altro modo di guardar l'argomento.

Immaginiamo un individuo non impegnato nella controversia, e deciso a non impegnarsi, il quale non s'interessa tanto alla tesi che ciascuna delle due parti sostiene, quanto invece al fatto della loro disputa, come un tutto unico, che giudica degno di maturo esame. Costui, da prima, cercherà definire i rapporti esistenti tra il fatto che è sott'occhio e gli altri analoghi, e di precisare quindi il suo posto riguardo ai medesimi: e vede allora come la questione, che ai tempi nostri si è agitata per la pena capitale, possa nel futuro aver luogo per altre pene. Ciò avvertito, egli si spiega benissimo la larghezza con cui il tema è stato ora dibattuto: perché questo gli rappresenta la prima discussione scientifica che si sia fatta intorno alla giustizia di una pena, e la quale è destinata ad avere una grande influenza nelle successive. Così dal fondo della questione speciale si eleva per lui la questione generale, vertente sui criteri che costituiscono la giuridicità delle pene, bastevoli per ogni caso: ed ei può volersi occupare della prima come unico modo concreto di esaminare la seconda.

Tali appunto sono le mie vedute. Il tema della pena di morte io non lo considero, che come la occasione più opportuna per isvolgere la teoria filosofica della giuridicità delle pene; e ne curo lo studio in quanto mi sembra che giovi a questo fine, e sempre nel grado e nel modo che meglio ad esso rispondano. Così, p. es.: è ristretto la parte meramente espositiva al puro necessario, per meglio dedicarmi a quella razionale, in cui è dovuto muovermi con una certa indipendenza da limiti preconcepiuti, ora allargando molto il mio campo d'esame, in guisa da estenderlo anche ai domini di altre discipline, ed ora contenendolo in misura che può parere troppo angusta; è rinunciato, quasi sempre, ad ornare il mio scritto col ricordo delle opinioni altrui, per attendere con maggior forza a difendere le mie, che ne hanno sommo bisogno. Altro non dico: ma prego il lettore di pensare a questa dichiarazione nella critica del lavoro.

Aggiungo che è curato di esser breve, e di render lieve, per quanto più era possibile, la mole di questo scritto. Ciò io stimo quasi una necessità ai tempi che corrono, quantunque, da quel che ne posso giudicare, non lo creda gran parte degli scrittori

odierni. Quindi ad alcune indagini particolari non è dato lo sviluppo che avrei voluto; ma spero di non aver detto intorno ad esse l'ultima parola.

Il lavoro intanto si distribuì in tre parti, coordinate ad unico fine: nelle prime, lo studio critico delle due dottrine avverse in materia, eseguito da un punto di vista generale, preparò il terreno allo svolgimento dell'ultima.

## CAPITOLO PRIMO

### I.

Mentre nel secolo decim'ottavo i nostri studi si animavano ad uno spirito di riforma, utile a meditarsi anche oggi, un nobiluccio milanese pubblicava un libretto di piccola mole, ma pieno di concetti arditissimi, e, pei suoi tempi, affatto sovversivi: dove, tra i tanti, affermava solennemente l'ingiustizia della pena capitale. Certo quest'affermazione avea dei precedenti nel corso de' secoli, che qui è inutile ricordare; ma ciò nulla toglie alla gloria del Beccaria. Sosteneva inoltre, che quella pena non era necessaria nè utile, e chiedeva quindi che fosse abolita.

Come si vede, egli di fronte l'estremo supplizio distingueva la ragione giuridica da quella politica, e ad esso le opponeva entrambe. Noi ora ci fermeremo a guardare la prima, adottando l'ordine di questa distinzione, che in generale fu ed è conservata dalla scuola avversa al patibolo.

L'argomento del Beccaria era il seguente: — giacchè la Sovranità e le leggi derivano dal « patto », che si forma colla cessione di minime porzioni di libertà privata, non si può ammettere che si sia abbandonato anche il diritto alla propria vita, il quale d'altronde l'uomo, pur volendo, non avrebbe potuto cedere (1). In sostanza si riduce a due principi, de' quali il primo è stato

(1) „ Dei delitti e delle pene „; § XVI in princ.

fin troppo combattuto e nessuno lo accoglierebbe, ed il secondo, perchè controverso, non potrebbe servire di base solida ad una teoria: la Sovranità risulta da una cessione di diritti particolari; quello che riguarda la vita non si può cedere, quindi non si è ceduto (1).

Del resto accettando anche l'argomento, non ne segue per forza la conclusione voluta. Bene lo mostrò il Filangieri: e piace ricordarlo qui, perchè sembra che non lo giudichi con troppa equanimità qualche scrittore di gran nome. Lascio stare ora quell'avvertenza, che il Carrara ritiene insidiosa (2), ma tale non è parsa ad altr'ingegni gagliardi (3), con cui si obietta al raziocinio del Beccaria di provar troppo: — « perchè siccome nessuno è il diritto di uccidersi, così nessuno è il diritto di accelerarsi la morte, ciò che avviene a coloro, che sono condannati ai lavori pubblici, alle miniere, alle galere, ecc. (4) ». Trascrivo e raccomando invece queste linee, in cui la medesima ipotesi della « cessione dei diritti », dal Beccaria invocata, si ritorce contro di lui: — « Il diritto dunque che è il Sovrano d'infliggere la pena di morte, come qualunque altra pena, non dipende dalla cessione de' diritti, che ciascheduno avea sopra sè medesimo, ma dalla cessione dei dritti che ciascheduno avea sopra degli altri. Nel mentre, che io ò depositato nelle sue mani il dritto, che io aveva sulla vita degli altri, gli altri gli hanno contemporaneamente trasferito quello, ch'essi avevano sulla mia; ed ecco come io, e gli

(1) Dell'alienabilità della vita, in senso affermativo, trattò recentemente il Ferri, nella sua monografia « Omicidio-Suicidio »: Torino, 1884. Il problema è assai difficile. A mio debole avviso, per agevolarne la soluzione occorre portarlo da prima arditamente nella morale: quest'ultima però rinnovata, ed estesa in confini più ampi, che ora, pur troppo, non abbia.

(2) « Programma », § 661, nota 4; Lucca 1877.

(3) Romagnosi la fa sua interamente: « Memoria sulle pene capitali » § 11; nel libro della « Genesi » Prato 1843, pag. 506. — Bovio ne riproduce, sotto forma più breve, il concetto: « Saggio critico del Diritto penale », Napoli 1883; pag. 41. — Gabba la chiama ingegnosa, e giudica che non le si può rispondere che « con vane e puerili distinzioni »: « Il pro ed il contro nella questione della pena di morte », Pisa 1866; pag. 52.

(4) « La scienza della legislazione », Napoli 1783; lib. III, part. II, pag. 21.

altri, senza cedere il proprio diritto alla vita, siamo esposti a perderla, quando caderemo in quegli eccessi, contro i quali l'autorità legislativa à minacciata la pena di morte (1) ». — Io non dico che qui si contengano idee esatte: dico solo, che bastano a provare come la teoria contrattuale non sia valido fondamento allo « abolizionismo ».

Ciò ammesso, noi comprenderemo la necessità di una nuova fase in questa dottrina, la quale si svolse come la idea del « contratto » cominciò a perdere di valore. I seguaci moderni del Beccaria respinsero quell'idea, e stabilirono che il diritto alla vita è inviolabile dall'autorità sociale per sua indole propria, e non già per il semplice motivo di fatto che non fu mai ceduto. Questo espresso in vari modi, il canone precipuo, il cardine della scuola: altri principi non si aggiungono che in via sussidiaria. Per scolpirne meglio la nozione, riporto alcune linee molto energiche, forse troppo, dell'illustre Ellero: — « Noi neghiamo che alla salvezza sociale sia mestieri della pena di morte; ma anco che il fosse, per noi il fine della società è subordinato a quello dell'uomo, la personalità collettiva di quella non può mai assorbire la personalità individuale di questo, mai l'uomo può divenire strumento del bene di qualsivoglia ragunanza di uomini: però la società (se possibile) ma sia salvo l'uomo (2) ». Parecchi tra gli abolizionisti si servirono di un'altra forma, ed a questa non inclinerebbero: ma il concetto è per tutti il medesimo. Il modo di esprimersi dell'Ellero à intanto il pregio di essere il portato più logico del sistema.

## II.

Veniamo ora alla seconda ragione, detta politica.

Il Beccaria la riduceva a due idee: con cui negava prima la necessità della pena di morte, nei riguardi dell'intimidazione, e poi mostrava come non fosse utile, producendo effetti dannosi

(1) Opera citata, lib. III, part. II, pag. 32-33-34.

(2) « Sul Beccaria e il Diritto penale di Cesare Cantù », negli opuscoli criminali, Bologna 1881; pag. 123.

nella moralità dei cittadini (1). Esse rimasero nella dottrina posteriore, e se ne aggiunsero alcune altre: come la considerazione che quella pena non è graduabile alle varie particolarità criminose, non si può riparare, impedisce l'emenda. Di questo gruppo così parla l'Ellero mentovato: — « Tutte queste ragioni dimostrano che la pena di morte, anco se fosse giusta, non sarebbe idonea, come quella che o non consegue, o male o troppo a caro prezzo consegue il fine d'ogni pena; e sono tanti motivi, che dovrebbero persuadere a proscriverla coloro che, induriti verso la giustizia, non sono teneri che dell'utilità (2) ». Si conferma così la distinzione tra il principio fondamentale or ora esaminato, e l'ordine di idee che abbiamo sott'occhio.

Intorno a quest'ultimo, per ben giudicarlo, sono utili due avvertenze.

La prima è, che non hanno uguale valore gli argomenti che vi sono inclusi. Non merita molta fiducia quello che riguarda la « non graduabilità », dovendo badarsi che un tipo supremo nelle varietà criminali si concepisce da ogni legislatore, ed ad esso appunto è riservato il gradino più alto nella scala punitiva. Nè molto più valido è l'altro della « emenda », cui (senza dire che esso fu pure invocato dai fautori del patibolo) (3) tolsero gran forza le recenti conclusioni dell'Antropologia criminale, ricevute anche con la riserva opportuna di fronte a studi non giunti a piena maturità. Ma quelli che rimangono sono degni di attento esame. Guardiamo un poco il fatto della « non riparabilità » della pena di morte: della sua necessità, o degli effetti nocivi, discorreremo con maggiore larghezza più appresso.

Quando si convenga dovere i giudici, come uomini, qualche volta nei loro responsi fallire, e si ammetta inoltre (ciò che non è dubbio), finchè la vittima dell'errore vive, questo in tutto o in parte potersi riparare, ed a tale riparazione la sola pena di morte fare ostacolo, allora qualche cosa di anormale si mostra in essa, e lascia tristi e pensosi. Nè a renderci tranquilli giova,

(1) Opera e luogo citato.

(2) Lavoro citato, pag. 126.

(3) Ne trovo menzione in Weber: „ Sulla pena di morte „, trad. italiana, Lucca 1874; pag. 21.

io credo, invocare qui le leggi naturali, come fa l'illustre professore Gabba (1). Ma è bene tener conto della sua opinione.

Egli osservando, ch'è negli ordini stessi della Natura una continua incertezza, la quale non permette mai di credersi a pieno sicuri della via scelta, pensa, che quando si sono adoperati i mezzi più idonei al conseguimento della verità, il ministero repressivo non possa disarmare il suo braccio, sol perchè il pericolo di un errore giudiziario non è escluso in ogni modo: questo è allora « una fatalità come tante altre, a cui vanno esposti l'individuo e la Società ». È ardito tal modo di affrontar la questione, ma decisivo non pare. Convieni infatti si noti: che poter cadere in errore è certo una cosa fatale, da nessuno oppugnata, e comune a tutte le specie di pena; ma non è ciò che si rimprovera all'estremo supplizio, come farebbe credere il ragionamento del Gabba: gli si obietta, invece, che mentre per ogni caso il legislatore si mette in grado di reagire a quella fatalità, riparando l'errore, per la sola pena capitale si privi deliberatamente di questa forza. Quanto poi all'applicarsi delle leggi della Natura all'organismo sociale, noi l'ammettiamo certamente: ma sul modo di comprenderle facciamo le nostre riserve. Per dirne una, crediamo che se queste leggi si svolgono spontaneamente nel mondo fisico, sono alcun poco modificate dalla « volontarietà » nel mondo animale, e lo sono in alto grado in quello sociale. Pare un'idea ovvia, ma forse non è oggi bene apprezzata. Approfondita quanto occorre, molte gravi questioni cangiano aspetto: per esempio, nella tesi del professor Gabba, dopo avere invocato la incertezza delle cose umane, bisogna studiare se non sia proprio dell'organismo sociale il premunirsi contro i rischi di questa incertezza, in un grado assai più elevato di quello che possa e debba l'individuo.

Senza esagerarlo, rimane fermo dunque che l'argomento della « irreparabilità » à un valore positivo.

L'altra avvertenza, cui è accennato, deriva in certo modo dalla prima. Perchè, quantunque svolta appena, essa fa intendere come il gruppo di motivi qui considerati non si possa sottoporre

(1) Opera citata, pag. 71-72-73.

ad unico giudizio, ma debba procedersi distinguendo: ed ecco allora che la sua coesione diminuisce. Questo è un primo passo, dal quale può seguire un altro: una volta avanzati nella critica, non è difficile si scorga che i motivi validi del gruppo, piuttosto che politici, sono strettamente giuridici, e così verrebbe a mancare al gruppo medesimo la sua ragione d'esistere.

Ho voluto far motto di questi dubbi intorno all'indole di esso, per rafforzarne meglio la idea nella mente del lettore: onde non si dimentichi nel corso dello scritto, e si ritrovi a tempo opportuno.

### III.

L'«abolizionismo», dunque, nella sua forma ultima e più completa, si asside sul principio della «inviolabilità della vita umana» che n'è la base giuridica, e si circonda di alcuni argomenti accessori, di natura piuttosto politica o utilitaria, come dice Ellero. Questi gli accrescono forza, ma ei rimane anche saldo senza di loro: perchè la sua vita è indipendente da essi.

È certo ardito voler compendiare in poche parole una dottrina così varia ed estesa, e propugnata da tanti autorevoli seguaci: e non sarebbe esatta la nostra formola, se dovesse intendersi come un rigido cerchio, dentro cui fossero tutti compresi. Infatti ne restano fuori alcuni non amici dell'«individualismo», ed altri, che pure aderiscono a questo sistema, danno al gruppo degli argomenti politici, e a certi tra essi specialmente, un'importanza ben maggiore dell'ordinario. Quella che esponiamo, dunque, è per noi la sintesi che meglio ritrae la fisionomia generale della scuola, e rispetta le particolari eccezioni.

Facendo capo ad essa, ora studieremo il principio della «inviolabilità della vita umana», che, come abbiamo detto, è il cardine e l'anima della dottrina.

### IV.

Quando sorge la prima forma embrionale di «aggregato», che si determina nel massimo numero dei casi dai bisogni della difesa e della sicurezza, l'individuo il quale ne fa parte, ad ogni singolo utile che ne ritrae, relativamente a questi fini primitivi, deve per forza associarne l'idea a quella dello «aggregato» appunto da cui lo deriva. E ciò vuol dire, che per esperienza accumulata, e trasmessa nell'eredità, il concetto dell'importanza del corpo sociale viene a stabilirsi fermamente nella psiche. Giova chiarirne la natura con un esempio.

Immaginiamo che più privati, costretti a vivere in luogo insicuro, ed esposti alle aggressioni di pericolosi nemici, formino tra loro una società, collo scopo di difendersi. Quando ottengono i primi successi, sia domando, sia respingendo gli avversari, è naturale che si compiacciano della loro società, e cerchino di renderla più stabile e più forte. Supposto che le condizioni di pericolo durino per un tempo molto lungo, quella, a certo punto, acquista un valore massimo: perchè agli occhi de' suoi membri rappresenta l'unico modo di conservare la propria personalità.

E giacchè, menò rari casi, degni di lungo studio in altre discipline, non è dubbio, che per un'epoca assai estesa le comunanze di uomini ebbero principalmente scopo militare o guerresco, sia difendendosi come nell'esempio or addotto, sia offendendo, e mossi sempre da un bisogno supremo di conservazione, è chiaro, che in questo periodo l'individuo à del corpo sociale la idea più alta, che si possa immaginare. Tale idea si concreta tutta quanta nella persona morale, che attua la difesa del corpo, e n'è il potere regolatore: nello Stato; da cui non è facile astrarla, perchè le preoccupazioni delle necessità esterne non danno luogo ad un esame introspettivo, che ricongiunga l'opera sua con l'energia propria dell'organismo sociale, e con essa la spieghi. In questo tempo, dunque, non solo l'individuo, come dissero, scompare nello Stato, ma ben anco la Società: ed avvi nell'organo centrale una ricchezza di vita, ch'è a tutte spese della vita che si svolge alla periferia. Sono i giorni dell'onnipotenza dello Stato.

Ma viene un momento, in cui il carattere bellico nelle società umane comincia a perder di forza: nè a noi preme indagarne ora le ragioni. Che accade allora?

È facile comprenderlo, quando si ricordino certi episodi della guerra: di fronte al nemico ciascuno dei combattenti oblia se medesimo, ma nella tregua la coscienza dei propri interessi si risollewa, spesso anche in rapporto antagonistico con quelli degli altri. Ciò non è un fatto che appartiene alla Storia, ma invece alla Psicologia, e non à quindi limite di tempo: può leggersi nella « Iliade » di Omero, e può spiegarci oggi, nel nostro secolo, perchè Governi minacciati da gravi discordie intestine chiedano un'utile diversione alla guerra. Il principio è questo: perdendo di urgenza il fine collettivo, sorge quello individuale, perchè il meno di forza che si trova nel primo si acquista dal secondo. Applicandolo al nostro esame, avremo, che come le società si allontanano dal tipo militare, l'azione dello Stato s'impone meno all'individuo, quantunque la sua intensità degradi a profitto di una maggiore estensione, e quegli comincia a distinguere la propria personalità.

D'allora un sentimento relativo si va formando, per cui il socio si rende ogni giorno conto migliore, e più elevato, della sua importanza nella società, e di fronte il potere centrale di questa. La formazione si attua con moto lento e ineguale, e ch'è progressivo guardato solo nell'insieme.

Ma di faccia a tal moto, rimane sempre lo Stato col suo forte organamento, a cui i secoli posero mano: che, non riducendo la sua potenza entro i confini dei nuovi bisogni, rivela un eccesso sempre più notevole e grave. Allora l'utile dell'individuo non coincide più con quello dello Stato, ma per alcuna parte diverge: e il cammino, che segue questa divergenza, è il cammino medesimo per cui si elabora lo « spirito individualistico ».

Ad un certo grado del suo sviluppo, quest'ultimo diviene operoso: o nelle speculazioni filosofiche, o sul campo della vita pratica. Ma sono tentativi isolati e infelici, cui lo Stato e le dottrine dominanti inesorabilmente reprimono. Si rinnovano più tardi con maggior forza, e ad ogni nuova riscossa crescono di vigore. A luogo così una lotta morale e politica tra l'individuo e lo Stato, che si fa ogn'ora più aspra.

Ad un dato momento, il primo vince sul terreno degli studii:

e lo « individualismo » prevale. Questo sarà dunque un sistema di reazione, o di lotta: energia, quindi, contraria, che concorre a determinare la risultante, cui diamo il nome di equilibrio, ma non l'equilibrio essa medesima: non la verità, ma una delle condizioni necessarie a produrla.

Chi voglia combattere lo « individualismo », come una dottrina generale filosofica, che à esercitato la sua influenza sopra ogni ramo delle discipline morali, si serve ordinariamente di una via diversa: collocandosi in un campo affatto teorico, egli determina i rapporti esistenti tra l'individuo e la Società, e ne deduce che il primo termine non si può staccare dall'altro in qualunque studio, nè tanto meno prenderlo a base di una teorica. Non è dubbia l'utilità di questo metodo, che richiede una certa larghezza di svolgimento, e molta serenità d'animo: pure io credo che per alcuni riguardi sia da preferirsi quello da me seguito. In esso, lo scrittore si rende quasi estraneo alla disputa, e la conclusione cui giunge non è mèta preordinata, ma risulamento naturale del proprio esame; la via è certo più breve, perchè l'analisi da noi curata si può amplificare, ma in sostanza si riduce sempre a quelle linee fondamentali. Inoltre, l'orizzonte è più largo e l'effetto sembra più sicuro: perchè, mostrato come la genesi dello « individualismo » sia il bisogno di reagire all'eccessiva potenza dello Stato, e com'esso sia infatti una vera reazione, si scovre nel tempo medesimo il carattere, che costituisce la erroneità e la necessità di questa dottrina: essa, allora, non è solo un errore, ma un errore necessario, e noi ci disponghiamo ad una maggiore equità nell'apprezzarla. Perchè comprendiamo come la dottrina vera non possa venire che dopo di lei, la quale n'è un antecedente immancabile.

Giova intanto avvertirne due fasi, in cui assume una forma diversa, anzi opposta: tanto che coloro i quali aderiscono alla seconda, credono, in tutta buona fede, di professare teorie diametralmente contrarie alla prima.

Accade di ogni nuova idea, o complesso di idee, che per quanto si sforzino a ribellarsi ad alcune altre, che le àno preceduto, in parte soggiacciono sempre alla loro influenza. Così lo « individualismo », nella prima sua forma, non nega apertamente la nozione dello Stato accolta sin'allora: invece, sembra intendere a rafforzarla, collocandola su basi meno controverse. In sostanza

ragiona così: — Nulla si vuol scemare al Potere sociale nella sua forza e nei suoi diritti, ma è bene ricordargliene la genesi « storica », ch'è la volontà individuale contraente. Esso quindi deve funzionare per l'individuo; e la sua autorità, invece di diminuire, cresce in potenza, perchè riposa sul consenso di quelli stessi ai quali comanda. Insomma questa teoria trapianta l'antica idea dello Stato nei nuovi principi di libertà. E comprendiamo ora, perchè il gran Rivolgimento da essa preparato offrì una grave contraddizione: dichiarò i diritti dell'uomo da un canto, e dall'altro costruì uno Stato, che spesso non fu troppo tenero a rispettarli. Nè di tale contraddizione, anche oggi, il popolo francese si è liberato per ogni verso.

Or ora, parlando dell'origine, che la dottrina del Contratto assegna al Potere sociale, è notato la parola « storica », e ciò per un riguardo, che forse non è inutile dichiarare. Mi sembra che in tale dottrina il problema della sociogenesi, così riguardo all'intero organismo che a' suoi centri regolatori, si sia studiato dal solo lato storico o positivo: si rivela la condizione di fatto, non il principio filosofico, per cui sorge la Società. Più individui si accordano di formare una comunione, e la comunione è fatta: l'accordo reciproco è il motivo storico. Ma potevano essi non accordarsi? E, se nol potevano, quale necessità domina il loro volere? Ecco la ricerca del motivo razionale. E che la teoria contrattuale si fondasse sopra un'ipotesi di fatto, lo prova essere stata quest'ipotesi, chiarita falsa, la migliore arme per combatterla. Con ciò io ora la spiego, non la giudico: del resto, intorno ad essa, la mia opinione è meno severa dell'ordinario.

Fallito lo « individualismo » in questa prima manifestazione, è naturale che i suoi seguaci intendessero ad un'altra, che offrisse maggiori probabilità di riuscita. L'uomo, la creatura prediletta dai Numi, deve raggiungere gli eccelsi suoi fini, e la Società non è che lo strumento idoneo di cui egli si serve. Essa nasce dunque con lui, immancabile come il mezzo è immancabile al fine, determinata dalla Legge suprema, che gli à posto una mèta, ed a quella lo guida, con sapienza infinita, nel cammino dei secoli. Ora la dottrina, in questo modo ordinata, non à più bisogno dell'ipotesi della « convenzione », e può quindi respingerla. Anzi, con tanta maggior forza deve respingerla, in quanto essa, colla sua leggerezza, infirma il « principio indivi-

dualistico ». Ecco perchè i più fieri avversari di quell'ipotesi furono gli scrittori di questa seconda forma, tanto da non vedere il saldo legame di origine che li unisce a quelli della prima.

Chiarita così la natura dello « individualismo », vediamone l'influenza nelle discipline penali.

Basta un solo riflesso per averne un'idea, anche in modo sommario. Se quando l'Associazione era fine di tutte le cose, di cui essa esprimeva la potente unità morale, l'individuo, il Diritto punitivo, o qualunque altro istituto giuridico, non figuravano che come suoi strumenti, quando invece il concetto si capovolve, mezzi dell'individuo sovrano divennero la Città e i vari uffici che la governano: tra gli altri il Magistero penale. Da questa inversione di rapporti veniva una serie numerosa di conseguenze, dipendenti tutte dal fine mutato della Pena, che prima era lo Stato ed ora l'individuo. Quindi, se prima con quanta maggior forza l'Istituto punitivo esercita la tutela tanto più risponde al suo scopo, ora può accadere, che in tale esercizio ei riesca invece a conculcare l'individuo, cui in ultimo deve servire. Ed ecco la necessità di una nuova teorica, a complemento della Scienza penale: quella del « limite giuridico ».

Ed ecco, inoltre, spiegata l'origine e giustificata la comparsa di una nuova scuola di Diritto penale, che à tenuto alta e onorata la sua bandiera per molti anni, e che oggi si suole chiamare « classica » o « metafisica », nomi della cui convenienza non siamo troppo persuasi, e ne diremo in luogo opportuno le ragioni, e che preferiremmo invece di chiamare « individualista ». Così si comprende pure come, se lo « individualismo » tramonta, o almeno declina, un'altra scuola deve sorgere: e tutte e due, allora, paiono dominate da una necessità storica, il cui riguardo, qualunque siano le nostre simpatie, ci rende più cauti nei giudizi e più equi nelle lotte.

Ma tornando alla scuola, che applica lo « individualismo » nelle dottrine penali, è chiaro che il primo suo canone, il vero domma fondamentale, dovea essere la « inviolabilità della vita umana ». Se l'uomo è il fine di ogni istituto, che nasce intorno a lui e si svolge nel mondo sociale, ei, a costo di ogni cosa, è intangibile, perchè con esso verrebbe a mancare l'origine e la ragione di qualunque potere di Diritto: dunque « pèra la società (se possibile) ma sia salvo l'uomo ». E così non è ardito affer-

mare, che non si concepisce « individualismo » senza questo domma (1).

E viceversa, ei tratto fuori da tale sistema non à più ragione di esistere, e si mostra come un errore evidente. Una regola assoluta, valevole per ogni caso, o riguardo alla condotta dell'individuo, o riguardo alla condotta della Società, si condanna da sè medesima in questo mondo naturale, dove non governa mai una legge sola, ma invece la risultante di varie leggi. La vita poi è regolata in ogni momento da supreme necessità, per cui s'inalza robusta nel lavoratore e declina nell'ingardo, si circonda di cautele in chi è pegno morale di grandi interessi e si estingue con deliberato sacrificio nel martire, si serba a forti doveri nell'apostolo e si avvia a prematuro tramonto nell'uomo di Scienza: dirla inviolabile, qualunque sia l'agente che si considera, è porre un limite alla necessità, è affermare, per un sol caso, il regno del cieco arbitrio di fronte al Destino universale, che impera a' fenomeni della Natura.

Agli occhi dello studioso dunque, « individualismo » e « inviolabilità della vita umana » sono legati dalla medesima sorte: e giacchè l'esame mostrò che l'uno non può essere una teorica esatta, ei deve parimenti respingere l'altra. Così l'anima dell'« abolizionismo », il suo cardine fondamentale, viene a mancare: e crolla uno splendido edificio, opera magnanima di valorosi.

Non è fuor di luogo intanto rilevare, con qualche osservazione, come chi si pone nel punto di vista da noi scelto, si procura senza sforzo un'intelligenza non troppo angusta della teoria av-

---

(1) A questo luogo mi piace insistere su ciò che è accennato nel testo e che emerge anche dall'insieme. Io non pretendo di offrire una confutazione diretta del domma della „ inviolabilità della vita umana „, nè dello „ individualismo „, come base scientifica di esso: tal via, riguardo ai nostri fini, sarebbe troppo lunga. Quel poco che dico quindi, ora o dopo, non risponde a questo intento. Nello „ individualismo „ io voglio solo rilevare il carattere di dottrina di reazione o di lotta: opino che ciò basti a provarne l'erroneità, e forse valga meglio di più ampio dibattito. Della „ inviolabilità della vita umana „ io voglio mostrare il rapporto con questa dottrina, della quale quel principio potrebbe chiamarsi una vera condensazione: e ciò mi pare sufficiente a farlo respingere.

versa al patibolo: onde non solo, come abbiamo mostrato, ne comprende lo spirito generale, ma ne avverte alcune modalità, per lo più trascurate, e se ne rende giusto conto.

Più innanzi, noi abbiamo notato in essa due fasi, le quali giova ora mettere in raffronto colle due forme di « individualismo » testè descritte: dà ragione delle prime la loro piena rispondenza colle seconde.

Quando si guarda l'opera della scuola abolizionista, si vede un campo così largo e così ricco di attività che a prima giunta sorprende. Mai problema di penologia ebbe una tale importanza. Un motivo lo trovammo, e che per la sua parte la giustifica completamente, agl'inizi di questo lavoro, quando abbiamo avvertito il valore speciale, che à la discussione intorno all'estremo supplizio, per essere stata la prima ad elevarsi (in modo ampio, e serietà scientifica) riguardo alla giuridicità delle pene. Un altro si ricava dall'esame precedente, e in maniera implicita fu già detto, quando si mostrò il principio della « inviolabilità della vita umana » essere il canone fondamentale della scuola dello « individualismo penale ». Onde nella teoria abolizionista si racchiude quasi e palpita lo spirito agitatore della scuola: e la propaganda in suo favore è una battaglia combattuta per tutta la dottrina in generale.

Ciò, in parte, spiega anche l'entusiasmo con cui fu difesa quella teoria, e che si può paragonare soltanto all'ardore delle lotte politiche. Dico in parte, perchè la misura nella quale vi entra l'elemento affettivo non sembra proporzionata a semplici motivi di ordine razionale, per quanto gravi questi si vogliano. Forse pochi vi ànno badato: ma lo slancio sentimentale, che animò i più illustri avversari della pena di morte, è un fatto singolare, e degno di speciale riguardo.

Si disse che la guerra al patibolo divenne per molti una questione di liberalismo, e ciò si notò quasi in senso sfavorevole allo « abolizionismo ». Non è dubbio, che spostare in tal modo il problema nuoce alla dignità della Scienza, e pregiudica il conseguimento della verità: onde la censura, che non è infondata, à una certa gravità. Ma a noi riesce agevole comprendere perchè la controversia abbia assunto carattere politico, avendo già visto come, per opera degli scrittori avversi alla pena estrema, essa si portasse sul campo dei diritti fondamentali dell'indivi-

duo (1): campo aperto agli interessi più fieri del popolo, ed alle sue lotte più ardenti.

V.

Esaminato il principio della « inviolabilità della vita umana » nel quale si racchiude la ragione giuridica dello « abolizionismo », e persuasi che ei deve respingersi, non resta di quella dottrina che il gruppo degli argomenti politici od utilitari, più sopra indicato.

Noi abbiamo avuto cura di ben definire la posizione di questo gruppo, accogliendone per ora l'entità senza discuterla: ed abbiamo stabilito ch'esso è d'ordine secondario o complementare. Ciò importa, che svolgendosi in coerenza ad un tale carattere ei viene a formare un complesso di idee, che non basta da solo ad oppugnare la pena capitale: è proprio il caso di dire che l'accessorio segue il principale. Più ci pensiamo più quest'opinione ci sembra certa: gli argomenti di quel gruppo non sono tutti da dispregiarsi; alcuni hanno un valore positivo, e che potrebbe crescere con ulteriori svolgimenti; questi ultimi, indipendentemente anche dal cardine fondamentale, sono in mano ad ingegni gagliardi arme ben efficace a scuotere il dominio della ghigliottina; ma, nel modo e nello stato in cui ci vengono offerti, non bastano a sopprimere quel dominio, non danno una vera teoria scientifica, come pure il bisogno richiede.

Nè giova alla deficienza di cui parliamo separare la questione teorica da quella pratica. Io capisco che un abile oratore, per scemare difficoltà alla sua tesi, n'eviti quello ch'ei chiama aspetto filosofico o dottrinale, e cerchi invece di portare la discussione sul terreno dei fatti: e capisco ancora che con tal metodo (2)

---

(1) È inutile recare esempi, perchè il fatto non si può impugnare. Caratteristico, a questo proposito, è che il parlamento di Francoforte, nel 1848, volle consacrare l'abolizione della pena di morte nella costituzione federale.

(2) È noto che di questo metodo si giovò il Mancini davanti alla Camera dei Deputati. Esso prevalse anche nella Dieta federale della Germania del Nord; come rammenta Rolin: „ La pena di morte „, traduz. italiana, Lucca 1871; pag. 37.

ei sia più fortunato nelle sue proposte. Ma lo fosse anche completamente nell'aula legislativa, l'eco del suo trionfo si arresterebbe al limitare del tempio della Scienza: dove, deposta ogni superbia, ei dovrebbe entrare milite modesto, ed offrirsi a nuovi cimenti. Dal momento ch'egli ammette avere la controversia due aspetti, uno che guarda la giustizia (ed è quello filosofico), ed un altro che mira all'utilità ed opportunità (ed è quello pratico), e concepisce ciascuna delle due cose come ben diversa dall'altra, nel campo scientifico il suo esame non può essere parziale, ma deve provare riguardo ad entrambe che la pena di morte sia da cancellarsi dai Codici.

VI.

Le indagini eseguite in questa prima parte del nostro studio furono molto rapide, ma speriamo che ne abbiamo guadagnato alcun poco d'efficacia. La loro misura è coerente al metodo che abbiamo scelto, in cui si avanza per gradi alla ricerca della verità, e si segue la via più breve. Onde alcune tra esse saranno meglio approfondite, come si andrà allargando la nostra sfera d'osservazione.

Per ora noi, lasciando luogo alle eccezioni, abbiamo guardato la dottrina avversa al patibolo come un'unità, in cui abbiamo distinto la parte fondamentale (e che nel tempo medesimo è specifica) da quella sussidiaria. La prima ci parve di non doversi accogliere, e la seconda, che appunto per quella non raggiunse sviluppo più razionale e completo, non ci parve da sola bastevole a dare una teoria scientifica.

Così, guardando senza preconcetti questa dottrina, il giudizio che di lei ci sembra più equo e più esatto è, che lo « individualismo » (unito a qualche altro motivo d'ordine sentimentale, che adesso è un punto oscuro per noi) fu la causa che la produsse, o almeno la causa principale, e insieme l'ostacolo per cui non s'inalzò alle alte cime della verità.

## CAPITOLO SECONDO

### I.

Pochi anni or sono, nel campo della Scienza, la questione della pena di morte pareva chiusa davvero. Uno scarso numero di pensatori ancora la sosteneva, e quasi tutti per motivi piuttosto di opportunità che attinenti ai rigorosi principi. Ma negli ultimi tempi, messe, per opera della nuova scuola sorta in Italia, le discipline penali a contatto più immediato colle scienze naturali, i dubbi rinacquero, e la controversia si è riaperta. Per altro giova non esagerarne i limiti: e si comprende facilmente ch'essa ora non può avere l'estensione di una volta.

La storia degli argomenti recati a favore della pena capitale non trova luogo nel presente lavoro, nè la loro critica, come fine a sè medesima. Quindi noi non terremo conto di quelli che oggi sono abbandonati, perchè hanno perduto ogni forza col progresso scientifico; ma limiteremo il nostro esame a quegli altri, che soli si possono invocare nello stato attuale delle conoscenze. E giacchè di questi appunto si sono avvalsi gli egregi pensatori della nuova scuola italiana, che hanno ripreso a difendere l'estremo supplizio, noi avremo a loro più speciale riguardo. Con ciò non vogliamo dare alle nostre indagini l'impronta particolarista, chè invece aderiamo sempre ad un punto di veduta generale; ma ci poniamo davanti agli occhi un oggetto non molto esteso, ben definito, in cui convengano tutte le idee analoghe, al quale le indagini predette si possan dedicare.

Qui è bene avvertire, che nella scuola positiva non si è d'accordo sul tema presente. Vero è che, secondo il Ferri, si può dire esservi fra i suoi dottori « la unanimità nel ritenere legittima, di fronte ai principi, la pena di morte, e soltanto da alcuni se ne ammette e da altri no la opportunità ed utilità pratica ». (1) Ma, a parte che anche di fronte a' principi vi è qualcuno

(1) „ Nuovi orizzonti del Diritto e della Procedura penale „, Bologna 1884; pag. 520.

tra essi che la ritiene ingiusta, come il Puglia, (1) quel dissenso non è scevro di valore: perchè, ridotto pure ai confini cui accenna il Ferri, se ne formano sempre due correnti, l'una all'altra contraria, riguardo al tema dell'abolizione. Ed esse si sarebbero mostrate in modo netto e reciso nel primo congresso di Antropologia criminale, tenutosi in Roma, dove portato quel tema da Lioy e Venturi per poco non sollevò vivace dibattito (« a été aussi sur le point de vous passionner », si dice nella Relazione generale): e fu molto tempestiva la pregiudiziale del Venezian, che la troncò sul nascere.

### II.

Giacchè dunque le idee prese a sostenere da una parte della scuola positiva rappresentano per noi l'unica dottrina, che oggi sia abile a combattere a favore dell'estremo supplizio, è bene fermarsi un poco, onde vedere se alcune condizioni proprie della scuola si siano aggiunte alla forza de' principi, nel determinare quel movimento. Facciamo questa breve ricerca col solo scopo di guardare il problema da ogni lato: e non (gioverà dirlo in modo esplicito) nel fine di ricavarne innanzi tempo argomento contrario alla teoria che imprendiamo ad esaminare, o, tanto meno, di far nascere qualche dubbio sulla serietà di essa, che invece ci sembra piena ed indiscutibile.

Nella prima parte di questo lavoro, noi abbiamo veduto come lo « individualismo » portato nelle discipline penali abbia dato luogo ad una scuola, che da esso molto opportunamente prenderebbe nome, e come la discussione intorno la pena di morte sia stata per lei il terreno più idoneo ad affermarsi, e la « inviolabilità della vita umana » il motto stesso della sua bandiera. D'altro canto, abbiamo accennato che una nuova scuola deve sorgere di fronte come lo « individualismo » declina, pel fine di correggerne gli errori, e di elevarsi (diciamo ora) alla concezione serena dell'unità organica dell'individuo e della società, nei

(1) „ Risorgimento ed avvenire della Scienza criminale „, Palermo 1886; pag. 47.

rapporti giuridici: mèta ch'è il culmine più alto, al quale l'idea del Diritto possa arrivare. E questa ci sembra, in linea principale, la missione della giovine scuola, che ora si suole distinguere più comunemente in riguardo al metodo, chiamandola positiva: e ad essa, con moto non tardo, il suo lavoro si avvia. In un primo periodo, ch'è l'attuale, ella dirige la propria attività contro gli eccessi dello « individualismo penale », e deve repugnare quindi dal principio della « inviolabilità della vita umana »: e ciò la predispone non favorevolmente riguardo all'« abolizionismo », che in massima, come abbiamo visto, riposa su quel principio.

Dopo questa condizione, ch'è inerente, diremmo, al carattere battagliero della prima fase che la scuola attraversa, è a rilevarne un'altra, la quale segue per ora il metodo positivo, quando è applicato alle scienze morali, senza esserne un effetto, anzi mostrandosi come una difficoltà, che quel metodo è destinato a vincere nel suo perfezionamento. Giova considerare, che ogni volta in cui nello studio di determinate discipline si abbandonano i vecchi mezzi, e se ne introducono dei nuovi, la cura che prima d'ogni altro è più naturale è un lavoro di revisione o di critica dell'opera precedente; e questo si produsse nelle scienze morali, tosto che vi fu applicato lo « sperimentalismo ». Ma di fronte a ciò, ch'era quasi un'esigenza dottrinale, ne stava una seconda, ch'è tutta pratica e propria del tempo nostro: per cui alla speculazione teorica si chiede affannosamente che dia veloce risposta a' gravi problemi dell'epoca, e tanto meno ci par degna di lode e di credito quanto è più tarda a rispondere. Chi con austero sacrificio della giovinezza, della salute, delle cose più care, si dedicò al culto della Scienza può voler resistere a tali pretese, e non turbarsene l'animo: ma esse sembrano così imperiose che a pochi riesce oramai di sottrarvisi. Con ciò spieghiamo perchè non di raro s'interrompa un lavoro di analisi molto proficuo, per dar mano a sintesi, forse vere in fondo in fondo, ma certo premature: spieghiamo perchè alcune grandi leggi, come la « battaglia per la vita », la « scelta naturale », la « eredità », abbiano assunto una tale efficacia, che portate in qualunque controversia, secondo le si mostrano favorevoli o meno, ne pregiudicano in quel senso la soluzione, e rendono meno libero e più angusto il corso di altre ricerche. E giacchè per l'appunto il principio

della « scelta » sembrò ai criminologi positivi contrario allo « abolizionismo », alcuni fra loro se ne impensierirono tanto, che, cedendo all'esigenza di cui parlavamo più sopra (così grave, del resto, da toglier luogo a facili rimproveri), corsero con troppa fretta alla conclusione, senza dubitare che l'esame di quel principio non sia abbastanza approfondito per dedurne le conseguenze volute, e, ad ogni modo, mostrandosi tranquilli più di quanto non convenga sull'applicabilità di esso alla questione trattata.

Ciò detto, veniamo allo studio della dottrina anti-abolizionista, nei limiti più sopra indicati.

### III.

Un primo argomento ci è dato dalla teoria dell'intimidazione. Esso ebbe per lungo tempo un gran valore nel campo scientifico, ed oggi lo à quasi perduto del tutto: ma lo conserva ancora appo i volghi ignoranti, e tra le persone più timide delle classi illuminate. Non occupandoci di ciò, guardiamolo nell'ordine razionale, ch'è il nostro terreno esclusivo.

Spinta innanzi la riforma delle discipline penali, e posta in discussione la pena di morte, si cominciò a dubitare della sua forza intimidatrice, e in sèguito s'impugnò apertamente, per due specie di motivi.

Nella prima, troviamo alcune considerazioni statistiche, che pur non essendo decisive, perchè occorre raffrontarle all'esame di altri elementi, ànno un'indubbia gravità. Esse si riannodano attorno all'idea, che i reati più gravi non crebbero in quei paesi dove l'estremo supplizio fu abolito, meno qualche raro caso, che si spiega con circostanze anormali. A tali dati statistici, si aggiunge un gruppo di fatti non copiosissimo (noi, ci lasciamo oggi molto impressionare dal numero, e trascuriamo, o non curiamo giustamente, il peso), ma verificato con ogni diligenza. Ne scelgo due per darne un'idea. « A Old Bailey (racconta Geyer, (1) sulla fede dello Scharble) venne giustiziato un falsificatore di carte della banca ed il suo cadavere abbandonato ai suoi parenti.

(1) „ Sulla pena di morte „, trad. italiana, Lucca 1869; pag. 30.

La sua moglie però continuava a mettere in corso le carte falsificate prima dal marito, ed allorchè seppe di dover essere soggetta ad una perquisizione giudiziaria, mise le carte falsificate nella bocca del cadavere del suo marito appiccato, ove gl'impiegati della polizia le trovarono ». Rolin (1) (ed il fatto è ripetuto da altri) scrive: « Su 167 condannati a morte, assistiti a Bristol negli ultimi momenti dallo elemosiniere delle prigioni Roberts, 161 dichiararono di avere assistito ad esecuzioni capitali. Questo fatto fu constatato dal Parlamento Inglese nel 1840 ».

La seconda specie vien formata da intuizioni geniali, che col progresso degli studi si mostran sempre più vere. Gli scrittori avversi al patibolo, dando qui prova di un senso di realtà pratica che conviene rilevare, notavano accrescer forza intimidatrice alla pena più la sua certezza che la gravità, accadere ben di raro che il delinquente prima del maleficio pensi alla pena, ed ad ogni modo, quanto a quella di morte, ei conta di sottrarsene per beneficio della grazia. Qui si contiene in germe quella teoria d'imprevidenza nel delitto, e in particolar modo nelle sue varietà più elevate, che à posto avanti la scuola di antropologia criminale, ed a cui il Ferri à di proposito dedicato le sue cure. (2)

Oggi a queste due specie di argomenti, di cui la prima non è che la riprova dell'altra, dà nuova forza lo studio dell'uomo criminale, opera degnissima di lode, e che anche al punto in cui si trova ci rivela in lui anomalie dell'organismo, sia morfologiche sia funzionali, in grado infinitamente vario. (3) Quando

(1) « La pena di morte », trad. italiana, Lucca 1871; pag. 63.

(2) Ved. « Archivio di Psichiatria ecc. », vol. VI, fasc. III: « L'imprevidenza negli omicidi comuni ».

(3) La letteratura relativa a queste anomalie comincia a divenire estesa. Mentre scriviamo l'opera più recente, tra quelle degne di nota, è: « I caratteri dei delinquenti », del Dott. Antonio Marro. Quantunque abbia una data anteriore, merita pure speciale ricordo lo scritto dell'illustre Prof. Sergi: « Natura ed origine della delinquenza », particolarmente per due concetti di somma importanza: quali sono lo « atavismo preumano », e la « piccola delinquenza ». Mi preme avvertire in questo luogo, che la disputa se il « tipo criminale », rappresenti un essere ammalato o anomalo non à alcun interesse per il nostro esame concreto. Nel reo istintivo l'indole criminosa è organica: di ciò non si contende, qualunque sia il nome con cui si voglia chia-

questo è il più alto che si possa immaginare, si dice che il delinquente è « nato », col Ferri, o « ad indole criminosa », col Poletti, o « istintivo », col Garofalo, o in altro modo analogo, « contro cui le pene, come minaccia legislativa, sono perfettamente inutili, perchè non appoggiantisi sopra un senso morale che le distingua dai rischi naturali inerenti al delitto, come altri pericoli accompagnano le industrie oneste ». (1) Ora, volendo accogliere anche con qualche riserva questa teoria del delinquente « nato », non per sè medesima, ma per tenere maggior conto del fattore esterno del Delitto, rimane sempre fermo che la pena, come minaccia, à nessun valore, o lo à in grado impercettibile, contro il criminale di cui parliamo. Vogliamo dire, che pur credendo potersi opporre dall'ambiente sociale alcuni freni all'impulso organico a delinquere, ordinandoli in sè medesimo, o producendoli nella psiche dell'individuo anomalo, tra questi non è mai a noverarsi la minaccia penale, intorno a cui ogni speranza rimarrebbe delusa.

E siccome l'estremo supplizio dovrebbe cadere appunto su malfattori della classe in discorso, segue da ciò che non si può avere alcuna fiducia nella sua forza esemplare, e che meno di tutti ne può avere la nuova scuola di Antropologia criminale. Pure il Garofalo l'ha invocata (2) contro lo « abolizionismo » (ed ecco il motivo di questo breve esame); ma noi crediamo che, tutto considerato, non si possa insistere a lungo su tale argomento.

Per completare le idee esposte, aggiungeremo un'avvertenza. La Pena à una forza intimidatrice speciale, ed una generale. La prima, ch'è quella di cui abbiamo sin'ora parlato, ed alla quale più comunemente si bada, è un rapporto, che passa tra una certa pena e la corrispondente varietà del mondo criminale: la seconda è un rapporto, che passa tra qualunque pena e qualunque ordine di malfattori. Così, in ogn'individualità penale, la prima

mare. E basta per negare ogni fiducia alla minaccia penale. Nel fascicolo di marzo 1887 della « Revue Philosophique », vedo che il Garofalo è tornato sulla questione.

(1) En. Ferri. « Nuovi orizzonti, ecc. », pag. 352.

(2) « Di un criterio positivo della penalità », Napoli 1880; pag. 85. — « Criminologia », Torino; pag. 112, 425-26.

è un carattere specifico, e la seconda è un carattere generico: onde non possono mancare nè l'una nè l'altra, ma vi debbono coesistere. Ora, nel ragionamento da noi fatto più sopra, si nega soltanto al patibolo la forza intimidatrice speciale: d'altro canto, ciò basta ai nostri fini.

#### IV.

Un secondo argomento, che forma quasi il nucleo dell'odierna dottrina anti-abolizionista, e che meglio riunisce gli animi nella scuola positiva, si desume dal principio della « scelta naturale » (1).

(1) Ometto nel testo di notare, che da questo principio, prescindendo anche da ogni altra discussione, non ne discenderebbe mai la necessità assoluta della pena di morte. Tale osservazione è ammessa anche nella nuova scuola criminale, e per opera di due de' suoi più valorosi campioni: En. Ferri, « Nuovi orizzonti, ecc. », pag. 522; Puglia, « Risorgimento ed avvenire ecc. », pag. 47. Dissente un altro valoroso scrittore della nuova scuola, il Garofalo, il quale, nel « Criterio positivo della penalità » (pag. 84) e nella « Criminologia » (pag. 45 e 425), nega che la reclusione perpetua possa essere un vero succedaneo dell'estremo supplizio, perchè è insicura: per la possibilità del perdono, della fuga, delle sedizioni popolari od anche semplici ammutinamenti. A questi dubbi in parte è risposto il Prof. Ferri, nel luogo citato: ma, giacchè essi sono un po' vecchi, una risposta completa l'avevano avuta molto tempo prima. Fin dal 1836 furono enunciati in Francia dal De Bonald: ed ecco quello che subito rispondeva il Carmignani: — « Chiamare come egli fa illusoria la *perpetuità* della prigionia sostituita alla morte, perchè il potere pubblico può commutarla, e abbreviarla: perchè una rivoluzione, o una sommossa può aprir le porte delle prigioni, e il detenuto può sottrarsene colla fuga, non è meno abusivo, ed erroneo. Se il potere politico commuta, o abbrevia la pena del condannato ai pubblici lavori a vita, avrà le sue buone ragioni per farlo, ma non à facilità a farlo come nel commutare la pena di morte in pena diversa: onde la osservazione è soggetta ad esser ritorta. V'è da osservare però, che nel sistema de' lavori pubblici a vita, essendovi il caso di liberare il condannato come emendato, e pentito, questo caso nel sistema della pena di morte non vi è, essendo notissimo l'antico proverbio — *Emendari quem mors subducit nequit*.... Quanto ai casi possibili della rivoluzione, della sommossa, e della fuga del

Lo riferisco colle parole dell'esimio professor En. Ferri: — « Non solo: ma la legge universale di evoluzione ci mostra, che il progresso di ogni specie vivente si deve ad una continua selezione, che nell'umanità e del resto, embrionalmente, anche fra gli animali, come si fa naturalmente si può anche fare, in omaggio alle leggi della vita, artificialmente. Sarebbe quindi conforme, non solo al diritto ma alle leggi naturali, la selezione artificiale, che la società venisse facendo nel proprio seno coll'estirpare gli elementi nocivi alla propria esistenza, gli individui antisociali, non assimilabili, deleterii ». (1) In poche parole, il ragionamento si può ridurre, io credo, al sillogismo che segue: — La scelta artificiale è conforme alle leggi di Natura. Con la pena di morte si à una scelta artificiale, eliminando gli individui non assimilabili. Essa è dunque conforme alle leggi giuridiche e naturali.

È facile notare come nella conclusione di questo sillogismo s'insinui un nuovo termine, che nelle premesse non c'è; a meno che non si voglia dire essere contenuto nella frase « leggi della Natura » della maggiore. Esaminiamo tale possibilità: e se essa

condannato, il valutare questi casi come idonei a rendere necessaria la pena di morte sarebbe lo stesso che dire, che gli uomini non debbono fabbricar case, vivendo come gli Adamiti sugli alberi a guisa di scimmie, perchè un terremoto può rovinarne qualcuna ». Ved. « Lezione accademica sulla pena di morte », Pisa 1836; nota 58, pag. 133-34.

Nella nota presente, discorrendosi di un succedaneo all'estremo supplizio nei fini della « scelta naturale », non si può non ricordare l'opinione del Darwin, il glorioso fondatore di quella dottrina, il quale non vedeva nella pena di morte l'unico modo di eliminare gli individui profondamente immorali. A pag. 128-29 della « Origine dell'uomo » (trad. italiana, Torino 1882) è scritto: — « Per ciò che riguarda le qualità morali, una certa eliminazione delle peggiori disposizioni va sempre progredendo anche nelle nazioni più incivilite. I malfattori sono giustiziati, o tenuti lungamente prigionieri, cosicchè non possono trasmettere liberamente le loro cattive qualità ». Questo brano lo vedo anche invocato dal Garofalo: ma mi pare che, ciò facendo, gli sia dovuto sfuggire il senso della particella disgiuntiva *o*, la quale importa proprio che la lunga prigionia si accolga come un succedaneo dell'estremo supplizio.

(1) « Nuovi orizzonti ecc. », pag. 520-21.

si chiarisce insostenibile, ci mostra ch'è inesatto il ragionamento sopra riferito.

Nè, come si potrebbe credere, qui è questione di parole: è invece l'esame più importante, che occorra in questa parte del tema. Perchè, da un lato, i vari propugnatori della dottrina antiabolizionista, invocando il principio della « scelta » fanno sempre capo a quel ragionamento, e, dall'altro, ciò importa ch'essi, quando hanno provato la conformità della pena di morte alla legge di Natura, non si curino di andare più in là: credendo di aver provato così implicitamente la sua conformità alla legge giuridica, o pure stimando tal prova non necessaria e affatto superflua.

Ora, l'ultima delle due ipotesi si elimina subito, perchè contraddetta dai termini stessi della discussione. Infatti, oggi come sempre, la ricerca verte intorno la giustizia della pena capitale, ed il penologo, di qualunque scuola, non può accoglierla nè raccomandarla al legislatore, senza prima convincersi della sua intrinseca giuridicità. L'opinione, dunque, de' novelli difensori dell'estremo supplizio dev'essere la prima ammessa: cioè, ch'ei è conforme alla legge giuridica appunto perchè è conforme alla legge naturale.

Ma questa proposizione non ci sembra vera. Quando si afferma che ogni regola giuridica è anche una regola naturale, si afferma cosa affatto inoppugnabile; ma se il principio si capovolge, esso, come sovente accade, diviene falso. Il Diritto esige l'adempimento di certe norme della Natura, che, in ciascun'epoca, rendono possibili (per dirlo con una parola del Romagnosi) le unità sociali e il Potere che le governa: tali norme, da questo ultimo comandante, in nome del Diritto, limitano dunque non solo l'attività dei consociati, ma ancora la sua propria attività: cioè, vogliono ch'esso non elevi a precetto nè sottoponga a sanzione quelle altre norme, che, in ogni singola epoca, non sono necessarie alla possibilità sociale: è quindi dell'essenza propria del Diritto, che non possano, senza recargli offesa, attribuirsi al suo impero gran parte delle regole della Natura: esse, quand'anche lo Stato per abuso le comandi, sono anti-giuridiche nel modo più chiaro e più reciso.

Uscendo dalla discussione teorica, ed entrando nel campo pratico, queste idee riescono più chiare, e ricevono maggior forza. Noi tutto giorno seguiamo nella condotta norme importantis-

sime della Natura: e pure sarebbe, non dico strano, ma odioso e insopportabile, che la legge civile venisse a comandarcene lo adempimento.

Dunque ogni legge della Natura non è legge giuridica, e il ragionamento sopra ricordato non prova la giustizia della pena di morte.

Ma, quantunque noi ora ci fermiamo specialmente nella parte critica, questo studio deve mirare a confini più larghi: poco per volta, traverso l'analisi dell'opinione altrui, dobbiamo cercarne una nostra, ed elaborarne la formola definitiva. Per ciò, al punto in cui siamo c'interessa di sapere se potremmo, per qualche via, introdurre il principio della « scelta naturale » nel campo proprio del Diritto.

Applicando l'animo a questa ricerca, si offre un'argomentazione (da altri non pensata, a quanto io ne so), che a prima giunta sembra molto utile. Potremmo dire così: — La pena di morte è conforme alle leggi della Natura (il che per me è sempre da vedere): noi insistiamo nella dimostrazione di ciò, solo per liberarla da quell'atmosfera di odiosità, che a poco a poco le venne formando il sentimentalismo de' nostri avversari: quanto a la ragione giuridica, che le dia un posto incontroverso nel dominio della penalità, a noi basta notare ch'essa, attuando la scelta artificiale coll'eliminazione degl'individui conformati in modo organico e permanente alla delinquenza, ne epura la razza, ed è quindi il miglior modo di antivenire nuovi malefici: ciò importa che questa scelta da noi s'invochi non per sè stessa, come fattore del progresso umano, ma come mezzo principalissimo di prevenzione.

Altri, tornandoci su, potrà offrire qualche cosa di più efficace: io confesso che non trovo ora di meglio. Eppure non basta a ricongiungere al principio giuridico la legge della « scelta naturale ». Vediamolo.

Dal momento in cui sorge quel fatto antisociale e anti-giuridico che chiamiamo « delitto », sorgono anche una serie di mezzi per comprimerlo nel presente e rimuoverlo nell'avvenire. Alcuni di essi l'avversano per l'indole loro propria di opposti: così il male fisico, cui nella lotta spesso soggiace il delinquente; la buona educazione, che a rinforzato il sentimento morale regolatore della condotta; il calcolo utilitario, in senso stretto; le esi-

genze di grado, di corpo, o di ceto sociale; ed altri ancora. Alcuni invece sono preordinati al Delitto: come le pene minacciate e applicate, gli agenti d'ordine pubblico, la pronta e retta amministrazione della giustizia civile, e così via. Ora questi e quelli, presi insieme, formano ciò che abbiamo chiamato (1) « difesa criminale », « preventiva » o « repressiva », secondo che difende dal maleficio futuro o da quello compiuto, « spontanea » se comprende i primi, « preordinata » se comprende i secondi.

Proponiamo ora quest'ultima distinzione (che d'altronde è ovvia, derivando dalla natura stessa della cose) non per amore di novità, ma perchè ci sembra utile nello studio generale della funzione punitiva e de' suoi limiti, e ci interessa ora specialmente. Conviene aggiungere, che la medesima non à nulla di assoluto, variando, col succedersi delle epoche, il limite che separa la « difesa criminale spontanea » da quella « preordinata ».

Ora è chiaro, che mentre la prima si compie liberamente, la seconda non può attuarsi che dallo Stato: e così la misura in cui questa deve contenersi coincide colla misura, che l'ufficio dello Stato impone a sè medesimo. Dunque esso non può avocare nel suo dominio un mezzo che di natura propria apparterebbe alla « difesa criminale spontanea », ed anche facendolo, non darebbe ad un tal mezzo l'indole giuridica che gli manca.

Ciò premesso, ecco il nostro ragionamento. Nessun dubbio che il mancare, colla morte, degl'individui inidonei alla vita sociale compie una scelta, che migliora la specie, e restringe quindi il triste impero del Delitto: onde bene tale scelta prende posto nella serie de' mezzi di « difesa criminale preventiva ». Quello che non si può assolutamente concedere, nel periodo di civiltà da noi attraversato, è che s'includa nella « difesa preordinata ». Se ciò ch'è nel Cosmo di più elevato e di più spontaneo, come le leggi supreme le quali regolano il movimento generale della Natura, deve entrare a far parte della « difesa » che l'Autorità sociale predispose contro i reati, o che cosa non vorrà compren-

(1) Nel lavoro: „ La Pena nella scuola classica e nella Criminologia positiva, ed il suo fondamento razionale, „ inserito nella „ Riv. di filosofia scientifica „, fasc. d'agosto 1886.

dersi in tale difesa? Se per armarvi contro il Delitto avrete richiamato in vostra mano l'esercizio di quelle leggi, senza dubbio, prima di giungere a questo punto, nulla avrete risparmiato per via, e tutto quel numero infinito di motivi repellenti, che la religione, la Scienza, l'educazione, i costumi, lo stato economico e civile, ed altri ancora, forniscono, saranno divenuti per opera vostra tanti mezzi legislativi. Allora la distinzione tra « difesa predisposta » e « difesa spontanea » non à più luogo, perchè lo Stato-providenza l'avrà annullata.

Io non vedo dunque (concludendo per questa parte), comunque guardi la cosa, anche escogitando un punto di vista più favorevole, come il principio della « scelta » possa divenire una norma giuridica. Quindi penso, che col passaporto di questa dottrina Darwiniana non possa l'idea della pena capitale rientrare nel dominio della Scienza e della legge punitiva.

Così è chiaro che tale dottrina non interessa il penalista, mentre il criminologo ne segue da lungi lo svolgimento pratico: ed è, quando mira la « scelta » che la Natura inesorabile compie nella razza, eliminando dal suo seno, tra le altre specie d'individui disadatti, i delinquenti in maggior proporzione degli uomini normali, per infermità cui vanno specialmente soggetti, stragi intestine, suicidi, e così via.

## V.

Noi non possiamo arrestarci qui. L'esame dell'argomento che abbiamo preso a considerare dev'essere continuato, per la sua speciale importanza. Primo, perchè, come abbiamo già accennato, esso è la parte sostanziale della dottrina odierna in favore della pena di morte; secondo, perchè, prescindendo da questo lato specifico, e guardandolo nei suoi rapporti generici, esso assume un valore ben più elevato. Sviluppiamo un poco il concetto. Più addietro toccammo dell'immensa efficacia che ai tempi nostri hanno acquistato alcune grandi leggi della Natura, e per cui non c'è oramai controversia, la quale si sottragga alla loro influenza. Il principio della « scelta naturale » noi lo vediamo, nel caso presente, invocato in una data questione giuri-

dica: domani possiamo vederlo in un'altra, e poi così in sèguito: onde interessa conoscerlo più da vicino, per acquistarne un'intelligenza, che ci serva di guida nelle applicazioni. E giacchè ci siamo incontrati in esso, per la parte preponderante che à nella recente dottrina anti-abolizionista, non possiamo prescindere da tale esame, ch'è richiesto dall'indole propria del nostro lavoro. Per altro, lo renderemo più breve che sia possibile.

Supponiamo come non fatta la ricerca del paragrafo precedente, e ammettiamo pure che la legge della « scelta naturale » sia una norma giuridica. Presa quest'ipotesi come punto di partenza, vediamo che cosa provi in favore dell'estremo supplizio.

Giova premettere un veloce riassunto del Trasformismo.

Senza cominciare da' lontani precursori, è noto che Giovanni Lamarck, proprio sul chiudersi del secolo decimottavo, vide chiaramente come tutte le infinite produzioni nel campo della Natura si originassero da forze naturali. Prendendo a studiarne una parte, il regno animale, egli esaminava più da vicino l'opera di queste forze, e ne approfondiva la conoscenza, deducendone in ultimo la conclusione, che la Natura forma gli organismi più semplici per generazione spontanea e diretta, e che da questi derivano a poco a poco, con mutamenti lievi e continui, i più complessi. Così s'enunciava la teoria del Trasformismo. Volendo determinare poi le cause di variazione, il suo pensiero, pure intuendo a volta a volta le altre che furono scoperte ed illustrate in sèguito, si fermava su quelle che derivano dall'ambiente fisico in cui si svolge l'esistenza.

Ma la nuova dottrina era ancora molto lungi dall'essere pienamente e largamente dimostrata: e l'aver fornito tale dimostrazione (la quale, checchè ne pensi qualche recente avversario, nelle sue linee generali ci sembra inoppugnabile, e non bastano a scuoterla alcune inesattezze particolari), con l'analisi più modesta, più infaticabile, più serena, che la Storia ricordi, dando ancora alla dottrina sviluppo ben più ampio e profondo, è la gloria di Carlo Darwin. Così egli non potea limitarsi ad affermare le variazioni, ma dovea intendere soprattutto a spiegarle, ricercandone le cause. In questa ricerca, posta quasi in seconda linea dal Lamarck, i suoi studi si applicarono da' prima alle piante coltivate ed agli animali domestici, dove non tardava a

trovare la spiegazione richiesta nella scelta, che l'uomo fa degli individui cui destina alla riproduzione, e nell'eredità, per la quale gli elementi scelti si conservano, e si acquistano dalla specie. Questo primo risultamento rendeva più agevole la soluzione del problema: perchè la causa particolare ad una data specie di piante e di animali si poteva benissimo estendere a tutte le specie, quando l'opera dell'uomo si vedesse sostituita da qualche forza della Natura. Ed ecco nascere l'idea della « lotta per l'esistenza », in cui si attua la « scelta naturale ».

Sin'ora le cause del trasformarsi degli organismi sono dunque: le « circostanze fisiche esterne », additate dal Lamarck, la « battaglia per la vita » la « selezione » e la « eredità », amplamente studiate dal Darwin. Come ò accennato poc'anzi, queste ultime balenarono anche al pensiero del Lamarck; e, viceversa, il sommo naturalista inglese vide chiaramente le prime, quantunque il tempo gli mancasse per farne oggetto di studio particolare e degno di lui, e non potesse quindi apprezzare al giusto punto l'importanza delle medesime.

Da canto nostro sono a questo luogo da osservarsi due cose.

A rigor di termini, nè la « scelta » nè la « eredità » sono cause di variazione; ma la prima, come correlativo della disfatta de' deboli, è già una variazione compiuta, e la seconda, servendo a fissarla nella specie, la presuppone. Ben inteso che qui si parla di cause assolutamente primarie, cioè indispensabili a determinare un cangiamento in un dato gruppo di organismi: che la « eredità » agisca come causa secondaria, e d'importanza grandissima, non è chi nol veda. Essa difatti, riproducendo la variazione ottenuta, rafforza la causa principale, e concorre con quella al generarsi delle successive: e il variare si continua, non si ripete.

Dopo Darwin, l'idea della « scelta naturale », nelle abitudini del nostro intelletto, si ricongiunge sempre a quella della « battaglia per la vita »: l'una e l'altra formano un tutto organico irrescindibile. Non accade lo stesso nelle « circostanze fisiche esterne »: noi non badiamo, o, pure avvertendolo, non ci fermiamo di proposito a considerare, che anche l'influenza di esse determina una scelta della Natura, ora più lenta della prima, ed ora immensamente più rapida. Tuttavia è questa una verità evidente.

Ciò vuol dire (ed ecco come giungiamo, senza sforzo o difficoltà, ad un punto di vista più semplice, e direi, se non fosse audacia, più elevato) che in sostanza la causa di variazione è una: la lotta tra gli organismi e gli agenti del mondo esterno. Siano questi agenti altri organismi della stessa specie, siano forze fisiche della Natura, abbiamo sempre una « battaglia per la vita », quantunque di forma diversa; ma noi per sentimento di memore ossequio, ed anche per maggior proprietà di linguaggio, riserviamo tal nome solo alla prima forma. In ogni caso, la lotta finisce sempre colla vittoria di alcuni, i quali sono rispetto a' compagni soccombenti gli organismi scelti.

Enunciata in tali termini la dottrina, sorge spontanea un'altra osservazione. Giacchè parliamo di lotta, noi non possiamo trascurare alcuna delle due parti contendenti. Nessun nega è vero, nè ci sarebbe modo di negarlo, che l'effetto ultimo, cui si guarda (il quale nel caso nostro è la « scelta naturale »), deriva da entrambe; ma ciò non è tutto quello che occorre in uno studio scientifico. Dal momento che ci fermiamo ad esaminare, ad esplorare con ogni cura, l'influenza di una parte, è necessario, anche in termini più angusti, farlo per l'altra: il silenzio, o l'accenno fuggitivo e riservato, possono dar luogo ad equivoci: dare ad intendere, cioè, che noi non abbiamo fiducia alcuna, o almeno l'abbiamo assai scarsa, nell'influenza della parte negletta. Segue da ciò, che, al punto in cui è rimasta dopo Carlo Darwin, la teoria genetica delle trasformazioni organiche sembra incompleta: da che allo studio largo e coscienzioso dell'influenza di uno dei termini della lotta, « energia dell'ambiente fisico » o dello « ambiente morale », fa riscontro un perfetto silenzio, o quasi, sull'altro termine, che diremo « energia di resistenza organica ». L'esame di questo termine darà posto ad una nuova dottrina, di cui qua e là sono sparsi i materiali preziosi. Io ora non enuncio che un pensiero: avrò bisogno di ritornarvi fra poco, e così sarà aggiunto qualche schiarimento.

Riassumendo le cose dette sin qui, io ò eliminato dalle cause primarie di variazione la « scelta naturale » e la « eredità », e alla « energia dell'ambiente fisico » (Lamarck), e dello « ambiente morale o sociale » (Darwin), ò aggiunto quella di « re-

sistenza organica », riducendo questi tre ordini di cause particolari ad una causa unica e fondamentale, ch'è la « lotta degli organismi cogli agenti esterni ». Naturalmente ò dovuto limitarmi quasi alla semplice enunciazione delle idee, senza potervi dare un largo sviluppo: e sarò rimproverato forse di troppo ardire, per essermi occupato in tal modo di argomenti così gravi. Spero tuttavia che non sarà troppo acerbo questo rimprovero.

Così delineata ed intesa la teoria Trasformista, torniamo per un poco alla nostra questione speciale. E precisiamo bene che cosa si è voluto fare invocando in essa il principio della « scelta ».

Noi l'abbiamo già avvertito: l'idea di un tal principio si congiunge, nell'uso ordinario, a quello della « battaglia per la vita », tanto che anche nel linguaggio è assai difficile, è una vera anormalità, il trovarle separate. Ciò si spiega benissimo, quando ci rendiamo giusto conto dello studio che sin'ora s'è fatto intorno ai grandi principi del Trasformismo: studio, a cui la fretta delle applicazioni à conteso un adeguato sviluppo. Quindi il rapporto di causa ed effetto, il vincolo cronologico di successione, che esiste tra la « battaglia per la vita » ed una data forma di « scelta naturale », fu una nuova scoperta, dinanzi alla quale ci siamo arrestati, con danno delle ulteriori ricerche. Procedendo invece, noi cominciamo da una maggior precisione ne' termini: e quando si discorre della « battaglia per la vita », piuttosto che dire, coll'uso comune, che ad essa corrisponde la « scelta naturale », diciamo, servendoci di una frase testè adoperata, che vi corrisponde una data forma di « scelta ». Questa rettifica dà nuovo indirizzo ai nostri pensieri: in un secondo passo, noi badiamo ch'è dunque possibile qualche altra forma di « scelta », e subito ci ricordiamo delle « circostanze fisiche esterne », le quali appunto debbono produrne una nel loro urto cogli organismi, ben diversa dalla precedente —; in un terzo, osservando che la « battaglia per la vita » è l'unica maniera, o quella almeno che tale ci sembra, in cui oggi si concreta la « lotta » tra l'organismo evolventesi e le energie dello « ambiente morale e sociale », dobbiamo riconoscere che non è esclusa la possibilità di altre maniere per l'avvenire, tanto più che entrambi i termini della « lotta » sono soggetti a continua

trasformazione, e data questa nuova maniera, dobbiamo ammettere che le corrisponda una data forma di « scelta » —; in un quarto, dalle osservazioni particolari già fatte, ci sembra di poter dedurre che dunque la « scelta naturale » deriva da ogni forma di « lotta », da quelle conosciute e da quelle che si possono immaginare, senza preponderanza di alcuna fra esse. Allora ci piace di ben separare la idea della « battaglia per la vita », o di qualunque altra specie di « lotta », da quella della « scelta naturale », e così possiamo meglio confrontare i primi fatti al secondo: rilevando questa differenza principale, che gli uni sono causa di variazione, e l'altro la variazione medesima già avvenuta.

Ora, quando nella controversia di cui ci occupiamo si fece appello al principio della « scelta », questo, seguendo l'uso da noi avvertito, si ebbe in conto per la sua relazione colla « battaglia per la vita »; o, in altri termini, si applicò all'argomento quella forma di « scelta naturale » che da essa deriva. Ciò sorge chiaro dalla dottrina anti-abolizionista, nel suo insieme e ne' particolari; e, del resto, se per poco non si ammettesse la relazione che diciamo, il ricorso al principio della « scelta » non avrebbe più senso. Perchè tal principio, se non gli si aggiunge una specificazione, offre solo una formola generalissima, comprensiva di un numero d'ipotesi infinito, e inidonea quindi a risolvere il caso concreto. La « scelta naturale » è un genere, che comprende per ora parecchie specie, di cui qualcuna forse neanche avvertita, e alle quali altre si andranno sostituendo nel futuro: se si invocasse il genere tutto quanto, non si potrebbe avere alcuna risposta, perchè ciascuna delle specie è il diritto di darne una in proprio, che nulla ci assicura non contraddica e respinga quella data dalle altre. E difatti i recenti avversari dello « abolizionismo » si appellarono, come dicevamo, ad una specie determinata, quella che deriva dalla « battaglia per la vita »: onde questa legge è, in ultima analisi, la loro forza. Il ragionamento, che ne compendia le idee, è molto semplice —: Giacchè la concorrenza vitale è negli ordini stessi della Natura, per cui restano sconfitti i più deboli, e si scelgono i più forti, così migliorando la razza, è secondo tali ordini la pena di morte, che altro non rappresenta se non la disfatta di un gruppo di quei deboli, e la correlativa scelta dei migliori.

Il nostro esame, dunque, si deve portare sulla « battaglia per la vita », per conoscerne il preciso valore.

Ma prima giova un'avvertenza. Le leggi che regolano il movimento generale della Natura sono varie, ma come causa di un effetto determinato si riducono ad una, la quale opera nel momento causativo: ed è una somma di efficacie, se le leggi sono concorrenti, una risultante, se sono contrarie. O, più esattamente, in concreto la legge è una, quella che in atto governa il fenomeno: le altre, cui diamo un tal nome, non sono che le sue varie forze, e noi le chiamiamo in quel modo, perchè costituiscono della legge gli aspetti particolari, da cui il nostro pensiero la contempla e la studia. Applichiamo. La cosa che abbiamo sott'occhio è il mondo sociale, e diciamo ch'esso è governato dalla legge della « battaglia per la vita »: e di ciò, poi, ci crediamo forti in un certo argomento. Nel nostro pensiero quindi ci deve essere che quel principio rappresenti una somma di energie, o pure sia una sola forza, ma non limitata da altra opposta: perchè se ammettiamo l'esistenza di quest'ultima, allora la legge non sarà più quella da noi invocata, ma la risultante di entrambe. E difatti, quando per sostenere l'estremo supplizio si ricorre alla idea di quella « scelta naturale » che deriva dalla « battaglia per la vita », essa, tale « battaglia », è per noi, implicitamente, un'autorità illimitata o incontrastata: altrimenti nulla proverebbe in favore della nostra tesi, perchè, come essa approva la pena di morte, la forza a lei contraria potrebbe condannarla. Resta poi da vedere se ci apponiamo al vero.

Ciò detto, veniamo all'esame indicato. E riprendiamo la teoria di « resistenza organica », che qui addietro si enunciò appena.

Noi dicevamo: — giacchè la « trasformazione » deriva dalla « lotta », essa deriva nel tempo medesimo dai due termini di cui quella si compone. Usavamo, cioè, uno di quei giudizi, che i logici chiamano condizionali, perchè ammessa la prima proposizione (su cui non nasce contesa) non si può rifiutare la seconda, che dall'altra è condizionata, per dimostrare che tra le cause di « trasformazione » non si può dimenticare uno dei due termini, la « resistenza organica ». La verità inconfutabile di tale giudizio si stabilisce ancora praticamente, cioè osservando all'opera

questo nuovo elemento, e studiandone l'influenza. Per maggior chiarezza prendiamo a considerare l'uomo, che d'altronde rappresenta il prodotto più elevato nella serie.

Ad un certo punto della sua vita, che possiamo immaginare anche nello stato puramente animale, l'urto delle forze contrarie del mondo esterno à una grande efficacia: la reazione che egli vi oppone è ben poca cosa. Se discendiamo ancora più, ad un periodo remotissimo dell'epoca animale, questa reazione è minima, ed invece l'efficacia delle forze contrarie è massima, tanto da non vedersi facilmente la differenza tra essa e la loro energia. Ma, comunque insignificante, comunque inavvertita, noi data l'azione, non possiamo dubitare che la reazione debba seguire. E non è difficile, inoltre, ammettere che nel momento in cui questa si attua si deve accrescere in qualche misura, certo impercettibile, la forza dell'organismo, per il moto di tensione, che l'è impresso dallo eccitamento esterno. Come cessa quest'ultimo, una parte della quantità cresciuta vien meno, ma una, pur minima, resta e si compenetra colla primitiva; e ciò avviene (si badi) per virtù propria dell'essere organizzato. Se immaginiamo che a questa reazione, da cui comincia il nostro esame, ne segua un'altra, vedremo che l'antica forza di alcun poco aumentata, per lo stesso motivo e collo stesso processo, torna ad aumentare. La medesima cosa può dirsi per una terza reazione, per una quarta, e così via all'infinito. E ne deriva il principio generale, che per continui sedimenti la forza di « resistenza organica », da lievissima e inavvertita, a poco a poco si eleva di grado, e giunge alla mirabile altezza, in cui ora noi la osserviamo.

In fondo a questo discorso si vede chiaro, come la « trasformazione evolutiva o progressiva » di una tal « forza » (cui viene compagna quella dell'organismo tutto quanto) si compie per una virtù sua propria, e per quella degli agenti esterni che la eccitano: si vede dunque la conferma della verità, che il semplice raziocinio già ci avea dato.

Ma se le indagini si approfondiscono appena, per un solo momento, la conferma diviene più persuasiva, ed è limpida anche pel volgo degli osservatori. Guardiamo quel che accade quando la « forza » presa a studiare è molto innanzi nel suo corso evolutivo. In questo periodo essa si concentra, per la maggior parte e la più elevata, nell'energia della psiche, che rap-

presenta, come dimostrò il Sergi (1), una vera funzione protettiva dell'organismo. Ora, in tale stato, le conseguenze della « lotta » non sfuggono più ad alcuno, perchè esse non sono più oggetto di meditazione nel campo scientifico, ma di osservazione comune nella vita quotidiana. Tutti possiamo notare infatti come le facoltà psichiche dell'uomo, perchè egli resista alle azioni contrarie del mondo esterno o non rimanga vinto nella concorrenza sociale, si sforzino incessantemente ad una maggiore attività: sforzo continuo che nel tempo va maturando un progresso, il quale poi, per la legge ereditaria, si acquista dalla specie. Se ne à una controprova nel fatto che i vincitori di oggi sono spesso gl'imbelle di domani: appunto perchè, sottratti alla lotta, cessa in loro quello sforzo produttivo cui debbono la propria elevazione.

Occorre ora vedere, in particolare, qual'è il modo di comportarsi della « energia di resistenza organica », rispetto a ciascuno dei due termini coi quali entra in lotta: la forza dello « ambiente fisico » e quella dello « ambiente morale ».

Quanto al primo termine, non sorge alcuna difficoltà. Alla sua influenza l'organismo umano reagisce, aumentando i propri poteri biologici: e se dall'urto esce vittorioso ne ottiene uno stato di soddisfazione, che si traduce ancora in un nuovo aumento di energia. Ma così non accade, quando prendiamo invece a considerare il secondo termine. Qui la « battaglia » non è più tra l'uomo e gli oggetti inanimati del mondo esterno, ma tra esso e i suoi simili, i suoi fratelli in umanità: e il vincitore non può sorridere del trionfo senz'aver davanti agli occhi il fratello vinto. Onde se noi supponiamo che i sentimenti altruistici siano alcun poco sviluppati, questa presenza del vinto darà un'idea spiacevole, che da prima, per l'efficacia troppo scarsa, non si avverte. Ma ammettendo invece (come oggi si è concordi nello ammettere) ch'essi siano in un grado di sviluppo molto avanzato, allora l'importanza di quell'idea sarà ben diversa. Lo stato sentimentale che si produce resiste, per un tempo più o meno lungo, agli stati opposti, e se non prevale che in pochi

(1) « L'origine de' fenomeni psichici e loro significazione biologica », Milano 1885.

casi, ne contrasta però (in varia misura, secondo il grado di altruismo proprio ad ogni individuo) la vittoria. Ciò importa senza dubbio che col continuo prodursi, in circostanze analoghe, dello stato in parola, e risorgere dei precedenti, si venga a formare in maniera stabile nella psiche un sentimento di pena, per la vittoria conseguita o conseguibile, e di repugnanza quindi da questa specie di « lotta », sentimento che si pone contro a quello che spinge verso la medesima.

È deliberata prudenza arrestare qui le nostre ricerche. A noi non interessa esaminare in che misura rispettiva i due sentimenti opposti concorrano a formare quell'altro, che diremo regolatore della condotta, nè con quale rapporto si andranno svolgendo nell'avvenire. Applicarvi l'animo, sarebbe forse più soddisfacente a' gusti dell'epoca, che maggiore è la difficoltà de' problemi maggior fretta a di risolverli, e alla timidezza scientifica, in generale, non perdona. Ma, prescindendo anche dall'idea che ciò non turba gli spiriti liberi, nè l'induce alla rinuncia de' loro propri criteri, qui nel caso nostro le presenti indagini non c'interessano per sè medesime, ma per un fine tutto speciale: questo l'abbiamo raggiunto, e possiamo fermarci.

Noi invero, dopo un'opportuna preparazione con un rapidissimo studio del Trasformismo, abbiamo esaminato con quanta ragione s'invocasse il principio della « scelta naturale », come arbitro nella controversia della pena di morte. Avendo rilevato che con tal principio è la « battaglia per la vita » quella a cui in sostanza si fa ricorso, ed avendo per ciò diretto ad essa le nostre cure, si è visto come non sia una legge naturale nel senso proprio, perchè la norma direttiva risulta dal concorso di due forze, di cui una muove verso la « battaglia » e l'altra in direzione opposta, e tal norma fra tanto, quantunque derivi da entrambe, è una cosa ben diversa di ciascuna di loro: oppure, se piace un linguaggio differente (sul quale abbiamo bisogno di fare le nostre riserve), noi, ad ogni modo, abbiamo provato che la « battaglia per la vita » è una legge naturale limitata, da un'altra legge opposta: in qualunque caso, dunque, essa è inidonea a decidere la contesa che andiamo studiando. E tale è pure, conseguentemente, il principio di quella « scelta naturale » che a lei si riferisce.

Così speriamo che non furono vane le nostre ricerche, e che esse rendano un piccolo servizio, il quale non si limiti alle discipline giuridiche, ma offra ancora qualche utilità in altre applicazioni sociologiche (1).

(1) Desidero che questa nota serva come di appendice alle idee svolte nel testo, riguardo all'interpretazione della « battaglia per la vita », e della « scelta naturale » (intesa la seconda nella maniera comune, cioè come derivata dalla prima e sua correlativa): onde riaffermare meglio quelle idee, che, l'ò già detto, interessano non solo l'attuale questione, ma ben altre, e forse più gravi.

Il concetto di un limite alla « battaglia per la vita », ed « alla scelta naturale », non è nuovo: primo ad annunziarlo fu il Darwin medesimo. Ne fanno fede, tra l'altro, le seguenti linee, che trascrivo dalla « Origine dell'Uomo » (trad. italiana). A pag. 124: — « Sebbene l'incivilimento arresti in molti modi l'opera della scelta naturale... ». A pag. 579: — « Per quanto importante la lotta per l'esistenza sia stata e sia ancora, tuttavia per quel che concerne la parte più elevata dell'umana natura v'anno altri agenti più importanti ». Tal concetto, del resto, sorge anche dalla vita pratica, collo sviluppo notevole dell'altruismo, che agisce appunto come limite, e si afferma ad ogni istante ne' nostri rapporti sociali. Una parte delle attuali istituzioni deve ad esso la sua origine: ed è tale la loro importanza, che lo esaminare se per caso non esorbitino comincia per alcuni a divenire un problema.

Tuttavia questo concetto di limite, del quale parliamo, non fu inteso fin ora che scarsamente, e della « battaglia per la vita » e della « scelta naturale », si esagerò l'influenza, forse in Italia più che altrove, quantunque non mancasse anche da noi qualche riserva significantissima. Nè esso si elevò a dignità di teoria dimostrativa: per cui l'esagerazione predetta fu anche più facile. Ma, or non è molto, si pose per questa via il Colajanni, il quale volle dargli uno sviluppo sistematico, con un libro (« Il Socialismo », Catania 1884) degnissimo di lode. Io non lo potei leggere che poco tempo addietro, quando avevo già concepito, se non formulato, il ragionamento inserito nel testo. Pure non avrei avuto difficoltà a rinunziarvi, e richiamarmi senz'altro al contenuto di quel volume, pe' fini del mio tema speciale, se il ragionamento da me ideato non mi fosse parso tutt'ora utile. Mi sarò ingannato, ma, pur riconoscendo le sue proporzioni modeste, io ò avuto l'ardire di sperare da esso una maggiore efficacia.

Certo raccogliere molte prove a favore della tesi assunta, e dedurle dalla vita esterna sociale, che si svolge sotto i nostri occhi, giova a rendere più chiara la dimostrazione, e meglio persuasiva al sentimento comune. Ma i

VI.

Nell'esame critico da noi curato, non ci resta a parlare chē di un ultimo argomento. Esso è propugnato dal Barone Garofalo nella sua « Criminologia », e giustifica la pena di morte

fatti esposti in prova debbono essere interpretati: ed allora sorgono due inconvenienti. Il primo è, che, riferendosi tali fatti alle idee che più agitano le passioni dell'epoca, l'esame si deve portare per necessità di cose in un ambiente non del tutto sereno, dove lo scrittore, studioso anche d'imparzialità come il Colajanni, non può sottrarsi ad un certo interessamento per la propria tesi; il secondo, che i vari apprezzamenti sui fatti potendo dar luogo ciascuno ad una particolare opposizione, si accrescono gli oggetti di controversia, e l'insieme della prova offerta perde alcun poco della sua forza persuasiva. Invece, se trascurando qualunque considerazione pratica noi ci limitiamo, col solo aiuto della logica, a scomporre il principio generale della „ lotta „ ne' suoi vari elementi, e in uno di questi la ricerca psicologica ci scovre di fronte all'impulso per la „ battaglia pella vita „ (e la „ scelta naturale „ che ne consegue) un sentimento di repugnanza che la limita, e concorre a determinare in atto un'entità diversa, la dimostrazione, ci sembra, ne guadagna di semplicità e di forza: e chi non ne riceve i corollari, deve, per altro, ammettere che questo metodo rende più facile la soluzione del problema, concentrando ad un punto solo tutta la controversia. Non occorre che rifare per conto proprio l'analisi da me esposta, e vedere se i risultati siano i medesimi.

È utile intanto mostrare in breve come i fatti notati dal Colajanni si spieghino colla teoria da me svolta, alla quale essi si riannodano: io spero che lo studio di tale relazione rafforzerà il contenuto del libro di quel chiaro pensatore, e le idee espresse nel presente scritto.

I) „ L'organismo sociale, man mano che progredisce, si svolge meno spontaneamente e diviene sempre più contrattuale „ (cap. VIII, § XXXVI).

Giova rendere più chiaro questo linguaggio, che forse non lo è abbastanza. Si anno qui due concetti; il primo, costatando lo evolversi meno spontaneo della Società, afferma, in altri termini, che nella legge da cui essa è governata lo „ elemento volontario „ acquista ogni giorno un'influenza maggiore, rispetto all'altro, che diremo „ elemento fisico „; il secondo, che tale influenza si muove in direzione contrattuale.

Ora è agevole intendere entrambi questi concetti, quando si ricordi: — come preliminare, l'osservazione da noi fatta sull'idea di „ legge „ (che in concreto non è se non la risultante di varie forze), e da cui fluisce l'as-

non più colla teoria dello « esempio » o della « scelta naturale », ma invece coll'altro della « reazione eliminativa ».

Questa teoria si può compendiare in poche parole, nelle quali s'include il suo concetto fondamentale: — La Pena non è che

surdità di una legge sociale puramente fisica, o naturale in senso stretto, come se l'immaginano parecchi seguaci del Darwinismo; la teoria di „ resistenza organica „, dichiarata in brevi cenni nel testo, in cui si vede tale resistenza, cresciuta a poco a poco, e giunta ad un grado molto elevato, opporsi qual forza volontaria alla forza cieca e spontanea della Natura; la parte speciale della mentovata teoria, che addita nell'altruismo uno de' fattori della forza in discorso, e quello appunto che dà ai fenomeni sociali l'impronta sempre più spiccata della contrattualità.

II) „ La guerra . . . nella sua intima essenza va subendo delle trasformazioni in senso umanitario . . . Quanto è avvenuto nella guerra, la forma più genuina della lotta per l'esistenza, si va verificando delle altre forme derivate „ (Cap. IV, § XVI).

Anche qui due concetti sono da rilevare: uno che afferma il mutamento, l'altro che ne costata la direzione.

Quanto al primo, esso non si limita alla specie di „ lotta „ considerata dal Colajanni, quella inter-umana, ma può estendersi ancora all'altra, che si combatte tra l'uomo e la Natura. Il principio è unico e generalissimo: qualunque sia la specie di „ lotta „, essa costa di due termini, di cui uno, la „ resistenza organica „, muta continuamente, e l'insieme quindi deve prender sempre nuovo aspetto. Solo, nella specie inter-umana tale principio appare più evidente, perchè ivi variano entrambi i termini.

Quanto al secondo concetto, che riguarda quest'ultima specie, basta richiamare quel poco che si è discusso sul sentimento che da essa ripugna, e precisarne più da vicino la funzione. La sua efficacia, per un periodo di tempo lunghissimo, che cominciando colle società semi-civili arriva a noi e si estende ad un avvenire non molto prossimo, si può distinguere in tre gradi (tale distinzione poi si può applicare in ciascuna società, secondo il vario temperamento psichico de'suoi membri), di cui il primo prevale sul sentimento impulsivo alla „ lotta „, mentre l'ultimo è così infimo che della sua influenza non abbiamo alcun segno negli effetti pratici. Fra questi due che sono i meno estesi, perchè rappresentano l'eccezione, c'è un grado medio o d'efficacia normale, in cui, se il sentimento di repugnanza non prevale su l'altro opposto, certo vi agisce in modo notevole. Ma, com'è facile intendere, questo modo di agire varia, secondo il minore o maggior progresso delle facoltà psichiche: e ciò importa che il grado medio, da noi ora considerato, si possa distinguere alla sua volta in infiniti sotto-gradi,

una reazione contro il Delitto; questo non rappresenta che una mancanza di adattamento, limitata o assoluta, alla vita sociale: quella, dunque, respinge in modo parziale o per sempre l'indi-

dei quali il primo e l'ultimo si confondono coi gradi estremi. Ma in tutte le graduazioni medie vi è un fatto costante: che la repugnanza non è tale da sviare da ogni genere di „ lotta „, ma solo da quella forma, alla cui durezza in un dato momento è più specialmente sensibile. Onde, come da una graduazione inferiore si sale ad una superiore, la forma scelta è sempre più mite. Si spiega così l'indirizzo che segue la „ lotta per l'esistenza „, trasformandosi continuamente.

III) „ Gli istituti protettivi de' deboli, a misura che l'umanità progredisce, prendono maggiore incremento „ (Cap. VIII § XXXV; ved. § prec.).

Intorno a questo fatto le mie vedute non differiscono da quelle del Colajanni: anche io ne desumo la giustificazione dall'altruismo; di cui è illustrato nella teoria svolta l'importanza e l'ufficio. Pure di tali ragionamenti tranquillo affatto non sono. Mi sembra che in fondo rimanga un punto oscuro, e da cui la controversia potrebbe per avventura rinascere. Io immagino un avversario che obietti così: — Nessun dubbio sul valore dell'altruismo, come legge naturale (o, secondo il linguaggio da me preferito, come una forza componente della „ legge „), e nessun dubbio ancora sulla sua importanza nel risolvere la presente contesa. Ed è appunto in suo nome, che noi deploriamo la protezione de' deboli. Perché l'atto altruistico in favore di essi, non si compie se non a spese e danno dell'atto altruistico in favore degli individui fortemente organizzati, o che tali possono rendersi. Voi avete torto di credere, che noi vogliamo una restrizione dell'altruismo: quel che chiediamo è, invece, ch'esso segua una via più razionale e più utile. Nè basta davvero opporci, che se l'evoluzione è una necessità benefica, essendo un suo prodotto l'istituto in controversia, qui abbiamo che il fatto giustifica sè medesimo. Perché vi opporremo a nostra volta, che, almeno almeno, neppur voi possiate affermare con certezza essere un tale istituto un progresso reale nel corso evolutivo, e non un'esagerazione di movimento, che per la legge del ritmo, alla quale credete anche voi, deve presto o tardi dar luogo al giusto equilibrio.

In risposta a questo discorso, c'è un'osservazione a fare, con cui non pretendo certo di dire l'ultima parola in una contesa tanto grave, ma di recare un piccolo contributo allo studio di essa. Come tale, io la propongo al Colajanni e la deferisco al suo autorevole giudizio.

Tutti i dubbi espressi intorno all'istituto protettivo de' deboli si ricongiungono all'idea di un danno, che ne deriva come conseguenza immanicabile. Occorre, dunque, affrontare senz'altro quest'idea, per apprezzarne giustamente

viduo inadatto, lo elimina dal suo seno. Applicandola al caso dell'estremo supplizio, si dice ch'esso è appunto l'unica maniera

il valore. Essa può enunciarsi in due modi, uno particolare e l'altro generale: nel primo, si riferisce a' singoli casi di nocimento, che si anno in date forme d'altruismo; nel secondo, ad un danno della specie, il quale s'induce appunto da que' singoli casi. Ora, quanto a quest'ultimi, pur riconoscendo che l'importanza di ciascuno di loro sia da ricondursi entro limiti più modesti, negarli del tutto non lo credo possibile. Quel che sorprende è invece la grande cura, che di essi si son data pensatori eminenti, come di un fatto nuovo e d'insolita gravità. Eppure non mi sembra difficile costatare, che fatti di simil genere si ripetono costantemente lungo il corso evolutivo, al quale sono necessari come elementi funzionali. Ogni vantaggio acquisito alla specie non è la somma di vantaggi individui, ma la differenza in più tra una somma di utili ed una di mali. Senza questo principio, non avremmo ragione neppure di esser lieti del grado presente d'altruismo, di cui, fra tanto, siamo concordi nell'imprometterci uno sviluppo maggiore. Dunque, per venire ad una conclusione generale, come quella che si contiene nell'idea di un danno alla specie, non basta l'aver riguardo ai singoli casi di danno, ma bisogna prima aver provato, che la loro influenza non sia soverchiata da maggior copia di utili, i quali provengano dallo istituto medesimo da cui si originano i fatti nocivi. E sino a che questa prova non si offre, avremo intuizioni più o meno felici, ma di ragionamenti esatti non è a parlare.

La mia osservazione, suscettiva di più larghi sviluppi, acquista maggior peso, quando si consideri, che le utilità di cui parlo non sono meramente ipotetiche, ma non tardano invece a mostrarsi a chi esamini con qualche interesse lo istituto del quale ci occupiamo. Impossibile, qui, fermarmi oltre su questo argomento. Esprimerò dunque un solo pensiero, e lo abbandonerò alla meditazione del mio lettore. Lo zelo pietoso a favore degli individui deboli non è, come ordinariamente si pensa, a loro beneficio esclusivo. Senza questo zelo, si dice, essi sarebbero eliminati, e la Società si purgherebbe de' suoi membri nocivi. Ma quest'eliminazione non potrebbe avvenire che colla lentezza inesorabile della Natura. Ed allora sarà lecito domandare: — Che cosa conviene meglio alla Società, attendere tranquillamente ch'essa si compia, e subire fra tanto, ne l'attesa, l'azione deleteria de' suoi membri malsani, oppure cercare di correggerla, di renderla meno dannosa con aiuti opportuni e provvidenze sapienti? Quesito grave è questo, soltanto a parlo: indipendentemente dal modo con cui si decida. Si aggiunga un secondo riflesso, e che in parte fu già notato. Tutti riconosciamo oggi nell'altruismo un fattore importante dell'attuale civiltà, e che più importante tende ad essere nell'avvenire. La tutela pietosa, di cui si discorre, è un

e più certa (1) d'eliminazione assoluta: indispensabile quindi al pieno ed intero esercizio della « difesa sociale ». Eliminando con questo mezzo gli individui inadatti, si epura la razza e si ottiene l'esempio: ma tali utili si hanno com'effetti spontanei, non si conseguono come fini predisposti.

Fra quante dottrine si recarono a sostegno della pena di morte, questa a me sembra la più completa, e notevole per una certa severità logica: inoltre, essa pare in rapporto più immediato colla formola della « difesa sociale » (2). Ma guardandola nella teorica generale della « reazione eliminativa », di cui forma parte, potrebbe nascere qualche dubbio proprio intorno a questa teorica: in quanto si voglia ricercare se essa abbia superato tutte le difficoltà, che presenta il principio di « reazione » quando si applica al mondo superorganico, tenendo giusto conto dei caratteri specifici. Tali dubbi poi, com'è naturale, rifluiscono sulla dottrina che noi stiamo considerando. Ma giacchè non è qui il luogo di esaminare il sistema del Garofalo, che ri-

---

suo modo di esercizio, in cui esso si riafferza: ed è, tra i tanti, il più efficace, perchè è solo quello che sta in vero rapporto antagonistico colle remote abitudini guerresche dell'uomo, e di cui si conserva sempre qualche traccia negli strati più profondi del suo carattere.

IV) „ Trasformazione dell'obbiettivo della lotta „ (Cap. VI § XXII; ved. § seg.): cioè, sostituzione alla specie inter-umana di quella contro la Natura.

Chiarissimo per noi questo fatto. Unica è, fondamentalmente, la tendenza impulsiva alla lotta, che si radica nell'istinto conservativo. Questa tendenza si estrinseca in due forme. E giacchè una di esse è ogni giorno sempre più ristretta da un freno moderatore (la repugnanza altruistica), l'altra, per la legge di compenso, deve di altrettanto allargarsi.

(1) „ Criminologia „, Torino 1885, pag. 45-46.

(2) Questa formola è stata ultimamente combattuta, da un punto di vista ben diverso, dagli egregi Prof. Lucchini (I semplicisti [antropologi, psicologi, e sociologi] del diritto penale „, Torino 1886; cap. I), ed avv. Balestrini („ Di un nuovo criterio sociologico della penalità „: nell' „ Archivio di Psichiatria ecc. „, vol. VIII fasc. I). Ma, a nostro debole avviso, la loro critica non à conseguito lo scopo: pur giovando a questo, di affrettare il momento di una discussione, davvero spregiudicata, sul valore delle formole cardinali nella teoria filosofica del Diritto punitivo.

chiede diligente analisi e matura riflessione, bisogna prescindere per ora da' dubbi in accenno, come se non esistessero, ed elevare un altro quesito: così la dimostrazione sarà anche più efficace.

Esso si può formulare in questo modo: — Ammessa come esatta la teoria della « reazione eliminativa » insegnata nella « Criminologia », e applicandola alla presente controversia, si è riuscito a giustificare la pena di morte? Noi non lo crediamo: ci sembra anzi che si sia riuscito ad un intento opposto. Nè sarà difficile provarlo.

Rileviamo un'obiezione, che l'egregio Garofalo fa a sè medesimo: — « Può osservarsi: Il delitto rivela l'uomo inadatto alla vita sociale. Bisogna dunque privarlo della società, non della esistenza animale. Con la pena di morte si eccede nella reazione » (1). — Ed ecco ciò ch'egli medesimo risponde: — « Questa obiezione sarebbe stata giusta per Rousseau che immaginava uno stato naturale dell'uomo diverso dallo stato sociale. Ma oggi non si può ammettere altro stato naturale che quello di società, qualunque sia il grado a cui questa sia pervenuta nell'evoluzione. Un uomo non può essere assolutamente privato della società che colla morte: trasportato su di una spiaggia affatto deserta, nelle sabbie del Sahara, o nei ghiacci polari, egli, s'è solo, vi perirà necessariamente » (2).

Ma, a mio debole avviso, la faccenda, non procede qui così spiccia, come questo discorso lascia supporre.

In un lavoro di già ricordato, io badai ad una distinzione, facile per altro, nel concetto di « società »: ò avvertito come con questa parola si possano rappresentare forme diversissime di convivenza, dalla più remota, in cui l'aggruppamento è molto dubbio o appena appena si scorge, alla nostra, a quella de' secoli futuri. Ci sono, dunque, infiniti modi di « vita sociale », de' quali alcuni a così enorme distanza fra loro, che sembra quasi impossibile lo includerli nel medesimo genere. E l'individuo precisamente adatto ad un dato modo, o adattabile a quelli che gli stanno vicino, sarà assolutamente inadatto agli altri lontani, e viceversa.

---

(1) „ Criminologia „; pag. 45-46.

(2) Luogo cit., come sopra.

Fermato ciò, prendiamo a considerare il caso di un uomo condannato alla pena capitale. Costui, si dice, à rivelato una mancanza assoluta di adattamento alla « vita sociale »: egli quindi ne dev'essere espulso. Ma, domandiamo noi, a quale « vita sociale »? Il Garofalo non lo spiega. Pure una risposta che si può argomentare da tutto il suo sistema, e che per altro è conforme alla verità delle cose, è questa: — la « vita sociale », a cui il condannato si è mostrato inadatto, è quella delle razze umane superiori. Ciò importa, che rimanga possibilissimo il suo adattamento alla « vita sociale » delle razze umane inferiori: anzi, appunto perchè la natura lo conformò in modo da essere idoneo a quest'ultima, egli è disadatto alla prima (1). Se dunque il suo inadattamento si riferisce solo alla prima, e mancano prove seriamente scientifiche per estenderlo più in là, da essa soltanto si à il diritto di eliminarlo. Ma voi, quest'uomo, fra non guari lo consegnerete al carnefice: così l'avrete espulso non solo da quella data forma di « vita sociale », cui egli si è mostrato inidoneo, o dalle altre contigue per cui temete che lo sia, ma da tutte quelle ancora nelle quali il suo adattamento era possibile, e nulla vi autorizza a negarlo: voi, così, violate i vostri principi medesimi: voi, sì davvero, eccedete nella reazione.

Posso ingannarmi (e di esser corretto sarò ben lieto), ma ora mi sembra che al ragionamento da me svolto ci sia poco da rispondere. E la teorica della « reazione eliminativa », invece di giustificare la pena di morte, riesce ad opporle come nuovo argomento contrario.

---

(1) È utile notare qui che la controversia, cui diedero un'alta importanza le osservazioni acutissime del Tarde, se il criminale tipico rappresenti l'uomo preistorico, non sia che un selvaggio nella civiltà odierna, non pregiudica per nulla la nostra argomentazione. Non si può dubitare (anche negando che ne sia una riproduzione), che il tipo del delinquente si accosti più al selvaggio che all'uomo civile: onde s'egli è inadatto alla vita di quest'ultimo, non solo non si è autorizzati di crederlo anche inidoneo a quella del primo (e ciò basterebbe ai nostri fini), ma invece si à non lieve ragione di credere il contrario. In merito alla controversia, poi, noi abbiamo le nostre idee: ma non è questo il luogo opportuno per occuparsene.

## VII.

Giova riunire in un quadro i risultamenti, che le nostre indagini critiche ci àno dato in questo secondo capitolo.

a) Ritenuto che la sola dottrina, la quale nelle attuali condizioni della Scienza si mostra idonea a combattere a favore della pena di morte, è quella che si è venuto sostenendo nei tempi recenti, e che meglio si raccoglie e si personifica in un movimento verificatosi in seno alla nuova scuola criminale positiva, noi abbiamo rilevato qualche condizione favorevole al prodursi di quel movimento, oltre delle forze intrinseche, che ne sono il contenuto razionale.

b) Venendo poi all'esame di questo contenuto, l'abbiamo diviso intorno ai tre argomenti, che si desumono dalle teorie della « intimidazione » della « scelta naturale » e della « reazione eliminativa ». Quanto al primo, ci parve inefficace a difendere la pena capitale, perchè essa non à forza esemplare sui grandi delinquenti cui si destina, e quella che può avere sul mondo criminale in genere non basta in alcun modo a darne l'adeguata giustificazione (1).

---

(1) Non è detto nel testo, perchè mi sembrava inutile dirlo, che, anche dimostrata la forza esemplare della pena di morte, non ne segue con ciò ch'essa è legittima. La „ intimidazione „ è per me una „ formola specifica „, necessaria a render completo lo studio della Pena, differenziandola da gli altri istituti che attuano l'„ ordine giuridico „. Essa, dunque, non serve che nell'ultimo periodo dello studio in parola; e ne presuppone un'altra, ch'è la „ formola generica „. Non separabili, formano insieme una unità, che basta a dare il concetto scientifico della Pena, ed in cui sono inclusi il suo principio giustificativo, i suoi limiti, i suoi criteri pratici.

Con queste poche parole desidero evitare equivoci, ma non intendo rispondere alle cortesie critiche mossemi da quell'ingegno forte e sottile ch'è il Balestrini (nello „ Archivio di Psichiatria „ ecc., vol. VII, fasc. VI, e vol. VIII, fasc. I), le quali rammenterò come meritano in un libro di non lontana, io spero, pubblicazione. Ora, chiudendo, gli osserverò soltanto, che mi sembra molto difficile si possa costringere in una sola formola la nozione scientifica della Pena: pensiero questo, a cui mi pare molto analogo ciò che mi scriveva, in dicembre '86, l'illustre Holtzendorff.

c) Del secondo argomento ci siamo occupati con una certa larghezza, accennandone le ragioni. Lo abbiamo guardato da due punti di vista. Dal primo vedemmo come, anche concedendogli un valore proprio, esso non sia applicabile alla nostra questione: perchè, fosse anche una legge della natura, nulla dimostra ch'è egualmente una legge del Diritto, anzi c'è ogni motivo di credere il contrario. Ma, dal secondo, speriamo aver provato che il principio, a cui esso fa capo, non è neppure una legge della natura, nel senso da noi precisato. Risalendo infatti alla « battaglia per la vita », ch'è ciò a cui in sostanza si fa appello, abbiamo mostrato com'essa, si chiami forza, si chiami legge, non è assoluta, ma limitata d'altra opposta, colla quale concorre a dare la risultante, ch'è la vera norma regolatrice, ed essa per ciò, da sola, è inidonea a decidere la presente contesa.

d) Infine abbiamo considerato il terzo argomento, e ci parve che la teoria della « reazione eliminativa », piuttosto che favorevole, fosse contraria alla pena di morte: perchè giustifica solo la espulsione da date forme di « vita sociale », e condanna quindi, come un eccesso, la espulsione da tutte le forme possibili, il che avviene appunto nell'estremo supplizio.

Avvicinando ora i risultamenti qui descritti a quelli ottenuti nel capitolo precedente, si à una prima conclusione, molto chiara e ben determinata: che le due dottrine opposte, le quali si contendono il campo intorno al problema della pena di morte, pur degne di grande stima, non sono d'accogliersi come vere. Una seconda conclusione spiegherebbe perch'esse non abbiano raggiunto la verità, e a me addita la nuova via che bisogna seguire: ma tal corollario qui non si formula, perchè è difficile esprimere in poche parole il nesso che lo lega alle nostre ricerche, non derivando dall'una o dall'altra, ma dalla loro fusione armonica e dallo spirito che l'anima. Sarà facile intuirlo appresso, guardando il sentiero che noi avremo scelto.

## CAPITOLO TERZO

### I.

Accingendoci ad esporre quella che a noi sembra la dottrina razionale della pena di morte, giova richiamare alcune idee accennate fin dal principio dello scritto, e insistervi ancora un poco.

Due aspetti occorre rilevare in questa dottrina.

Chiunque imprenda a discutere sul tema da noi scelto, deve, innanzi di ogni cosa, farsi un'idea chiara della sua natura, e rappresentarsene l'importanza entro confini precisi. Si vede allora ch'esso non à nulla di straordinario, ma è un problema della Penologia, da esaminarsi con la disposizione d'animo e con i criteri medesimi con cui si esamina qualunque altro. Lo Stato adopera varî mezzi, della serie penale, nella sua lotta contro il Crimine: i più feroci cadono prima, tra l'esecrazione comune: poi, in tempi civilissimi e quando sembra stabilita definitivamente la scala delle pene, si comincia a dubitare della più elevata tra esse, e si fanno le indagini opportune per chiarirsi della verità: la discussione, per il periodo storico in cui sorge, tanto della vita pratica che di quella speculativa, assume proporzioni estesissime, e si agita con un ardore davvero sorprendente: e davanti a lei quasi spariscono e si dimenticano gli attacchi, che prima si eran rivolti ad altre forme di penalità: onde la lotta che ora si combatte nel dominio di questa, contro l'estremo supplizio, si mostra come un fatto nuovo e straordinario. Senza dirlo, in questo modo si è dovuto considerare per un pezzo, e forse così si considera da molti anche oggi. Ma tornandoci su con l'animo più calmo, e scevrò da preconcetti, noi vediamo che tutta la controversia in sostanza non si riduce che all'esame della giustizia di una pena: oggi è la volta di quella capitale, domani potrebbe esserlo di un'altra (e vedremo più in là quanto questa ipotesi sia ragionevole e fondata), poi di un'altra ancora, e così via. Il tema presente, dunque, non solo non è una questione di liberalismo o di umanitarismo, e in cui la Politica non à nulla che vedere, ma, appartenendo al dominio esclusivo della Penologia, occupa in esso un posto ordinario e niente affatto eccezionale.

Questo è il primo aspetto della dottrina, che volevamo ben chiarire. Il secondo emerge da ciò, che dando luogo lo svolgimento di essa, come già dicevamo agli inizi del nostro lavoro, alla prima discussione scientifica che si sia mai fatto intorno alla giuridicità di una pena, sarà quello che stabilirà fin da ora i criteri direttivi, a cui debbono uniformarsi discussioni di questo genere in seguito: onde, per un tal riguardo, rispetto a queste ultime, la sua importanza si eleva, e devono essere ben più vasti i confini dentro i quali deve spaziare.

In complesso, tenuto conto dell'uno e dell'altro aspetto, il tema della pena di morte è, guardato in sé medesimo, una questione speciale, che à un valore ordinario come qualunque altro problema di Penologia, ed è invece, guardato ne'suoi rapporti generici, cioè nella serie degli argomenti analoghi, una questione generale, di un'importanza proporzionata a tal indole.

Conforme a queste idee si è venuto svolgendo il presente studio: ed esse devono guidarne ancora il cammino per quella parte che gli resta a percorrere.

## II.

Nel periodo di civiltà che attraversiamo, noi volgiamo il pensiero ad una data pena, quella di morte, e ci chiediamo: — È essa giusta?

Per rispondere a tal domanda, conviene prima aver stabilito in che cosa consista la giustizia delle pene. Ciò si può fare oggi in modo più persuasivo di quanto non si potesse nei tempi andati. Perché ora si è completata l'idea del Diritto, ricongiungendo in essa all'elemento formale, ch'è appunto il principio giuridico nel senso delle vecchie scuole, l'elemento sostanziale, ch'è la utilità.

Ci giova sviluppare alquanto quest'osservazione. Nelle società inferiori, l'utile collettivo è la legge suprema: senza alcuna altra veste, ma come utile puro e semplice, ei esige l'adempimento di certe regole, che il Capo impone come mezzi relativi ad uno scopo, che tutti intendono e tutti vogliono. Più tardi, quando le dette regole si sono stabilmente fermate nella coscienza sociale, lo scopo si sottintende, quasi si dimentica, e quelle si

eseguono per sé medesime, senza alcun riguardo alla loro intrinseca utilità. Più tardi ancora, l'astrazione di certi elementi ad esse comuni forma un tipo ideale, che si chiama « il principio giuridico », e di cui non si avverte più il nesso con quello utilitario, ch'è sempre l'unica sua base. Correndo su questa linea, si può arrivare sino ai tempi nostri, e intendere chiaramente le idee della scuola che si chiama giuridica in senso esclusivo: avulso il Diritto alle sue origini proprie, essa dovea farne qualche cosa di per sé stante, assoluta, superiore alle contingenze umane, e cercarne, anche con parecchi de'suoi dottori recenti, la prima genesi in principî d'ordine metafisico.

Dall'osservazione che esponiamo derivano tre corollari:

Chi si ostina a vedere un dualismo tra la dottrina utilitaria e quella giuridica, mostra, in modo più accentuato, le aberrazioni a cui può condurre lo sviarsi nello studio dei fatti sociali dalle loro origini empiriche;

Pienamente giuridica è invece la dottrina utilitaria, intesa nel senso da noi accennato, come quella che reintegra il principio giuridico, accoppiando in esso all'elemento formale, di essere la legge regolatrice delle attività sociali, l'elemento sostanziale, di mirare al maggior utile de' consociati;

Secondo questa dottrina si può più fondatamente conoscere la giustizia delle pene (ed ecco chiarito quel che annunciavamo più sopra), perchè si à un punto stabile, ben determinato, al quale paragonarle, ch'è il loro valore utilitario.

Or qual'è questo valore? Noi in altro luogo (1), osservando che la Società è una condizione d'esistenza dell'individuo che le appartiene, abbiamo affermato la necessità biologica ch'essa si difenda: necessità non solo riguardo a sé medesima (questo si era già avvertito, e dai più è ammesso senza difficoltà), come organismo, ma anche riguardo al socio, la cui vita verrebbe a turbarsi da ogni attacco alla Società. Questa non si può difendere, per ora e per un tempo abbastanza lungo nell'avvenire,

---

(1) „ La Pena nella scuola classica e nella Criminologia positiva, e il suo fondamento razionale „, nella „ Rivista di Filosofia scientifica „ fasc. di agosto 1886.

senza il magistero punitivo: esso, quindi, sta in rapporto di strumento necessario colla « difesa sociale », ch'è il suo scopo: ed in tanto è utile in quanto conserva questo rapporto. La necessità dunque, per la « difesa sociale », della funzione punitiva in genere e di tutte le pene in ispecie, è il loro valore utilitario, o fondamento giuridico: sino a tanto che ànno questo valore esse sono giuste, non lo sono più quando lo perdono.

Ecco posto il criterio direttivo, che deve guidare le nostre ricerche.

Qui s'intravede una conseguenza, che ci limitiamo ad accennare, aspettando ch'essa si affermi più chiaramente. Giacchè è molto facile, che la Società non abbia sempre bisogno di difendersi ad un modo, potrebbe accadere, che una pena necessaria alla sua difesa in una certa epoca non lo fosse in un'altra: una tal pena allora, secondo il criterio da noi stabilito, sarebbe ingiusta.

### III.

Se a questo criterio ne aggiungiamo un altro, noi ci poniamo in grado di risolvere la questione che abbiamo preso a trattare. Avendo infatti determinato il segno, con cui riconoscere se una pena è giusta, ch'è la sua necessità per la « difesa sociale », non ci rimane che stabilire l'altro, alla cui scorta si possa apprezzare questa necessità.

Fermandoci alquanto ad esaminare la Pena, ecco quello che a prima giunta vediamo: un fatto morale, giusto, cui dà vita lo Stato, per proteggere la Società ed in opposizione al Delitto, governato nel vario manifestarsi da regole giuridiche preconcepite. Più breve: noi non vediamo che una data forma di « difesa sociale ».

Ora quest'idea include due elementi: che la Pena à come base un carattere difensivo — ed è il suo aspetto generico; che tal carattere viene a distinguersi poi dagli altri di egual natura per il suo ufficio particolare — ed è il lato specifico. Una tal distinzione, appena avvertita, ci ammonisce che lo studio della Pena, se incomincia a riguardarla nel suo insieme, come unità operante, appunto perchè questa è la realtà che noi ab-

biamo sotto gli occhi, a ciò solo non deve fermarsi: essendo impossibile, o almeno molto difficile, che in questo esame generale il pensiero dimori quanto occorre sul carattere difensivo, ch'è pure l'elemento fondamentale, e ne giudichi esattamente il valore.

All'uopo dunque bisogna un esame speciale, trascurato dai criminalisti antichi e nuovi, ma senza cui non credo che possa dirsi completo lo studio della Pena. Non è qui il luogo d'insistere oltre su quest'opinione: io spero, d'altronde, ch'essa sarà chiarita e rafforzata da una breve ricerca, che or ora eseguiremo pe' fini del nostro tema.

Volendo approfondire alcun poco la conoscenza del carattere difensivo, considerato indipendentemente dal suo ufficio particolare, è bene guardarlo in un ufficio diverso, più semplice e meno elevato: così, eliminando molte difficoltà inerenti ad un'estesa osservazione, è più agevole d'intenderne la natura. Se a quella forma di « difesa sociale », in cui si attua la Pena, contrapponghiamo dunque la « difesa umana », noi ci mettiamo in condizioni più favorevoli per tentare l'esame accennato. Facciamolo, istituendo quella sola indagine che ora c'interessa.

S'immagini il caso concreto. In un luogo determinato sono due individui, de' quali il primo attacca, e il secondo si difende, e vince l'altro: guardiamo le conseguenze di questa difesa. Non potendo ora studiarle come meritano, e come vorrei, mi limito a darne un indice, aggruppandole ne' cinque ordini che seguono.

Due primi si riferiscono all'offeso. In uno si possono includere gli effetti utili, che a lui provengono dalla sua difesa, come: *a)* l'essersi sottratto in tutto o in parte al danno dell'attacco presente —; *b)* l'aver rimosso con un grado più o meno alto di probabilità nuovi attacchi per l'avvenire, non solo rispetto all'individuo che l'ha aggredito, ma anche ad altri mal'intenzionati —; *c)* l'aver coll'esercizio ritemprate le sue energie fisiche e psichiche di protezione. In un altro ordine vanno compresi gli effetti nocivi (che per quanto non avvertiti ordinariamente dai pensatori non sono meno reali), come: *d)* un'impressione spiacevole pel male infitto a chi aggredisce, necessario ma pur sempre male, se nell'offeso i sentimenti altruistici sono abbastanza sviluppati; — *e)* se essi invece non esistono, od ànno un valore minimo ed incalcolabile, un rafforzamento di quelli egoistici e

brutali (1) —: *f*) il perpetuarsi, o mantenersi almeno per un certo tempo, di uno stato di antipatia e spesso d'aperta inimicizia dell'aggressore respinto verso colui che si è difeso.

Altri due ordini si riferiscono all'offensore. In uno sono da comprendersi le conseguenze nocive, come: *g*) il danno ch'egli soffre nel momento della lotta, e quello proveniente dalla sconfitta, il quale si può estendere anche alle persone che vivono con lui —: *h*) nella sua natura, s'è feroce, un incupimento maggiore, che per lo più si manifesta in odio verso colui che voleva offendere, e dal quale è rimasto invece sopraffatto —: *i*) se, pure essendo normale, è un carattere molto debole, il pericolo che l'amarrezza e il rancore finiscano per pervertirlo. Ne l'altro ordine, ch'è il quarto, trova luogo l'unico effetto utile che si possa sperare: *k*) quando i cattivi istinti non sono fondamentali, la memoria del danno subito è un freno molto efficace a rattenere da nuove aggressioni.

Viene ultimo il quinto ordine, in cui riuniremo tutti gli effetti utili e nocivi della difesa, i quali riguardano le persone che ne

---

(1) A complemento, e per toglier luogo ad equivoci, mi sembra utile aggiungere qui in nota due osservazioni.

Quando si distingue l'impressione prodotta sopra un'indole egoistica da quella prodotta sopra un'indole in cui l'altruismo è notevole, si guarda solo l'effetto preponderante: anche l'uomo di sentimenti pietosi i più elevati a un certo grado d'egoismo, e dagli strati più bassi del suo carattere si eleva qualche volta lo spirito di vendetta: onde una certa compiacenza pel male recato all'offensore spesso non manca nemmeno in lui, ma lo soverchia lo stato psichico contrario, in cui quel male si deplora.

Due degli effetti da me enumerati nel testo, e inclusi nel secondo ordine, guardati da un altro punto di vista, potrebbero trovar luogo nel primo: l'impressione spiacevole — effetto nocivo —, ch'è à l'altruista nell'inferire un male al suo avversario, eleva e rinvigorisce in lui — effetto utile — i sentimenti pietosi; quel male, posto in essere da una natura affatto egoistica, la rafforza in quel senso — effetto nocivo —, ma le procura senza dubbio uno stato di soddisfazione — effetto utile —. Ciò, ad essere compiutamente esatti, si dovea dire nel testo, ma io ò preferito di rilevarlo in nota, perchè non mi sembra molto importante, e perchè ò temuto che di una maggiore esattezza non venisse a scapitarne la chiarezza, sempre necessaria, e più che mai nella presente discussione.

furono testimonie, o che, per identità di luogo, per vicinanza, o per un qualunque altro motivo, se ne interessano. Tra questi effetti occorre notarne uno: ei non discende immediatamente dalla difesa, ma dalle conseguenze che quella à prodotte ai due individui che furono in lite: perchè esse importano un mutamento nell'insieme della loro esistenza, il quale a sua volta deve avere una qualche efficacia nel continuarsi e nello svolgersi de' rapporti, che quei due àno per avventura con altri individui. Distinto tale effetto, i rimanenti non sono che una gran parte di quelli già descritti, guardati da un diverso punto di vista. Eccoli: *l*) l'atto di coloro che si difendono dai turbolenti e li vincono, rende questi ultimi meno temibili, e più tranquille quindi le persone del luogo —: *m*) le quali, poi, sperano che il danno toccato all'aggressore lo rimuova da nuovi attacchi, e sia pure un esempio repellente, per quei che gli somigliano nelle tendenze —: *n*) le quali persone tuttavia, se l'altruismo è in esse molto pronunziato, di quel male àno un'impressione spiacevole —: *o*) e se al contrario sono egoistiche, d'istinti feroci, ne godono, e vi ritemprano il proprio carattere —: *p*) essendo grave il danno in parola, colpisce indirettamente anche la famiglia dell'aggressore, e ciò può nuocere alla quiete od alla prosperità del luogo —: *q*) questo danno, che spesso non si sopporta senza rancore per chi lo ha inflitto, da un lato accentua la inimicizia dell'offensore verso l'offeso, e dall'altro ne guasta sovente, o perverte, il carattere: e così si crea il germe di nuovi turbamenti alla tranquillità delle persone, che dimorano nel luogo della lotta.

In uno studio completo di Penologia, dopo avere illustrato a sufficienza questi effetti, occorrerebbe dalla « difesa umana » elevarsi a quella forma di « difesa sociale » in cui s'incarna la Pena, ed esaminare se essi tutti vi si mostrano, e ne gli stessi modi, o con quali cangiamenti. Di tale esame offrirà un piccolo saggio quel che stiamo per dire.

Degli effetti in discorso prendiamo a considerare quelli segnati colle lettere *n*, *o*, *p*, *q*, e vediamo se essi si trovano nella « difesa sociale punitiva ».

Per procedere con ordine, si faccia un'ipotesi: si ammetta un istante che si trovino anche in questa forma di difesa. Allora la Pena mostrerà un aspetto particolare, che non sarà grato ai cittadini i quali la vedono o la conoscono attuata, e inoltre, in

riguardo al male ch'è il suo contenuto, produrrà nella psiche uno stato di dispiacere. In altri termini, se anche dalla Pena sorgono gli effetti indicati alle lettere *n, o, p, q*, ciò importa che a quello insieme di stati intellettivi o sentimentali, che ce la rendono pregevole e gradita, se ne aggiungano alcuni altri, per cui si formi rispetto ad essa una certa ripugnanza. Come spiegheremo meglio più in là, questa ripugnanza nel fatto concreto è quasi un tutto indivisibile, ch'è molto difficile scomporre nei suoi elementi; ma noi ora possiamo considerare come tali ciascuno degli effetti notati alle lettere *n, o, p, q*. Allora sorge una distinzione, secondo che la Pena ferisce in modo diretto alcuni sentimenti, o dando luogo ad un ordine di idee per cui si conoscono le sue conseguenze dannose produce una modificazione relativa nel nostro intelletto, da cui consegue un nuovo urto ad altri sentimenti: e così la ripugnanza accennata, da questo punto di vista, si può distinguere in sentimentale ed intellettuale, quantunque poi infine essa si riduca sempre ad uno stato avversativo del sentimento.

Ma affrettiamoci ad esaminare se la ipotesi corrisponda alla realtà.

Cominciando dall'effetto indicato alla lettera *n*, cerchiamo di vedere se esso si produca dalla Pena, appunto come si produce dalla « difesa umana ». Qui si potrebbero recare molte prove, e illustrarle con analisi minuta: tra esse figurerebbe precipua quella che si à dallo attuale indirizzo delle discipline penitenziarie. Difatti non per il solo scopo dell'emenda queste tendono ogn'ora a restringere sempre più il male punitivo, e a limitarlo al vero necessario. Ma a noi basta una sola osservazione, molto modesta, nel campo psicologico. Le pene sono una sofferenza degli altri, tanto che penare e soffrire pajono sinonimi. Ora, se il sentimento di pietà è in noi elevato, ei deve turbarsene, come si turba per qualunque altra specie di danno altrui. Alcune cause possono indebolire, e ridurre anche ad un valore minimo il turbamento, ma di questo non ci occupiamo per ora.

Piuttosto guardiamo un lato diverso, e forse non ben conosciuto, della presente indagine.

Le prime volte che in noi si produce un dispiacere per il male di un'altra persona, ciò accade perché la guardiamo nel suo stato di patimento. Onde in un tal periodo non possiamo dolerci

di un male esterno a noi, se non per il riguardo che abbiamo dell'essere che ne viene colpito. Ma quando modificazioni di questo genere si ripetono continuamente nella psiche, è chiaro che ne deriva in ultimo un suo stato particolare, in cui non concorrono i vari riguardi delle persone danneggiate, ma solo l'astrazione de' loro elementi più comuni. Così quando ci troviamo di fronte ad un nuovo male, quello stato risorge e predispone in un certo modo i nostri sentimenti: noi, a prima giunta, repugniamo dal danno che abbiamo sott'occhio, non perchè è di Tizio o di Cajo, ma perchè è il danno dell'amico o del socio: la considerazione personale viene dopo, ed è nuova forza repellente che si sovrappone alla prima. Se ci serviamo ancora di questo modo di ragionare, noi vedremo mano mano formarsi altre forze, di una indole sempre più generale, e che saranno le prime ad agire: le altre, a cui si sovrappongono, e che rispetto a quelle prendono un carattere speciale, sorgeranno appresso a rinvigorirne l'azione, concorrendo tutte insieme al prodursi di uno stato definitivo: cioè, vedremo il male esterno a noi repugnarci ora perchè è di una creatura umana, dopo perchè è di un essere con cui abbiamo comune l'animalità, più dopo infine perchè è il male, per ciò solo, senza ulteriore riguardo. Così dal sentimento di pietà (e col concorso di altri elementi psichici, che qui non è il luogo di descrivere) si viene elaborando un nuovo sentimento, che solo per ricordarcene chiamerò di malalgia, il quale darà nell'avvenire la regola più elevata di condotta. Forse ora non è facile distinguerlo dal primo, con cui coopera, e però non s'avverte; ma la sua importanza, specialmente nelle discipline sociologiche, non può tardare ad essere ammessa.

Io ne ò fatto qui semplice cenno, per rendere più completo lo esame da noi istituito. Così abbiamo visto che quell'insieme di modificazioni psichiche, il quale, secondo la nostra distinzione, verrebbe a costituire la « ripugnanza sentimentale », non è solo formato dal sentimento di pietà, ma pure da quello di malalgia. Sarebbe interessante studiare il modo come operano entrambi, ma qui tale ricerca non ci è consentita: diciamo solo che essi nel maggior numero dei casi si rafforzano, con vario predominio, ma qualche volta pure si contrappongono. Noi possiamo recare un esempio, per mostrare quanto giovi il complemento eseguito, e per chiarire anche meglio le nostre idee.

Il Barone Garofalo nota (1) che la pena di morte, applicata a certi delinquenti, non offende ora la pietà: e ciò dimostra prima con alcune prove di fatto, e poi con un'osservazione psicologica. Di quelle toccheremo più tardi: per adesso occupiamoci di questa. L'egregio criminologo sostiene, che dall'estremo supplizio di alcuni criminali non venga lesa il sentimento di pietà, perchè è naturale ch'esso « derivato dalla simpatia, non esista per uomini che del tutto non ci rassomigliano » (2). A questa affermazione non si può sottoscrivere senza un'esplicita riserva. Perchè, specialmente nella forma troppo cruda ed assoluta, ella si scosta un poco dall'indirizzo attuale della Scienza, che a me sembra un vero progresso: oggi infatti il criminalista sa che il Delitto si produce per leggi fatali, e non guarda più con occhio d'orrore il grande delinquente, sottoposto più degli altri alle necessità criminogene, ma lo studia con cura vigile e lunga, e non ne afferma senza tristezza il pericolo sociale e la necessità di difendersi. Tanto più ch'egli non vede in lui una creatura affatto diversa dall'uomo normale, ma che se ne distacca solo per uno sviluppo incompleto o per una vera mancanza del senso morale, per la debolezza generale degli altri sentimenti, e per alcune anomalie morfologiche non sempre evidenti (3). Onde dire, come fa il Garofalo, che noi « appunto perchè umani e pietosi

(1) „Criminologia“, Torino 1885, pag. 46 e seg.

(2) Opera cit. pag. 48.

(3) Questo mi pare l'ultimo postulato della Psicologia criminale, ed a cui l'avvenire serba nuove conferme. Si veda in proposito lo scritto dell'esimio Prof. Ferri sui „Sentimenti ed affetti negli omicidi“, (Archivio di Psichiatria, ecc., vol. VII, fasc. V), di cui trascivo due brani: — „Dallo studio delle opere di psicologia criminale e soprattutto dalle mie osservazioni nelle carceri, è ritratto questa convinzione riassuntiva sugli uomini delinquenti, compresi gli omicidi; che cioè tolta la condizione anormale del loro senso morale, essi sono, per ciò che riguarda gli altri particolari sentimenti, presso a poco eguali agli altri uomini, specialmente delle classi sociali inferiori, ond'essi provengono nel maggior numero. — Vale a dire, che negli omicidi, all'infuori de' pazzi di cui ci occuperemo altrove, non manca, come pur sembrò alla immaginazione comune, nessuno de' sentimenti, buoni e cattivi, ond'è plasmata la psiche dell'uomo normale „.

non possiamo in lui riconoscere il nostro simile » (1) è trascorrere ad un'esagerazione palpabile. Ma forse si replicherebbe: — Concediamo pure che i cultori della Scienza non ripugnino da questi esseri anomali, e che non di raro li guardino anche con occhio pietoso: ciò non toglie però che la gran maggioranza degli uomini, quella appunto a cui bisogna guardare nell'attuale questione, nel massimo numero de' casi non abbia per loro alcun senso di pietà. Ricordando solo, che i nostri studi debbono precisamente mirare a correggere le opinioni di questa maggioranza, accetto ora la replica, perchè mi sembra conforme alla verità. Ma osservo, d'altro canto, che dopo le nostre indagini il suo valor pratico si è di molto ristretto: perchè essa vale pel sentimento pietoso, e non tocca l'influenza di quel suo derivato, che chiamai di malalgia. Io vedo punire un grande delinquente: il male, ch'è il contenuto necessario della pena, mi ripugna per la sua natura di male, e non per altro riguardo: posso ben metterlo in rapporto colla persona che lo soffre, e non avere di questa alcuna compassione: ma ciò non toglie che quella ripugnanza esista, ed abbia la sua efficacia.

Così abbiamo chiarito che l'effetto indicato alla lettera *n* non manca neppure nella Pena, e dà luogo ad una specie di ripugnanza, che si chiama « sentimentale ». Ora importa di determinare i limiti, entro i quali essa si avvera. Uno di questi, dopo ciò che abbiamo detto, si vede senza difficoltà: e riguarda il caso in cui il sentimento di malalgia operi solo. Perchè è vero ch'esso non dipende da quello di pietà, e lo si può avere anche di fronte al criminale più feroce: ma è altresì certo, che per la gran maggioranza degli uomini quel criminale non solo non desta alcun senso di pietà, ma può suscitare una decisa avversione: vale a dire che può formarsi uno stato psichico di natura contraria a quello di malalgia, che allora non manca del tutto, ma perde considerevolmente di forza. Un altro limite deriva dal carattere specifico di questa sofferenza, chiamata « pena »: perchè, se la pietà si origina in virtù di quello generico, in virtù di esso al contrario si producono alcune forze, che attenuano in

(1) Opera cit. pag. 48-49.

vario grado l'impressione pietosa. Le medesime si riannodano al disgusto o all'odio pel delitto, i quali sono più vivi quando nel determinarli a parte preponderante la idea religiosa. Com'è facile intendere, questo limite non riguarda il sentimento di malalgia. Viene infine il terzo, che si riferisce ad entrambi i sentimenti, e sorge anche dal carattere specifico: dal modo con cui si compie la sofferenza in discorso. Ed invero, del male che la Pena infligge, meno rare volte, noi non abbiamo conoscenza immediata, come accade nella « difesa umana »: notevole è la distanza tra esso e noi, e cresce come le attività sociali si rendono più energiche e varie. Donde due conseguenze: s'è lieve, od anche di una forza media, la sua energia, direi quasi, si perde nel cammino, ed in pratica non à su noi alcuna efficacia; l'è al contrario s'è grave, ma immensamente diminuita dalla particolare maniera con cui agisce.

Passiamo ora a studiare l'altra specie di ripugnanza, detta « intellettuale », perchè, in modo primario, è una reazione della mente di fronte ad alcuni lati non utili della Pena: ripugnanza, che proviene da' tre effetti distinti colle lettere *o*, *p*, *q*. Ciascuno di essi rappresenta un'influenza malefica della « difesa sociale punitiva »: sui consociati, sulla famiglia del criminale, sul criminale medesimo. Noi, per maggior chiarezza, li verremo guardando ad uno ad uno.

L'effetto della lettera *o* ci richiama a considerare se la Pena abbia un'efficacia dannosa sugli uomini liberi. Non si può negare che nei sedimenti più profondi del nostro carattere esista ancora un senso di crudeltà, che, a parte ogni cognizione scientifica, ci è possibile constatare col solo esame comune. Non c'è alcuno di noi infatti, per quanto di natura mansueta e gentile, che a certi momenti non si sia sorpreso in uno stato di compiacenza pel male altrui, quando abbiamo ragioni di querela o di odio contro la persona sofferente, e che si estrinseca allora nello spirito di vendetta, il quale, come nota l'illustre Lombroso (1), è tutt'altro che spento nelle razze umane superiori. Questa compiacenza si accresce in quella classe di uomini, la

(1) „ L'uomo delinquente „ Torino 1884; pag. 108.

più numerosa per ora, in cui il sentimento di pietà non è abbastanza sviluppato, e per la quale, anzi, non è ardito affermare, che qualche volta ella sussiste indipendentemente da ogni motivo di speciale rancore. Se badiamo, quindi, che nel maggior numero de' casi il ceto delle persone morali non è ben disposto verso i malfattori, dobbiamo riconoscere che esso (per il riguardo in esame) riceve un'influenza dannosa dalla vista della loro punizione, come quella che suscita tendenze belliche per gran parte sopite (1). Dico « dalla vista », per accennare ch'essa è il modo di conoscenza più importante, e veramente notevole; ma non escludo con ciò che altri modi possano avere la loro efficacia, come, p. e., la lettura del racconto molto particolareggiato di un'esecuzione capitale.

Esiste dunque l'influenza nociva da noi ricercata. Ed essa si mostra anche da un altro aspetto.

Sappiamo che l'imitazione è un fattore precipuo del carattere, specialmente nella giovine età, così degli individui come de' popoli. E quando lo Stato infligge un male per adempiere i propri fini, pone in essere un fatto suscettivo, come qualunque altro, d'imitazione. Questa accade con maggior frequenza negli ordini inferiori, perchè, nel complesso (dico « nel complesso », per esprimere una riserva che giudico opportuna), rappresentano la gioventù nell'età sociale: agisce su di loro in modo più facilmente dannoso, perchè identificano la Pena e la vendetta, o non vi scorgono che una lieve differenza, e perchè a tali idee si unisce una maggiore inchinevolezza (guardandoli sempre nel complesso) agli atti duri o violenti. Tutto sommato, ne' riguardi imitativi si conferma l'azione malefica, che la Pena à sugli uomini liberi (2).

(1) Limitatamente a certe forme di Pena, un pensiero analogo è questo di Lombroso: „ È verissimo che quando si esagerava nella crudeltà delle pene, non perciò si soffocava, anzi, si acuiava la tendenza al delitto comechè la ferocia umana trovasse uno stimolo ed un prestigio nello spettacolo della ferocia legale „. Ved. „ Sull'incremento del delitto ecc. „ Torino 1879; pag. 28.

(2) Or non è molto, il Correnti ricordava questo detto di Seneca: „ Videbis ea saepe committi quae saepe vindicantur „ (Rivista di discipline carcerarie, anno XVI, fasc. 4, pag. 223).

Così, dimostratala a sufficienza, non resta che in poche parole limitarne il valore.

Ogni causa à i suoi effetti, ma perchè di questi si tenga conto nella pratica è necessario che non siano troppo tenui: altrimenti non si avvertono. Quindi: non è dubbio per noi (per quanto possa ad alcuni sembrare paradossale), che sempre qualche effetto dannoso produca sull'evoluzione della psiche umana l'opera di un Ministero eccelso, che, per questo o per quel fine, al male risponde col male; ma, d'altro canto, siamo i primi a riconoscere tali effetti non essere discernibili che in rari casi, p. es., quando il male è grave ed eseguito in pubblico. Perciò tutti coloro che si occuparono della pena di morte, non durarono fatica a vederne la influenza sinistra sulle plebi spettatrici dell'esecuzione, e proposero che questa avesse luogo nel recinto delle carceri, o in altri luoghi appartati. E qui avversari e propugnatori dell'estremo supplizio sono pienamente d'accordo.

Segue adesso l'effetto segnato alla lettera *p*, che ci avvia a guardare un certo rapporto intercorrente tra la « difesa sociale punitiva » e la famiglia del criminale.

Il discredito od anche l'infamia, secondo la gravità della colpa, che accompagnano la sanzione penale, non si restringono a colui che l'ha meritato, ma, meno casi rarissimi, si estendono anche alla sua famiglia: e ciò, da un lato, condannandola all'isolamento, rende più triste lo stato morale ed economico di essa, e cresce quindi le occasioni al delitto; dall'altro, à un'efficacia psicologica funesta, degna di cenno speciale. Quando una famiglia à già dato al Crimine uno dei suoi membri, è probabile, io non dirò certo, che il germe di quello sia ancora negli altri: questo germe si feconda al calore di circostanze molteplici, ed una può essere l'esempio del primo delitto, che con lugubre fascino chiama e s'impone: e quando essa non basta (ecco quello che a noi importa notare), gli si aggiunge lo stato di solitudine e di onta, conseguenza della Pena, che inacerbisce gli animi di coloro che lo soffrono, vi accumula amarezze e rancori, e li dispone a vedere in ogni uomo un nemico. A volte si resiste anche a questo incentivo, ma spesso si cede, ed il nuovo maleficio compare.

La « difesa sociale punitiva » à dunque dal nostro punto di veduta, conseguenze dannose alla famiglia in modo diretto, e dannose alla Società in modo indiretto.

Quanto all'importanza pratica di esse, ce ne sbrigheremo in una sola parola. Noi crediamo che sia tutt'altro che lieve, e degna della più grande considerazione.

Così siamo giunti all'ultimo effetto, distinto colla lettera *q*: e dobbiamo vedere se la Pena agisca in maniera nociva sul criminale che vi è condannato.

Oggi non si dubita più d'alcuno influire certe forme punitive e certe modalità che le accompagnano in senso malefico, per il particolare ambiente ch'esse creano intorno al reo. E da qui uno studio lungo e coscienzioso, alla ricerca di altre forme e di altre modalità, per cui si possa invece migliorare il suo carattere. In tale studio, d'ordinario, non si bada che a due cause, cui si attribuisce il pervertimento del condannato: l'ozio, ed il contatto di persone immorali. Ma ad un esame più attento, io credo, non può sfuggire una terza: ed è il contenuto dolorifico proprio d'ogni pena. Anche gli uomini onesti vedono nella sofferenza di mali continui guastarsi il loro carattere, che perde principalmente di socievolezza. Nei criminali, questo è debole per natura: quindi, se la sensibilità è minore, il risultato che notiamo non manca per ciò: appunto perchè a produrlo in loro occorre una spinta più lieve. Solo conviene aggiungere che, tanto negli uni come negli altri, esso non è costante: nei primi, non ci si mostra, quando è alto l'ingegno e robusta la tempra psichica, per cui i mali della vita si guardano con serena fermezza; nei secondi, quando la moralità, nubilatasi per poco, à ripreso tosto il suo dominio, e giustifica nella pena inflitta la necessaria conseguenza di un fatto, del quale sente a pieno l'odiosità. Ed allora è certa l'emenda.

Rilevando questa terza causa, la ricerca presente assume nuovo aspetto, e ben più alto valore: perchè si chiarisce che la Pena à una cattiva influenza sul criminale, propria non solo di alcune forme di essa, ma inerente ancora a tutte le forme, per il carattere dolorifico della sua natura. Non è soltanto speciale dunque, come ora si crede, ma inoltre generale, qual derivante dalla indole medesima della Pena.

Riguardo alla sua efficacia concreta, diremo: che nella prima maniera, cioè in quella speciale (e lo avevamo già annunziato), è ora comunemente ammessa, tanto da dar vita a studi rigogliosi, ma che andrà sempre scemandosi, e mancherà affatto, come

questi studi toccheranno lo scopo pratico al quale mirano; che nella seconda maniera à pure, a nostr' avviso, un' indubbia importanza, ma che intanto non è oggi conosciuta, quantunque se ne abbia come una vaga intuizione, la quale forse concorre con altre cause, in grado anche tenue, a spiegare la tendenza umanitaria dell'epoca di restringere sempre più i confini del dolore punitivo. Tendenza innegabile, ch'è opportuno moderare, ma di cui vuolsi, senza vani rimpianti, studiare il profondo significato per l'avvenire della Pena (1).

Così lo studio de' tre effetti notati alle lettere *o*, *p*, *q*, nelle loro relazioni colla « difesa sociale punitiva », ci conforta a stabilire che quest'ultima à una triplice azione malefica: sui consociati, sulla famiglia del criminale, sul criminale medesimo. E ne nasce quella seconda forma di repugnanza, che dicemmo « intellettuale ».

Unendo questo risultato a quello già ottenuto, e che riguarda l'effetto indicato colla lettera *n*, e da cui sorge l'altra forma di repugnanza che chiamammo « sentimentale », si à il risultato generale che la ipotesi da noi fatta agli inizi delle presenti ricerche è conforme alla realtà delle cose.

Fermiamoci ora un poco, a guardare indietro il cammino percorso.

Più sopra, io indicai la necessità, per la conoscenza completa della Pena, di uno studio particolare del suo carattere difensivo, che a me sembra sin' adesso trascurato, e ne indicai pure il metodo, ch'io giudico più conveniente. Giovando ai fini del nostro tema, di tale studio, e con tal metodo, è eseguito brevissima parte: ed ora oso credere che basti ad indurre, almeno, l'utilità dell'intero. Perch'essa accerta che la Pena, per alcuni riguardi, à un'influenza nociva, lieve pure quanto si voglia. Ciò può essersi visto anche prima, ma non è la medesima cosa che derivarlo da un esame speciale, ed affermarlo di proposito e nettamente in una discussione scientifica: allora si à un nuovo

(1) Di questa tendenza si à prova in tutte le legislazioni penali odierne. Caratteristico in proposito è l'esempio del Portogallo (legge del 14 giugno 1884), che à stabilito una diminuzione generale delle pene.

elemento, dal quale non si può prescindere nello studio della Pena, e che mena forse a conclusioni alquanto diverse dalle ordinarie. Ne sarà una prova abbastanza limpida il sèguito di questo scritto.

Per adesso il nuovo elemento ci à dato la teoria di « repugnanza ». Un tal fatto psichico, non ostante i limiti nei quali si contiene, e che io, a scanso di esagerazioni, ò cercato di rilevare con cura, è immancabile negli uomini liberi a riguardo della Pena. Esso in modo chiaro però non è avvertito quando non concorra una data condizione: e quando è avvertito, non si conosce (lo accennavamo più addietro) come qualche cosa, che possa ragionarsi su varî principî, e distinguersi in varî elementi, ma come un tutto indecomponibile.

Qual'è intanto la condizione di cui parliamo?

Sino al punto in cui la Pena è necessaria alla « difesa sociale » (il che è identico alla frase: sino al punto in cui tale ci sembra), sfugge ogni suo lato cattivo, o, anche avvertito per poco, non à alcuna importanza: il bene che ne ricaviamo è così grande da non farci vedere, o trascurare, i mali che l'accompagnano. Ma s'ei per poco vien meno, è naturale che questi emergano, ed abbiano una grande efficacia. Il sentimento dunque della necessità della Pena soverchia quello della repugnanza verso di essa, lo comprime, direi, e gli impedisce di manifestarsi: e la condizione per la quale il secondo si fa vivo, e si afferma, è la mancanza del primo.

E viceversa, se il secondo si fa vivo e si afferma, vuol dire che il primo è già mancato.

La discussione da noi fatta quindi in questo paragrafo autorizza il seguente corollario, che giova porre in maniera esplicita:

Quando la Pena in genere, o qualcuna delle sue varietà, produce un sentimento di repugnanza, che si afferma con prove non dubbie nella vita pratica, essa, o quella sua varietà da cui si ripugna, non è più necessaria.

Così noi abbiamo ottenuto il secondo criterio, la cui ricerca ci eravamo proposto. Ed ora, da esso e dal primo, ci è dato il mezzo di conoscere se una pena qualunque non è giusta. Sapevamo ch'è tale quando non è necessaria: abbiamo appreso ora che necessaria non è quando eccita il sentimento di repugnanza: tutta l'indagine dunque non si restringe che a vedere se questa repugnanza esista o pur no.

Ma avanti di spingerci oltre occorre eliminare un dubbio, quantunque non molto grave. Si potrebbe opporre: — Voi ragionate sopra un'ipotesi, la cui realtà non avete dimostrato. Dite, che come le pene finiscono di esser necessarie alla conservazione sociale diventano ingiuste: ammettete con ciò ch'esse tutte, o alcune, volgano per indole propria ad un tal fine: e bisogna quindi che ne forniate le prove.

Rispondo, prima, col chiarire il mio concetto. La teoria da me offerta si basa su di un presupposto limitato: che certe pene necessarie in un tempo non lo siano in un altro posteriore: una volta ammessole, ella sta ferma. Ma il principio generale, da cui si evolve, contiene virtualmente una regola più lata: l'incostanza nella necessità esser la sorte di ogni pena. Ed io ò ragioni di aderirvi.

Quanto a le prove, che confortano il primo assunto, e che militano anche pel secondo, si riducono a tre. Una, di fatto, è la chiara tendenza della legislazione penale odierna, di sostituire le pene più elevate con altre meno gravi: una, si potrebbe dedurre dalla natura propria del Crimine, ma di cui non intendo far motto; perchè richiede lo studio speciale della natura in accenno, che qui non trova luogo, e mi condurrebbe sopra un terreno di controversie, al quale ora non mi giova venire: una, infine, si à dall'indole stessa della Pena, e di questa preferisco servirmi.

Qualunque sia la scuola a cui vogliamo appartenere, dobbiamo riconoscere che il valore della sanzione penale degrada colla civiltà: perchè mentre nelle epoche primitive è uno de' pochi mezzi, di cui lo Stato dispone per ottenere la sicurezza endosociale, ora, al contrario, funziona in una serie molteplice di ben diversi ed efficaci strumenti. Il concetto non mi sembra difficile: in un dato tempo poche armi si adoperano contro il Delitto, e a ciascuna va annessa una grande importanza; dopo se ne accresce il numero, ed ogni singola arme concorre in meno allo scopo comune, e di tanto perde in valore; e così di sèguito, da giungersi anche al punto, in cui quelle fra loro, ch'eran le meno efficaci rispetto alle altre, divengano pienamente inutili. E giacchè è a presumersi che la civiltà, nel suo ulteriore cammino, darà sempre nuove armi contro il Delitto, è logica, mi sembra, la regola: che i mezzi della « difesa criminale », lungo il corso

evolutivo, crescono di numero e perdono di valore. Applicata alla Pena, ch'è uno di quei mezzi, si dimostra come alcune delle sue forme, le più elevate, non possano conservare a lungo il grado massimo della propria importanza, ch'è la necessità per la « difesa sociale », e ci autorizza a supporre che poco per volta non lo potranno quelle inferiori, come la lotta contro il Crimine diverrà più variata e perfetta.

Volendo raffigurarsi in pratica come agisca la regola di cui parliamo, o, in altri termini, come avvenga il processo di degradazione nella necessità della Pena, bisogna immaginare una scala penale, dove l'apice rappresenti il massimo di forza e la base il minimo: l'indice che segna la necessità, e che in una certa epoca coincide coll'apice, avrà allora un movimento graduale di discesa, proporzionato e coevo all'estendersi della serie di strumenti, che lo Stato adopera contro i delitti. Ma l'immagine nel caso nostro corrisponde alla realtà, perchè la scala in accenno esiste, ed è precisamente la scala delle pene. Quella ch'è all'apice e ci dà il massimo di forza, noi chiamiamo più grave fra tutte: chiamiamo più lieve, quella ch'è alla base, e ci dà il minimo. Se concediamo dunque, che il movimento ora descritto si è già in parte tenue verificato, per essersi accresciuti (e di questo non è a dubitare) i mezzi della « difesa criminale », dobbiamo concluderne che l'indice della necessità si è ritratto dalle pene più elevate. Avremmo allora una ragione molto valevole, per dubitare che l'estremo supplizio non sia più oggi necessario. Ma non anticipiamo le nostre ricerche.

Quel che possiamo concludere per ora è ch'è diledguato il dubbio supposto, e che esce confermata, da quest'ultima indagine, la teoria da noi offerta.

#### IV.

Nei due paragrafi che precedono si tracciò, nelle sue grandi linee, la teoria della giuridicità delle pene. Meglio se ne determinerebbe l'indole ed il valore, se fosse coordinata ad un sistema perfetto di idee, che esaurisse lo studio della Pena. Non essendo ciò consentito per ora, mi limito ad aggiungere qualche spiegazione.

È spesso accaduto, che così nella vita pratica come nell'ordine più alto degli studi, avendo a parlare di alcuni istituti giuridici, si affermasse che in tanto sono giusti in quanto sono necessari. Io ò sott'occhio parecchi luoghi di autorevoli scrittori, recenti ed antichi, in cui trovo nitido questo pensiero; e lo vedo ripetuto anche riguardo alla Pena. Esso dà occasione a distinguere due forme di conoscenze positive. La prima, ed a questa si deve ascrivere il pensiero in accenno, è breve, veloce, intuita piuttosto che meditata, ristretta ad un posto secondario, e quasi non avvertito, nell'organismo delle idee di cui fa parte: non estendendosi a quelli che sarebbero i suoi confini naturali, à un valore negativo, perchè non riesce a schiudere nuove vie positive nel campo intellettuale, nè serve di presidio contro le influenze sempre vive del « metempirismo ». Per ciò, e non per sola sua forza, ei grava ancora sulla psiche dell'uomo. La seconda forma n'è l'opposto: in essa si vede il principio, e non si abbandona o trascura, ma si afferma colla maggiore insistenza, e si allarga ad un insieme di sviluppi, che aderiscono costantemente al punto di origine. A questa io spero che appartengano le idee da me sostenute. Mi pare, in altri termini, che se per lo passato alcuni pensatori compresero che la giustizia della Pena è la sua necessità, questa concezione restò in loro inoperosa, e sovente non impedì che le sorgessero accanto e si unissero a lei opinioni alla sua indole contrarie: mentre io l'ò esplicita, tentando di elevarla, per grandi linee, a dottrina compiuta.

Tal differenza si vedrà meglio nel nuovo modo, con cui porrò la questione, ch'è il nostro tema speciale. Ora ricordo solo, che dichiarata la necessità fondamento giuridico della Pena, noi osservammo prima cancellarsi ogni dualismo tra principio giuridico e principio utilitario, che sono una cosa sola guardata da diverso punto di vista, dileguare poi ogni concetto di « assolutismo » nel Diritto, ed in sua vece non semplicemente affermarsi (come qualcuno avea fatto) la « relatività giuridica », ma provarsi, raffigurandola nel caso concreto delle pene.

Per mostrare sempre più quanta importanza io dessi alla dottrina esposta, ò aggiunto a quella una parte che mi sembra affatto nuova, e per ciò, di proposito, la ò estesa ad una larghezza, che può parere forse esagerata, nei confini del lavoro. Perchè noi possiamo dire quanto vogliamo, che la necessità è il carat-

tere il quale giustifica la Pena, se non intendiamo, e diamo prova d'intendere, il bisogno di un segno concreto, con cui si determini quando esista la necessità, quei detti rimangono perfettamente oziosi, e mostrano che tali desiderano di rimanere. Tra i criteri escogitabili, io credo quello della « repugnanza » il più idoneo.

Ma bisogna, per un momento, considerare anche la nostra teoria rispetto alla dottrina abolizionista.

In essa abbiamo distinto due parti, l'una, cardinale, che contiene il principio giuridico, l'altra, secondaria, che racchiude quello politico od utilitario: o, meglio, abbiamo rilevato com'ella si ordinasse in questa distinzione. E questa, dalle cose dette fin qui intorno alla giuridicità delle pene, si addimosta erronea.

Esaminando con interesse quel gruppo di argomenti politici, che gli abolizionisti oppongono all'estremo supplizio, noi abbiamo fatto supporre ch'essi, piuttosto che politici (ed usavamo allora, è quasi un di più il dirlo, questa parola nel senso comune, e non in quello inteso da noi), fossero strettamente giuridici: ed anche ciò viene provato colla teoria esposta. Il lettore può farne la verifica per suo conto. Inoltre, abbiamo riconosciuto in quel gruppo un valore positivo all'argomento della irreparabilità della pena di morte (capitolo primo), e della mancanza di forza esemplare (capitolo secondo): ora, rientrando essi nel vasto concetto della necessità della Pena, à nuova luce quel valore. E si comprende infine che il gruppo in discorso, se si fosse considerato con vedute meno anguste, si sarebbe esteso a ben altri svolgimenti, toccando più nobili cime nel dominio della Scienza.

## V.

Fermato che la necessità della Pena non è assoluta, così nel genere come nelle singole specie, ma varia, e varia con lei la sua giustizia, è chiaro che questa, per ciascuna pena, è relativa allo stato dell'organismo sociale. Onde l'unico modo scientifico di

elevare il problema dell'estremo supplizio è il seguente: — È giusto nelle condizioni attuali della Società? (1)

Si è già detto qualche cosa di analogo a questo modo di vedere. Ricordo, a cagion d'esempio, i due brani del Carrara (2) che trascrivo: — « Dal principio che noi opponiamo alla pena di morte è manifesto per chi sappia intenderci che noi non impugniamo la pena di morte in un modo *assoluto* (3) ma soltanto *relativo*. Noi l'ammettiamo come possibilmente legittima secondo la legge di natura quando è *necessaria* alla *conservazione* di altri esseri innocenti; ch'è quanto dire ammettiamo la sua legittimità per la *necessità della difesa diretta*, la quale dovendo riconoscersi nello individuo non può senza contraddizione non riconoscersi nella autorità ». . . . « Ora noi ammettiamo che la *necessità della difesa diretta* possa avere esistito in altri tempi e possa esistere anche oggidì in altri luoghi ed in condizioni eccezionali; ma non siamo convinti che oggi appo i popoli culti e bene ordinati esista una tale *necessità*: siamo invece convinti del contrario: e più siamo convinti in faccia alla ragione che non si deve uccidere il colpevole finchè è *dubbioso* il concorso di quella *necessità*. » — Quella ch'io noto, è un'analogia interessante a chi studia la continuità della Dottrina penale, e cerca ricavarne l'intelligenza chiara e spregiudicata delle sue varie fasi, ma non conviene per ciò esagerarla. Di fatti l'opinione dell'illustre Carrara, che la pena di morte possa essere giusta in un'epoca e ingiusta in un'altra, solo apparentemente coincide colla mia: essendo ben diversa la loro intima natura. Per me è un semplice corollario della teoria della giuridicità delle pene, che è esposto, ed a cui non potrebbe aderire il venerando Maestro, il quale la deriva invece da una distinzione tra « *necessità materiale* » e « *necessità*

(1) La domanda potrebbe ridursi alle parole: „ È giusto? „, senz'altro; anzi questa forma sarebbe allora più propria, quando si ammettesse che colui che la pronuncia si riferisce sempre al suo ambiente sociale, e che tolta tale relazione essa non avrebbe più senso, e non si potrebbe quindi rispondere. La specificazione della società che si contempla, distinguerebbe allora un solo ordine di domande: quello delle indagini storiche.

(2) „ Programma ecc. „, P. G., vol. II, Lucca 1877; § 661.

(3) Ora e dopo il corsivo di alcune parole è sempre dell'Autore.

morale », che non à luogo, a mio umile parere, nel nostro campo. La « *necessità materiale* », nel senso del Carrara, può giustificare la morte del delinquente come strage, e non come pena; perchè il Diritto punitivo si fonda unicamente sulla « *necessità morale* ». Onde quando parliamo di « *difesa diretta* » noi sconfiniamo dai suoi domini. Mi pare che la conferma di questo pensiero sia in fondo alle seguenti linee dello stesso Carrara: — « La differenza che corre fra le ragioni che permettono la strage di un uomo *jure bellico* pei bisogni della *difesa diretta*, e le ragioni che la interdiccono quando si vuole consumare *jure giudiciali* col pretesto della *difesa indiretta*, si dimentica o si maschera da coloro che oggi volendo conservata come pena *ordinaria* in un Codice per certi delitti comuni la morte non cessano di recare innanzi le paure del brigantaggio organizzato, delle guerre civili, e simili » (1).

Altri scrittori invece ànno seguito una strada, la quale doveva condurre alla posizione del problema, ch'io credo più esatta, e per un passo solo non vi sono giunti. Ne indico due: Romagnosi e Ferri.

Romagnosi scrive: — « A che dunque si riduce la cosa? — A vedere se di fatto possa accadere il bisogno ossia la *necessità* di adoperare la pena di morte. Ma qui ognuno si avvede che il campo della questione è cangiato. Non si tratta più di vedere se esista il diritto di punire fino alla morte, ma bensì se *esiste il bisogno* (2) di esercitare questo diritto. — Voler trattare questa quistione in un senso assoluto e generale è una vera goffaggine. Volere poi negare indefinitamente questo bisogno, sarebbe lo stesso come dire in chirurgia non potersi dare il caso di dover fare l'amputazione di un membro o dell'uso di un cauterio. Diciamo di più: nè in tutti i luoghi nè in tutte le circostanze nè in tutte le età delle popolazioni possono accadere le stesse *necessità*, gli stessi stimoli e lo stesso grado di forza impulsiva a delinquere; e però nè sempre nè dappertutto esister può la *necessità* di usare la stessa specie e lo stesso grado di forza ripulsiva di pene. (3) » Non è difficile a chiunque, per poco iniziato alle

(1) Opera cit.; § 661, nota 1.

(2) Il corsivo è dell'Autore.

(3) „ Memorie sulle pene capitali „, § III e IV; nel libro della „ Genesi „, Prato 1843, pag. 508.

dottrine del Romagnosi, notare come avendo egli ammesso, che la necessità della pena di morte varia ne' tempi, dovea concluderne che varia con quella la sua giustizia, e non separare l'una cosa dall'altra. Perchè nel sistema dell'Autore esse sono inseparabili, e tutto il libro della « Genesi », degnissimo di studio anche oggi e in Italia specialmente, è sempre lì che lo prova. Giova anzi riferirne alcune linee: — « La necessità dunque è *cagione unica* (1) del diritto. *Cessata* adunque la necessità, il diritto stesso non esiste *più*. Ogni atto adunque nocivo che contro di un uomo si eseguisse a motivo di difesa *oltre* la necessità, sarebbe *senza diritto*. » (2) . . . « Ma la pena debb'essere *necessaria*, per essere giusta. » (3)

Il prof. Enrico Ferri, che nella presente questione à visto con tanta lucidità d'ingegno, crede non repugnare la pena di morte « in modo assoluto al diritto, perchè quando la morte altrui sia assolutamente necessaria essa è perfettamente giusta, come nel caso di legittima difesa, sia individuale sia sociale (4). » E in questo breve pensiero c'è quanto occorre. Esplicandolo appena, se me lo consente la gentile benevolenza dell'illustre scrittore, abbiamo che la pena capitale (come, del resto, qualunque pena) in senso assoluto non è giusta nè ingiusta, ma è tale solo in rapporto alla sua necessità. Esplicazione ch'io credo utile, perchè dà alle nostre idee un corso più diritto e più fermo. Ed invero, se dopo averla enunciata potessimo ammettere, come fa il Ferri (5), che la pena di morte non è più oggi necessaria, dovremmo anche concluderne ch'è ingiusta affatto: ed allora vorremmo modestamente dissentire da quell'unanimità nel ritenerla « legittima di fronte ai principî », che il prof. Ferri (6) attribuisce alla scuola positiva.

Ho voluto far seguire la posizione del problema da questi cenni illustrativi, non solo per chiarirne meglio la vera indole (e

(1) Il corsivo è dell'Autore.

(2) „ Genesi del Diritto penale „, Prato 1843; § 53.

(3) „ Genesi ecc. „, Prato 1843; § 326.

(4) „ I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale „, Bologna 1884; pag. 520.

(5) „ I nuovi orizzonti ecc. „, Bologna 1884: pag. 521-22.

(6) „ I nuovi orizzonti ecc. „, Bologna 1884; pag. 520.

in cui emerge sempre più il carattere della teoria giuridica delle pene, alla quale essa s'informa), ma anche per mostrare il bisogno che sia enunciata in modo netto e preciso. Io credo che il non avere inteso a sufficienza questo bisogno, e lo avere accettato la questione senza beneficio d'inventario dalle scuole precedenti, e nei termini medesimi in cui quelle l'avean collocata, sia stato una delle più importanti ragioni, che impedirono alla nuova scuola di spiegare tutta la sua energia virtuale in questa materia, e di produrre una dottrina concorde e sicura.

## VI.

Applicando le cose dette fin qui alla pena di morte, e stabilito chiaramente come si deve intendere il problema della sua giustizia, a risolverlo ci bisogna conoscere se la detta pena sia più oggi necessaria; vuol dire che, usando il criterio da noi stabilito, non ci rimane che un'ultima indagine, e concerne la repugnanza che da essa può derivare.

In questa indagine inoltriamo gradatamente.

Rileviamo prima l'indole particolare dell'estremo supplizio.

Io, che rileggo sempre con vivo interesse le pagine più eloquenti di quei venerandi uomini, i quali furono per tanti anni sulla breccia a combatterlo, credo di aver discusso qui con molta pacatezza e serenità d'animo il grave problema: e credo altresì, e fermamente, che non pecchi di sentimentalismo (parola che del resto sarei molto cauto ad usare) chi dopo aver tutto ponderato, di nulla preoccupandosi che non sia la ricerca del vero, affermi essere nella pena di morte, rispetto alle altre, qualche cosa di anormale e di eccezionale. Ben diverso è infliggere all'uomo un male, qualunque ne sia la durata e la gravità, pei fini sociali, e ben diverso è sopprimerlo addirittura. Quando Diderot scriveva: « il malfattore è un uomo che bisogna distruggere, non punire » (1), dovea forse pensare che alla uccisione del delinquente non convenisse il nome di pena, ma piuttosto quello di strage

(1) Ne trovo menzione ne „ I nuovi orizzonti „ di Ferri, che la ricava dal lavoro di Masi: „ Studi e ritratti „, Bologna 1881.

giuridica, come Carmignani si piaceva di chiamarla. Il Barone Garofalo, che oggi è fra i più convinti sostenitori dell'estremo supplizio, crede che esso sia l'unico avanzo del taglione (1). E il vedere come anche in tempi meno pietosi de' nostri ei sia stato oggetto di ripugnanze e proteste, rafforza meglio l'idea, che si scosti dal tipo comune delle pene. Gli ateniesi « avuta notizia che i popoli d'Argo aveano condannato cinquecento de' loro concittadini alla morte, porsero pubbliche preci agli Dei, perchè allontanassero dal loro cuore sì funesto disegno (2) ». Nell'antico Egitto un re « avuto dagli Dei in sogno l'ordine di fare uccidere uno de' propri sudditi, interpreta questo sogno come comando del Cielo di scendere dal trono (3) ». « Allorchè il mondo era minacciato di restar sommerso nella barbarie Isac l'angelo, Giov. Commeno, Zenone il filosofo illustrarono la porpora imperiale col loro desiderio di far cessare la pena di morte. » (4) « Da molte leggi del Codice Teodosiano rilevasi, che gli Ecclesiastici usurano spesso la forza per sottrarre i condannati al patibolo ». (5) « Atenagora, al terzo secolo, costata la ripugnanza generale de' cristiani ad assistere a tali spettacoli. Tertulliano li dissuade dall'intervenirvi, ed insiste sul pericolo d'immolare degli innocenti; e San Cipriano pronuncia queste notevoli parole — *Altravolta gli infedeli morivano sotto la scure, oggi gli orgogliosi ed i superbi periscono sotto la scure spirituale della Chiesa quando ne sono banditi. Non appartiene che a Dio di spezzare i vincoli che ci legano alla terra* ». (6) Latanzio scrive: « non importa che si uccida di ferro o di parola, ch'è proibito senza

(1) Opera citata; pag. 57. Così pensa anche Bovio: „ Saggio critico del diritto penale „, Napoli 1883, pag. 41; ed altri scrittori, specie tra gli abolizionisti. Noto il Bovio perchè offre questa singolarità: che nell'osservare come la pena di morte riproduca le leggi del taglione, vede „ l'unica confutazione possibile „ di essa.

(2) Carmignani: „ Lezione accademica sulla pena di morte „, Pisa 1836; pag. 20.

(3) Carmignani: Opera cit., pag. 21.

(4) Carmignani: Opera cit., pag. 21.

(5) Carmignani: Opera cit.; pag. 120 nota 18.

(6) A. Rolin: „ La pena di morte „, traduzione italiana, Lucca 1871; pag. 18.

eccezioni, è nefario uccidere un uomo che Dio volle santo ». (1) E molti altri fatti si possono riferire, specialmente riguardo all'avversione, che ebbe per la pena capitale la Chiesa cristiana primitiva (2).

Noi dunque, dando un primo sguardo al carattere di questa pena, cominciamo ad ammettere come ragionevole che essa, in alcuni luoghi, e per alcuni ceti di persone, non venga accolta con simpatia: cioè, l'idea di ripugnanza si forma per un momento nell'animo nostro, ma, debolissima, senza contorni precisi, non vi rimane a lungo. Procediamo quindi, per ottenere, s'è possibile, una conoscenza meno imperfetta.

Bonneville di Marsangy scrive: — « La storia ci mostra la diminuzione continua della pena di morte a misura che si compie il progressivo ed incessante sviluppo della civiltà » (3). È difficile dubitare che proprio questo sia l'insegnamento di essa: occorre solo chiarirlo, ed indagarne il significato scientifico. Quando si dice « diminuzione » della pena capitale, si usa una parola molto lata, che include l'idea di un meno nell'estensione e nell'intensità: si afferma, dunque, che si è ristretto il suo dominio pratico, cioè, il numero de' casi in cui à luogo, ed insieme il contenuto dolorifico, che ne forma una varietà ben distinta da ogni altra. Ignoro se così pieno è il concetto dell'egregio scrittore: ma le sue parole vi corrispondono, ed io le accolgo con questa interpretazione. Nè altrimenti si potrebbe: perchè lungo il corso evolutivo della Società noi vediamo, non solo applicarsi la pena di morte sempre con frequenza minore (eccetto le epoche anormali, in cui il corso devia), m'anche un continuo suc-

(1) In Ellero: „ Sul Beccaria e il Diritto penale di Cesare Cantù „ opuscoli criminali, Bologna 1881, pag. 119.

(2) Chi osservasse che la Comunione dei Cristiani, per le origini le tradizioni lo spirito delle leggi ed i riti, dovea più che ogni altra società ripugnare dalla pena di morte, direbbe cosa esatta, e da non trascurarsi in un lavoro puramente storico. Ma da ciò l'anormalità della pena verrebbe confermata, non scossa.

(3) Traduz. italiana della „ Rivista di discipline carcerarie „, anno XVI, fasc. 1-2, pag. 86.

cedersi di forme ognor meno crude d'esecuzione (1). E difatti, quantunque sia già abbastanza mite quella dell'epoca nostra, pure si escogitano nuovi rimedi, per cui il condannato manchi alla vita nel modo più umano. Qualche anno addietro Mr. Charton propose al Senato francese di sostituire alla ghigliottina un mezzo più rapido e quindi meno doloroso, e nel momento in cui scrivo leggo che in America, per tal riguardo, pensano già all'elettricità. Ponendo dunque su di una medesima linea lo sviluppo del sentimento sociale (uso la parola nel senso più completo), e quello della pena di morte, essi si muovono in direzione opposta: il primo avanza e il secondo indietreggia, quello guadagna terreno e questo lo perde.

Noi possiamo ora stabilire un corollario, che racchiude una discreta nozione del fatto, il cui esame ci occupa: il sentimento avversativo della pena di morte si eleva colla civiltà.

Se si determina qual'è il valor pratico del corollario, si completa questa nozione, e si accenna al posto che deve avere nella teoria filosofica delle pene. Pel passato, ne sappiamo quanto occorre: è in virtù di quel principio avversativo che l'estremo supplizio « diminuisce » costantemente. Ma si avvia esso nell'avvenire ad un risultato ultimo e decisivo? E qual'è?

Tra le considerazioni colle quali l'egregio Charton sussidiava la proposta, di cui è cenno più sopra, mi giova notare la seguente: — « Fra cento anni, leggendo che ai nostri giorni si tagliava la testa in nome della legge, lo stupore de' nostri nipoti sarà tanto grande quanto è grande quello che proviamo noi, pensando che cento anni or sono si esitava ad abolire la tortura » (2). Svilgendo più estesamente l'idea, che anima quest'osservazione, potremmo dire anche noi, che dopo altri cento anni gli uomini più liberi e più illuminati stenteranno a comprendere, come ci sia stata un'epoca, nella quale società piene di vita e di energia si siano intese così deboli di fronte a pochi inconciliabili nemici,

(1) Nella conferenza del Weber sulla pena di morte (traduz. italiana, Lucca 1874), da pag. 7 a 10, sono enumerate moltissime forme di supplizio estremo, che già furono in uso, e che la civiltà, procedendo, spinse ad una ad una nei domini della Storia.

(2) In Garofalo: Opera cit.; pag. 449.

da credere di non potere essere tranquille che spegnendoli. E con ciò voglio rilevare, che la soluzione del quesito posto or ora è nella natura stessa dei principî che abbiamo accolto, e non è quindi difficile: se ammettiamo che la civiltà, per sua indole propria, esige in ogni periodo di progresso forme sempre più miti, e così toglie ognor qualche cosa a quell'unità primitiva che si dice pena di morte, dobbiamo concluderne che a un certo punto essa finirà per ridurla a zero. E qui, senza alcuna pretesa, invoco l'attenzione degli studiosi. Sarà bene intanto riannodare il fenomeno di cui parlo alla sua legge: posto un essere chiamato A, il quale varia forme di continuo, si giunge ad un termine in cui ei si estingue come A, per dar vita ad un altro essere che chiameremo B. Legge, che è ora necessaria al pensiero umano, per spiegarsi la infinita produzione degli individui cosmici, e il principio continuativo, che li unisce in un'armonia suprema e meravigliosa.

Ora, io credo, siamo non troppo male preparati, per esaminare il rapporto che corre nell'epoca nostra tra i sentimenti morali e la pena di morte.

Qualcuno, che avesse fretta di concludere, potrebbe dire che la ricerca è già pregiudicata, perchè dall'insieme delle idee svolte si rileva, come, se una ripugnanza c'è, è piuttosto per la forma della cosa che per la cosa in sè stessa. Prescindendo dall'osservare, che chi discorresse a questo modo avrebbe un concetto erroneo della forma, derivato da un altro più erroneo della sostanza (non così raro forse come si crede), noi dobbiamo innanzi tutto negare, che le idee esposte pregiudichino in quel senso la questione. Al contrario, esse escludono interamente il pregiudizio di cui si parla: stabilendo che i continui cangiamenti di forma comprimono sempre più l'entità dell'estremo supplizio, sino a che la cancellano affatto. Ed invero, a parte la legge filosofica sopra ricordata, scendendo nel campo della realtà materiale, non c'è un'epoca nella Storia, e non ci può mai essere, e non è dunque nemmeno immaginabile, in cui la pena di morte, o qualunque altro istituto, ci ripugni per sè stessa, per la sua intima natura: appunto, perchè noi non percepiamo gli oggetti del mondo esterno che nella varia forma nella quale si impersonano, ne è consentito di percepirli altrimenti. Quindi, se in un dato periodo storico crediamo di avversare l'estremo suppli-

zio nella sua forma e non nella sostanza, separando così l'una cosa dall'altra, ciò accade: in primo luogo, perchè questo modo di concepirle è un'abitudine del nostro intelletto, che la Scienza rifiuta ma spiega; secondo, perchè allorquando diciamo che nella sua sostanza non ci ripugna, senza accorgercene, ce la rappresentiamo in una nuova forma, che non urta il nostro sentimento morale.\* E difatti, se arriviamo ad un'epoca, in cui non è escogitabile una forma ancora più mite e ristretta, allora non facciamo più la solita distinzione: e si dice che la pena di morte ripugna, senz'altro.

Intendendo a questo modo i principî fermati, si viene a restringere anche a due soli punti la indagine che ci siamo proposto: non si tratta che di vedere se la forma odierna, in cui la civiltà costrinse la pena di morte, si può nel futuro sostituire da altra forma più mite e più ristretta; e se essa urta i sentimenti morali.

Cominciando dal primo punto, conviene si ricordi che noi abbiamo usato ed usiamo la parola « forma » in un senso largo, ch'è il più completo nel nostro caso: quindi, abbiamo ritenuto, come due elementi inseparabili nell'idea di essa, la varia misura e il vario modo di applicazione. Quanto a quella non sorge dubbio: dacchè è ammesso da tutti, senza alcuna voce discorde, che i limiti dentro cui si eseguisce ora la pena di morte non si possono maggiormente restringere (1). Anzi qualche reputato scrittore trova, che dovendo questi conservarsi, perchè il ritorno alle serie proporzioni di altri tempi è divenuto « una vera impossibilità morale » (come dice con frase molto felice), il miglior partito sia di sopprimerla addirittura. E si noti che, in fondo in fondo, ciò è l'unica ragione per cui egli si dichiara abolizionista (2). Circa poi al modo col quale l'estremo supplizio

(1) Da una pubblicazione fatta nel 1881 dalla società Howard il prof. Ferri ricava alcuni dati (Vedi „ I nuovi orizzonti ecc. „; pag. 526-27 in nota). Secondo essi i vari paesi si possono dividere in due categorie: in quelli della prima — come, p. e., in Francia, Spagna, Inghilterra — le condanne capitali si eseguono in misura molto ristretta; in quelli della seconda — come p. e., in Italia, Austria, Baviera — si eseguono così raramente, che senza dubbio l'Istituto punitivo ne perde di forza e di autorità.

(2) „ I nuovi orizzonti ecc. „, Bologna 1884; pag. 530.

si attua, di qualche lieve miglioramento è suscettivo senza dubbio: ed abbiamo visto infatti più sopra, come si pensi di surrogare il mezzo della decapitazione con altri più pronti e meno dolorosi. Dico « lieve miglioramento », perchè di questo solo si tratta: il principio, pel quale al condannato si deve risparmiare ogni inutile dolore, è già consacrato nella pratica odierna: non si può tentare che di renderne più perfetta l'esecuzione. Tentativo, per altro, ch'io non affermo debba riuscire in modo assoluto: perchè, a chi bene vi mediti, non sembrerà impossibile, e forse neppure difficile, il caso, in cui il delinquente rifiuti con mano tremante di accostare alle sue labbra il nappo avvelenato, e preferisca invece la ghigliottina. Darsi la morte non fu mai coraggio comune. Tutto sommato dunque, e ricongiungendo ad unità i due aspetti della medesima forma, io non credo ardito il sostenere che se da questa oggi ripugna una classe, o l'universalità de' cittadini, essa ripugna ancora da qualunque altra forma immaginabile: e vuole quindi che la pena di morte scompaia.

Veniamo al secondo punto, ch'è il terreno pratico della questione, e ne à perciò tutte le difficoltà. In esso, se ci piace di offrire uno studio alcun poco severo, dobbiamo proceder cauti, e mentre quasi tocchiamo il termine della nostra fatica, frenando ogni impazienza, andar più guardinghi e sospettosi. Ed allora, in primo luogo, rendiamoci conto preciso di quel che vogliamo. Ci bisogna conoscere qual'è ora il sentimento pubblico, cioè della maggioranza de' cittadini, nei popoli civili, rispetto all'estremo supplizio? In questo caso si deve subito confessare che la Scienza non può, nel suo stato attuale, dare una risposta certa al grave quesito: non tanto, come qualcuno à creduto, perchè mancano le prove necessarie (che si potrebbero, ad ogni modo, ottenere), ma perchè le sarebbe enormemente difficile il verificarne la sincerità. Se al contrario vogliamo restringere la conoscenza di cui è parola ad un determinato ordine sociale, quello ch'è più direttamente impegnato nella controversia, o per l'indole de' propri studi, o per elevate funzioni di Governo che in un modo o nell'altro costringono a darle una soluzione, noi ci poniamo, è vero, in un campo limitatissimo, ma dove, per quanto si può ordinariamente, è lecito sperare risultati certi. Perchè qui le prove non mancano, e costatarne la sincerità è opera facile, come or ora spiegheremo. Ma ci basterebbe poi tale esame parziale? Concediamolo per un momento, e riassumiamone le conseguenze.

Dico « riassumiamone », perchè a questo si riduce tutto il lavoro: e volere allargarne i confini sarebbe un lusso di erudizione inutile, e non coerente all'indole di questo scritto. Mi limiterò dunque a registrare due fatti, che non si possono per nulla negare.

Il primo è che la grandissima maggioranza de' pensatori, i quali si sono occupati della pena di morte, le si dichiararono contrari: tanto che qualche anno addietro la questione nel campo della Scienza sembrava quasi chiusa. E qui torna opportuno ricordare la scuola abolizionista, in Italia e fuori, non solo come esempio di memorabile operosità e di fede tenace a noi giovani, cui le onorate tradizioni degli avi chiamano a forti doveri, ma ben anco come un fatto storico, che conviene giustamente apprezzare. Io ò cercato di chiarire, nella prima parte del lavoro, come non potesse raggiungere le alte vette della verità scientifica la teoria di quella scuola: ma non segue da ciò, che un'opera per tanti anni continuata, con una letteratura così estesa, così dotta, così ingegnosa, non abbia il suo profondo significato. Ed è questo. Repugnavano dalla pena di morte i valentuomini, che, da Beccaria sino a noi, si levarono a combatterla: la cosa, per sè medesima, prima ancora di considerarla e discuterla, offendeva i loro sentimenti (1): pareva un fatto odioso che un uomo si uccidesse per difendere la Società. Onde avea ragione di dire Carmignani che « la dottrina per ben discutere il dritto di questa pena è tutta nel cuore dell'uomo » (2). A conferma del mio asserto, potrei riportare, se ce ne fosse bisogno, moltissimi luoghi de' più autorevoli abolizionisti, ma non credo d'insistere: perchè dall'esame generale della scuola emerge, in modo abbastanza chiaro, come la repugnanza sentimentale influisca gran-

(1) Mentre ricopiavo questo capitolo, e gli davo forma definitiva, mi sono giunte le lezioni sulla « questione della pena di morte » dell'illustre Professor Pessina, cortese dono dell'Autore, che qui mi piace ringraziare. Sono un lavoro importante, degno in tutto del chiaro criminalista. Quel che mi è parso davvero notevole è ch'egli, prima di esporre gli argomenti in favore della tesi abolizionista, crede opportuno di rilevare l'avversione che la pena capitale suscita nella presente civiltà. Quantunque ciò non sia per lui un fatto che ne addimostri la ingiustizia, evidentemente è sempre qualche cosa che lo colpisce, e che gli par degna di maturo esame.

(2) Opera cit.

demente nella genesi e in tutto il corso del suo sviluppo. E ad essa per molta parte va attribuita la pertinacia indomabile, la eloquenza commovente, il fervore d'apostoli, che caratterizzarono la scuola. Dico per molta parte, perchè non bisogna, del resto, trascurare l'ambiente scientifico nel quale ebbe luogo la ripugnanza accennata: la dottrina dello « individualismo », che prima di tutto dovea condurre a proclamare la « inviolabilità della vita umana », è il terreno acconcio dove feconda quella tendenza avversativa, la condizione necessaria per cui si esplica: sono, quindi, l'una e l'altra due concause, che non si possono separare, perchè s'integrano a vicenda. Così nel campo pratico completiamo lo studio dell'origine dello « abolizionismo »: e, ricongiungendoci a quanto dicevamo nella prima parte di questo lavoro, intendiamo perfettamente ciò che allora ci sembrava oscuro, ma degno d'attenzione.

Intanto le espressioni di cui io mi sono servito non escludono che alcuni pensatori, rispettabili per ogni lato, abbiano difeso l'estremo supplizio. Ò studiato con viva premura i loro argomenti, e di tale studio, con i criteri detti a suo luogo, ò esposto la parte che a noi interessava (1). Ma, comunque autorevoli, i pensatori di cui parlo formano, rispetto al numero degli abolizionisti, una minoranza molto esigua, che si è sempre venuta assottigliando. E perderà quel poco di forza che le rimane, come nella scuola positiva di Diritto penale andrà maturando un lavoro di raccoglimento, che, iniziato e compiuto nel suo seno dai suoi stessi seguaci, servirà a provarne meglio la energia vitale e la missione storica.

L'altro de' fatti, che dovevo in questo luogo registrare, riguarda gli uomini i quali rivestono alti uffici di Governo. Nei limiti è quasi uguale al precedente: perchè, prescindendo da ogni corredo di nomi, non si può sul serio negare che la gran maggioranza di quegli uomini oggi avversa la pena di morte (2). E

(1) Recentemente, da un altro pensatore, si è sostenuta la pena di morte. Ma nulla si è aggiunto agli argomenti da noi esaminati. Ved. G. Caracciolo: « La pena di morte nella imputabilità e penalità », Monopoli 1886.

(2) A chi voglia erudirsi delle vicende che la questione dell'estremo supplizio à attraversato presso i Governi ed i Parlamenti degli Stati moderni, è utile il libro del Prof. Pierantoni: « La pena di morte negli Stati moderni », Napoli 1877.

l'uso continuo delle grazie, colle quali i Capi degli Stati ne impediscono quasi sempre l'applicazione, n'è un segno caratteristico.

Qui potrebbe nascere un dubbio, in merito alla sincerità della prova, che riguardo al primo fatto, per la sua natura medesima, non à luogo. Si direbbe: — Vero è, che l'ordine di persone investite dalle più alte funzioni pubbliche si dichiara, in maggior numero, contrario all'estremo supplizio: ma bisogna pure vedere se l'opinione di costoro sia spontanea, o invece non vogliasi attribuire a preconcetti ed influenze, che la rendono quasi artificiale (uso questa parola, non esatta, per esser più chiaro). Io non mi dissimulo la gravità di tali dubbi, guardati nel loro carattere generale: e perciò ò creduto, quando si vogliono riferire a tutto il campo sociale, che la Scienza fosse ora impotente a risolverli. Ma non è questo il caso nostro: adesso non si considera che una piccola zona di quel campo, e quella appunto, che meno di ogni altra offre occasione a dubitare. Perchè gli uomini, i quali v'anno posto, per le necessità dell'ufficio, per la saldezza dell'animo, per l'ingegno (che eccetto casi anormali, non può essere comune), per il grado, per l'abitudine del vivere, sono, tra tutti, i meno inclinati ad accogliere, specie come norma di condotta pratica, un'opinione della cui verità non siano a pieno convinti. Ciò può avvenire solo quando la coscienza popolare s'imponga ad essi, tranquillamente, o con impeti di collera furibonda. Ma qui accade il contrario: perchè non sta avanti a loro che una falange di dotti, gente inerme e pacifica, e della quale (si noti) non ricevono gli insegnamenti se non con molta diffidenza, disposti quasi sempre a trovarvi nobili speculazioni, ma inadeguate a' bisogni reali della vita. Una sola cosa dunque si potrebbe concedere (riservando ad un esame speciale il verificare quante volte la ipotesi discordi dal fatto): che all'opera morale di que'savi non rimasero estranei gli uomini di Governo, i quali s'illuminarono alla loro dottrina, ne videro la bontà, e l'abbracciarono: che la ripugnanza quindi in loro non è primaria, come in quei dotti medesimi, ma secondaria. E con ciò non è meno evidente e sincera.

Riunendo i due fatti esposti, si può concludere che il ceto sociale da noi esaminato ripugni dalla pena di morte. Forse questa conclusione à in realtà confini più larghi, ed io sospetto grandemente che sia applicabile anche alla classe media, la quale,

interrogata in condizioni opportune ad un giudizio libero e sereno, darebbe forse una risposta affermativa. Ma ora preme collocarsi sopra un terreno certo, dove sia esclusa ogn'idea di probabilità.

Su questo terreno, io ò fede piena di non essermi ingannato. Per altro, giacchè infallibili non siamo nessuno, occorre rilevare che quello che enuncio è un semplice apprezzamento di fatto, e si può discutere quanto e come meglio piace, e si giungesse anche a dimostrarlo erroneo (cosa che io ora ritengo impossibile), la teoria della pena capitale, da me svolta, non ne verrebbe, non dico scossa, ma neppur tocca. Perchè ella non si propone di sostenere la tesi abolizionista, nè il pensiero di essa la preoccupa menomamente (mi è dolce sperare l'averne convinto il lettore): ma di elevare il problema della giustizia della detta pena nel suo vero posto, di chiarirne l'importanza, e di fermare i criteri atti a risolverlo. Certo non perderebbero di forza quei criteri, se altri accogliendoli per esatti, ed applicandoli, ne avesse un risultato differente dal nostro.

Ma qui in ultimo ricompare una domanda, che più sopra abbiamo eliminato. Basta l'esame ristretto ad un dato ordine della Società? È tutto quello che ci vuole, l'aver per esso solo costatato la ripugnanza?

La risposta involge alcune idee, che, pure in modo sommario, vogliono essere dichiarate in un paragrafo a parte.

## VII.

Giovi ricordarlo. Il nostro assunto era, che la Pena, quando non è più necessaria, diventa ingiusta. Movendo poi alla ricerca de' mezzi, con cui determinare in pratica questa necessità, lo studio della ripugnanza che si origina dalla Pena ci sembrava il più idoneo: e quindi vi abbiamo applicato ogni cura. Il ragionamento da cui partivamo era questo: — L'esame della Pena ci mostra alcune sue qualità, dal cui complesso deve nascere uno stato di avversione, anche in coloro i quali se ne avvantaggiano nella sicurezza: ma sino al punto in cui è necessaria, l'idea di un tal carattere soverchia e comprime quello stato: e quindi, al contrario, se quello sviluppa e si afferma, vuol dire che necessaria non è.

Lo studio della ripugnanza dunque, per sè medesima, non entra nei nostri fini: come di chi si proponesse di conoscere se una data pena abbia il suffragio dell'opinione pubblica, e non potesse fare a meno di estendere la sua osservazione alle varie classi della Società. Per noi invece, quello studio giova solo a conoscere se l'estremo supplizio sia oggi necessario; e quando abbiamo raggiunto questo scopo il nostro lavoro è compiuto.

Ora il fatto della necessità della Pena sussiste, o non sussiste, indipendentemente dal consenso universale, o della maggioranza: questo può esserne un giudice, ma non c'è motivo per credere che sia il migliore ed il più competente. Nulla quindi ci vincola ad esso: l'unica esigenza, alla quale dobbiamo soddisfare, essendo la scelta del giudice più idoneo.

Qual fu intanto il risultato, che si ottenne dal paragrafo precedente? Potemmo stabilire che l'ordine sociale, il quale, per uffici pubblici o per istudi, è più d'ogni altro interessato nella questione della pena di morte, ripugna dalla detta pena, e con ciò provammo ch'ei non la estima più necessaria. Una sola cosa è dunque a vedere: se l'opinione di quest'ordine merita che noi in essa ci acquetiamo, senza bisogno di spingere più in là le nostre ricerche.

Io credo, che tra le classi della Società nessuna sia come questa competente a pronunciarsi sul grave quesito, e credo, anzi, che tutte le altre, o non vi abbiano che una scarsa attitudine, o vi siano perfettamente inidonee. Dimostriamo il secondo punto, e con ciò si à anche, a più forte ragione, la conferma del primo.

La questione della necessità della Pena non è così facile come a prima giunta può credersi, perchè concorrono in essa un'infinità di elementi, i quali non solo bisogna avvertire, ma apprezzare nella loro precisa importanza. Di loro s'è fatta un'enumerazione molto rapida, e completa, quando si dice che, all'uopo, si deve avere una seria conoscenza del grado di forza, che, presi ciascuno in sè, ed in media, raggiungono i sentimenti antisociali, e più in ispecie quelli antigiuridici, e, per contro, del grado di forza, che ànno tutti i freni i quali a loro si oppongono, o preordinati dalle leggi, o scaturenti dalla natura stessa dell'umano consorzio: ma si è anche, con questo veloce riassunto, dato un'idea delle immense difficoltà, che s'incontrano nel risolvere l'arduo problema. Vero è che qui non si tratta di

risolverlo, con uno studio a ciò dedicato (perchè allora sarebbe inutile il criterio della « repugnanza »), ma solo di avere intorno ad esso un'opinione sintetica, che si traduce e si mostra quasi in uno stato sentimentale: opinione, che se ammette la necessità comprime la ripugnanza, e la lascia libera se la nega. Pure è voluto far cenno di quelle difficoltà, per chiarire come gli strati medi od infimi del corpo sociale non siano in grado di formarsi, in modo esatto, l'opinione predetta; e come la classe a ciò meglio idonea sia quella da noi considerata.

Basta dunque il risultamento ottenuto: la repugnanza, che quella classe sente per la pena di morte, prova a sufficienza che oggi non è più necessaria.

Avendo così risposto alla domanda con cui abbiamo chiuso l'ultimo paragrafo, mi piace fermarmi un poco, a guardare indietro lamia fatica, e vado meco stesso cercando se qualche nuova impreveduta difficoltà potesse ancora sorgere, ed opporlesi dinnanzi. Veramente riguardo a'principi da cui muove, ed al metodo con cui si viene svolgendo, io ora non ne trovo alcuna, ma quanto alle applicazioni che da essa discendono, immagino questa, la quale, inoltre, sembra molto probabile. Si direbbe: — Sissignore: secondo la vostra teoria, voi potete arrestarvi all'esame di quel dato ordine sociale. Ma non vedete dove ciò vi conduce? Vi conduce all'assurdo di ammettere, che una pena si possa abolire col solo voto di una minoranza ben piccola (per quanto rispettabile vogliate), e contro quello della grandissima maggioranza, o mancando almeno un suo espresso consenso: in confini più larghi, vi conduce, badate, a negare il dogma della sovranità popolare. Ora questo risultato non scuote grandemente la vostra teoria?

Io, prima di muovermi alla risposta, osservo: che s'è vero che la mia teoria, urtando in pratica in uno scoglio di quel genere, ne rimanga profondamente danneggiata, deve essere altrettanto vero, che, s'ella procede e non lo incontra per via, giunga in porto più solida di prima, e riceva nuova conferma.

Poi rettifico l'obiezione. Io non è mai detto, che la pena di morte debba cancellarsi dai Codici per il voto di una piccola minoranza: è detto solo ch'esso la chiarisce per ingiusta. Nè ciò, come può sembrare, agli effetti pratici torna lo stesso. Perchè importa che io limiti la mia conclusione al campo scientifico, dove esprimo l'avviso, che dato quel voto, non per sua forza,

si badi, ma come prova della non necessità della pena (e questa distinzione, non cervellotica, rileva che per me, nel tema presente, non è questione di minoranze o di maggioranze), ammesso quel voto, dico, l'estremo supplizio è condannato, sempre in faccia alla Scienza, e liberissimi poi i legislatori di non seguirne i responsi. Onde io nel loro campo non entro, e tanto meno in quello della sovranità popolare. E un'altra inesattezza occorre si noti. Di fronte a quel piccolo numero io non ho visto elevarsi, in contraria opinione, delle grandi maggioranze: ma, invece, mi sono fermato a quello per la semplice ragione che non conoscevo la opinione di queste, nè credevo ci fosse ora modo di conoscerla con piena sicurezza: e soltanto dopo avermi fermato, perchè la natura delle cose non consentiva andare oltre, volli indagare il valore del risultato ottenuto, e mi convinsi che a' miei fini bastava. L'obiezione, dunque, in quei primi termini non ha alcuna gravità, e si mostra subito infondata: se invece vuol prendere una forma più modesta, ma veramente seria, io credo che debba esprimersi così: — L'estremo supplizio, secondo la dottrina che voi proponete, potrebbe abolirsi anche quando non si conosca se il sentimento pubblico ne approvi l'abolizione: non ferisce ciò il principio, dai più oggi ricevuto, che non si può dare riforma politica o civile, la quale non corrisponda a quel sentimento?

Questo dubbio è degno di esame. Anzi esso offre l'occasione di porre a complemento della teoria della giuridicità delle pene, da noi brevemente delineata, un ultimo criterio importante, che è implicito in essa, ma che pei riguardi della pratica vuolsi sviluppare. E il carattere di questo lavoro richiede che qui alcun poco se ne parli. Io ora mi limiterò a breve discorso, riservandomi di tornarci su altrove, e con maggiore larghezza, nel caso che ne vedessi l'utilità.

Non contesto che sia un'opinione molto sparsa, e, di più, ritenuta quasi come canone indiscutibile, quella che crede ogni riforma nello Stato debba procedere all'unisono col sentimento pubblico (con quello, cioè, della maggioranza de' cittadini): dubito solo che questa opinione sia vera. Ed io credo che coloro i quali la van ripetendo, non ne abbiano, in generale, un'idea abbastanza chiara, nè seguirebbero volentieri chi li invitasse a procurarsela, istituendovi attorno un esame critico. Perchè questa a me sembra una di quelle opinioni, le quali lanciate in

un'epoca incontrano subito l'universale favore, per un'infinità di motivi, che non si possono compiutamente studiare, e che s'includono tutti nella frase « opportuno stato degli animi »: esse allora dagli uni si consegnano agli altri, senza beneficio d'inventario, ed il metterle in discussione è una fatica che pesa e ripugna. Lo scrittore che deve farlo, per obbligo di ufficio, attraversa uno dei momenti più difficili del suo lavoro. Nel caso nostro poi, emergono due motivi, su' quali è bene fermar l'attenzione.

Conquistato negli ultimi tempi un gran tesoro di libertà, per lotte eroiche e sacrifici memorandi, che ce lo rendono doppiamente caro, noi guardiamo con diffidenza qualunque cosa, che, pur da lontano e in modo assai vago, accenni ad offenderlo. Onde quando si tratta di risolvere una questione, in cui uno de' due partiti verrebbe a ledere, anche per poco, quella preziosa conquista, si turba la nostra calma, il pensiero non procede più libero e fermo, e la scelta, quasi sempre, finisce per cadere sul partito opposto. Per ciò forse non si ebbe ancora una discussione serena intorno all'istituto de' giurati, quantunque sia comune la volontà di farla, ed i dati non manchino. Ed il fenomeno di cui parlo, non si spiega solo collo stato, or ora descritto, de' nostri sentimenti riguardo al bene sommo della libertà, ma inoltre collo scarso sviluppo della Sociologia, la quale, non essendo riuscita sino a questo momento a ben definire il rapporto tra l'individuo e la Società, non può averci dato il vero concetto della libertà civile. Strano: pretendiamo di esserci liberati per sempre dallo « individualismo », ed è per sua influenza intanto, che non procediamo di un passo nei più ardui problemi della Morale e della Politica! Ma ora lasciando stare cotesto, quello che ci interessa è di rilevare come questa medesima preoccupazione d'animo, per la quale incliniamo a respingere qualunque cosa sembri contraria alla libertà, rende corrivi, invece, ad accogliere ogni altra, che a prima giunta sembri la favorisca. E giacchè il principio, per cui ogni riforma nello Stato si deve compiere in esatta rispondenza col sentimento pubblico, si offre appunto come una guarentigia di libertà, noi lo riceviamo con simpatia, poco disposti a discuterlo, od ad interessarci nella discussione che altri ne voglia fare. Ecco uno de' due motivi, che meritano il nostro esame.

Il secondo bisogna trovarlo in alcune idee oggi molto diffuse,

e che hanno il loro fondamento in un particolare indirizzo scientifico. Fu un tempo, nel quale si esagerava oltre modo l'influenza degli istituti politici nella vita sociale e pochissimo si curava l'altra, che quest'ultima esercita su quelli. Contro tale abitudine dell'intelletto, che lo Spencer chiamò « pregiudizio politico », illustrandolo in uno dei suoi libri (1), à reagito la Scienza moderna: ed à messo in piena luce, come le leggi, le forme di Governo, ed ogni altro ordinamento, siano condizionati, così nella genesi che nella vita progressiva, da un insieme di cause che si riferiscono alle attività de' consociati. Onde essi non si considerano più che come il prodotto relativo, in ciascun'epoca, di queste cause, ed alle quali bisogna guardare per bene intenderli e giudicarli. Ciò costituisce quello che noi chiameremmo « pregiudizio antipolitico », ora molto sparso, e da cui deriva, come corollario immancabile, l'opinione che le riforme politiche ed il sentimento pubblico debbano procedere di pari passo.

La sicurezza di quest'opinione verrebbe scossa, non appena gli stati sentimentali o intellettivi, de' quali parliamo, cessassero di preoccupare l'animo nostro. Perchè allora sarebbe come al cadere di un velo: noi, meravigliati, ci accorgeremmo di una cosa che avevamo sotto gli occhi, e che bisognava solo guardare per vedere. Ci accorgeremmo semplicemente di questo: che il principio in parola, di cui la verità si accoglie quasi come indiscutibile, nella pratica fu sempre respinto, e lo è anche da noi, da noi medesimi, che pur ce ne professiamo credenti. Io qui non mi fermerò ad una minuta indicazione di fatti: studioso di esser breve, altro non desidero e non ambisco, che d'indurre colla brevità mia il lettore a riprendere in esame per proprio conto, e a meditare alcun poco, le idee che vado esponendo. Si limiti anche al nostro paese, ed al breve periodo che è corso dal suo risorgimento a nazione: e veda poi se davvero ciascun'istituto nacque in perfetta rispondenza col sentimento pubblico, cominciando dall'unità governativa, nel modo come fu intesa ed ordinata in una terra dove le tradizioni regionali eran vive, e spente

(1) „ Introduzione allo studio della Sociologia „, traduzione italiana, Milano 1881.

ancora non sono, e venendo su a tutti gli altri: come, p. e., la giuria, l'allargamento del diritto di suffragio, il tiro a segno nazionale.

Ed allora, quando venissero a mancare i motivi che c'inducano in errore riguardo al principio che abbiamo preso in esame, noi vorremmo amplamente discuterlo, e non solo troveremmo che in pratica non fu mai attuato, ma non tarderemmo anche a vedere com'esso sia inapplicabile affatto. Presso a poco le nostre osservazioni sarebbero le seguenti.

Or ora, toccando dell'importanza degli istituti politici, abbiamo visto di fronte due correnti di idee, la vecchia e la nuova: per la prima quelli si considerano principalmente come causa, per la seconda com'effetti di tutti gli altri fenomeni sociali. Quest'ultimo modo di vedere, propugnato dalla Scienza moderna, à un valore incontestato: in teoria, perchè riconduce nel dominio delle leggi che governano la Società i poteri e le istituzioni, che nel suo seno si formano, e così dà novello indirizzo, più largo e più certo, allo studio di essi; in pratica, perchè scema la fiducia inoperosa negli ordinamenti dello Stato, e l'accresce per le nostre proprie energie, perchè, in ogni caso, di quelli ci eleva a giudici più sereni e più equi. Ma se un tal modo di vedere non si completa, diviene erroneo come il precedente, e dà luogo ad un altro pregiudizio, che, imitando la nomenclatura dello Spencer, è chiamato « antipolitico ». E giacchè sembra che il complemento di cui parlo non si sia ancora fatto, o almeno non si sia fatto in modo esplicito, giova, pe' nostri fini, indicarne in poche parole la sostanza.

Non si può negare che ogni società sia la causa determinante de' propri istituti, i quali ne sono un prodotto: ma una volta formati, è naturale che abbiano la loro influenza sull'essere cui sono congiunti come parte al tutto. L'idea è elementare, e, senza eccedere nelle analogie, se ne trova un'illustrazione nel corpo umano: in cui i poteri psichici ripetono la origine, e sono ad ogni istante condizionati, dall'intero organismo, e di rimando ad ogni istante lo condizionano. Quest'idea, in parte, è già ammessa nella pratica: essendo irragionevole, senza di lei, il valore concreto che attribuiamo agli ordinamenti dello Stato. Dico in parte, perchè in generale noi la restringiamo all'ufficio governativo: e a quello educativo, nel senso ampio della parola, non diamo che un'importanza secondaria e affatto inadeguata. Così, per spie-

garmi meglio con un esempio, quando vediamo un Governo inetto o immorale, incliniamo moltissimo a considerarlo come frutto necessario delle condizioni del paese nel quale sorge, poco disposti invece ad ammettere, che di quelle condizioni ei sia la causa precipua. Occorre dunque maggior chiarezza e precisione intorno all'argomento: e basta all'uopo che la Scienza moderna, dopo aver mostrato, contro le vecchie idee, quanto la natura di un popolo influisca sulle sue istituzioni, non lasci nell'ombra una seconda parte del lavoro, che consiste nel rilevare il lato buono della teoria combattuta, e com'esso formi un'integrazione colla nuova: basta, in altri termini, che la sua ultima parola si racchiuda in un teorema di questo genere — « tra agente regolatore ed elementi regolati corre un rapporto di mutua influenza ». Ma (non è inutile insistervi) giova che il teorema sia formulato espressamente, e non si sottintenda, o quasi si accolga in maniera implicita: perchè allora resta in maggiore evidenza quel suo aspetto che attiene all'efficacia degli elementi regolati, e ne sorge la erronea parzialità di vedute, che più sopra notammo.

Fermata così la dottrina, l'influenza degli istituti di Governo ne guadagna il suo pieno valore, ed à nuova luce lo studio di qualunque fenomeno sociale, che prende un'indirizzo alquanto diverso dall'ordinario. Ne daremo un'idea, applicandola alle indagini sul sentimento pubblico, che abbiamo intrapreso, e qui, per brevità, esponendone i risultati.

Esso, fatta tale applicazione, si forma non solo per le energie dei cittadini, ma ancora per l'opera continua delle istituzioni che li reggono: sono due forze egualmente necessarie allo scopo. Donde si stabilisce il principio: che « il sentimento pubblico è un prodotto di cui la macchina governativa è un fattore ». I vari congegni di questa rispondono al fine comune così: ciascuno determina un effetto speciale, e rinvigorisce quelli determinati dagli altri, con una forza d'irradiazione che da' più vicini si estende ai più lontani, e degrada sempre a seconda del cammino percorso. L'effetto speciale, poi, consiste nel provocare rispetto a sè medesimo il formarsi del sentimento pubblico adesivo, in guisa che si stabilisca tra l'uno e l'altro una perfetta consonanza.

Dopo avere ordinato tali idee, se per creare un istituto, o dar mano ad una riforma, aspettiamo che il progresso relativo si formi nell'universalità, o nella maggioranza de' cittadini, noi aspettiamo semplicemente l'impossibile: perchè quell'istituto o quella

riforma sono appunto una forza indispensabile ad allargare il progresso che a loro si riferisce, da una parte ristretta del popolo a limiti ognora più vasti, e che in ultimo tutto lo comprendano.

Ed ecco qui in fondo la risposta alla obiezione imaginata, ed il criterio cui accennavo più sopra. Esso riguarda il tempo, in cui una riforma qualunque si deve attuare nello Stato: e stabilisce che questo tempo debba precedere l'altro nel quale il sentimento pubblico approvi quella riforma, e ciò per un alto fine educativo. Tal criterio (1) fa che non m'impongano, nel senso del mantenimento della pena capitale, « quegli scoppi d'indignazione popolare », de' quali parla anche il Garofalo (2), con cui certe plebi a volte la vogliono eseguita, o l'eseguono esse medesime: e li addita invece come argomenti utili per l'abolizione.

Ed è grato l'incontrare qui in fondo, chiudendo la nostra ultima indagine, un'idea sostenuta in uno scritto precedente (3), più volte ricordato, ed alla quale è ogni ragione di tener fermo: ciò mi rende più tranquillo sulla via percorsa.

In quel luogo, io misi in evidenza i due fini della Pena, uno « reale » ed uno « ideale »: mostrai come ne sia limite proprio il secondo, che consiste nel raggiungimento di un avvenire migliore: e notai come ciò importi, che la Pena, provvedendo alla realtà attuale, debba conformarsi in modo da rendere possibile una realtà futura, più elevata nella scala del progresso. La funzione punitiva, quindi, à, tra le varie esigenze, da adempierne alcune, che non riguardano il presente, ma sono proprie dell'avvenire: ed è ora manifesto che non lo potrebbe senza il criterio da noi qui sopra fermato. Esso si è avuto con un ragionamento

(1) Non è favorevole a questo criterio, nè alle nostre antecedenti conclusioni sulla pena di morte, l'idea del prof. Gabba, che tal pena, per cancellarsi dai codici, debba repugnare alla « maggioranza di tutta quanta la popolazione ». Vedi « Il pro e contro nella questione della pena di morte », Pisa 1866; pag. 156.

(2) Opera cit., pag. 47 e 124.

(3) « Della Pena nella scuola classica e nella criminalogia positiva, e del suo fondamento razionale »; nella « Rivista di Filosofia scientifica », fasc. d'agosto 1886.

a parte; ma à tale relazione colla dottrina del « principio ideale nella Pena », che parrebbe si fosse dedotto da quella come un semplice corollario.

### VIII.

Così siamo giunti al termine della nostra fatica.

Dopo aver considerato, nel primo e nel secondo capitolo, le due dottrine avverse riguardo alla pena di morte, e visto di quanto si scostino dalla verità, e per qual cagione non arrivino sino a lei, noi in quest'ultimo capitolo abbiamo proposto una nuova dottrina.

In essa, abbiamo cominciato dallo stabilire una teoria della giuridicità delle pene, con metodo schiettamente positivo. L'esame critico già fatto, da un lato ci mostrava l'urgenza di seguire quel metodo, e dall'altro ci ammoniva che non n'è facile l'applicazione. Tra queste difficoltà, tentammo di trovare la giusta via: e nel tentativo ponemmo il più grande amore.

Fermata la teoria, decidemmo coi principi di essa la questione dell'estremo supplizio, come avremmo deciso quella relativa a qualunque altra pena. Così, mentre si scioglieva il quesito proposto, la teoria della giuridicità delle pene si dimostrava praticamente, e si rafforzava.

Dedicati allo studio intrapreso, con cura vigile e paziente, noi guardammo ancora più in alto: ad un ideale di principi e di metodi, che abbia, sì, a base lo « sperimentalismo », ma che sia libero, libero soprattutto ed austero, come il genio della nuova Scienza richiede.

FINE.

### POSCRITTO

Questo libretto fin dalla seconda quindicina di aprile era pronto per la stampa, ma il sopravvenire di cause impreviste ne ritardò la pubblicazione. Ora (11-14 dicembre, '87), mentre correggo le ultime bozze, leggo sui giornali ch'è stato già distribuito il Progetto del nuovo Codice penale italiano, dove si sopprime la pena di morte; e tutto fa credere che presto diventerà legge.

Mi sono chiesto se ciò togliesse opportunità al mio lavoro. E mi è sembrato di no, per le seguenti ragioni:

1.° Perchè la questione di cui esso si occupa riguarda tanto l'Italia quanto altri Stati, pur civilissimi, nei quali l'estremo supplizio rimane, e rimarrà ancora per qualche tempo;

2.° Perchè, ad ogni modo, è certo che tale questione, riaperta dalla scuola di Antropologia criminale, non è chiusa peranco nel campo scientifico;

3.° Perchè, com'ebbi cura di dichiarare a suo luogo, il mio scritto mira principalmente alla teoria filosofica della giuridicità delle pene, e sceglie l'argomento della pena di morte come la occasione più opportuna per isvolgerla;

4.° Perchè in esso bisogna guardare anche il tentativo di un perfezionamento nella applicazione agli studi giuridici del metodo e dei principi del Positivismo scientifico.

Le ragioni indicate mi parvero abbastanza valide. E spero che tali sembrino al lettore.

p. 89. Est-il vrai que le refus <sup>de</sup> punir pour un peu  
 prouve la non-nécessité? Non, parce que beaucoup de fois  
 on peut le refuser à cause d'un talochon à l'enfant,  
 cela ne prouve nullement que cette petite punition lui soit  
 inutile.

— Un peu de droit est de ce qu'il est dit nécessaire, et  
 de ce qu'il est dit nécessaire dès qu'il est refusé. Voilà le  
 thème de l'acte en charge.

En étudiant bien le fait, sentiment de refus, l'acte  
 est ou qu'il y a eu à la fois un jugement et un désir,  
 et qu'ainsi l'introduction de cet état complexe et  
 contradictoire partiellement le principe exclusivement utilitaire du  
 lequel il faut faire ressortir la justice du punir.

— J'ai aimé beaucoup cette importante donnée à l'  
 refus pour le punir de mort, chez des gens bien  
 élevés qui se refusent nullement à des capitulations  
 — maintenant de nos soldats, à des masses d'ouvriers!

Circumpecta, circumlocuta, circumvoluta...

p. 91 (Phases incidentales de l'évolution)

## OPERE EDITE DALLA LIBRERIA FRATELLI BOCCA

TORINO

non per sempre, ma tant a fatto

- Actes du premier Congrès international d'Anthropologie criminelle.**  
 Biologie et Sociologie. — 1 vol. in-8° . . . . . L. 15 —
- ALONGI — La Mafia.** Studio sulle classi pericolose della Sicilia.  
 Cause e rimedi. — 1 vol. in-8° . . . . . „ 2 50
- Archivio di Psichiatria, Antropologia criminale e scienze penali** per  
 servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente. — Ogni annata  
 si vende separatamente. Annate da I a VI, L. 16. 1886 (VII)  
 e 1887 (VIII). . . . . „ 18 —
- CAMPILI — Il grande ipnotismo e la suggestione ipnotica nei**  
**rapporti col diritto penale e civile.** — 1 vol. in-8° . . . . . „ 3 50
- CARLE — La vita del Diritto nei suoi rapporti colla vita so-**  
**ciale.** Studio comparativo di filosofia giuridica. — 1 vol. in-8° „ 12 —
- **Saggi di filosofia Sociale.** — 1 vol. in-8° . . . . . „ 2 —
- **Genesi e sviluppo delle varie forme di convivenza civile**  
**e politica.** — 1 vol. in-8° . . . . . „ 1 —
- **L'Evoluzione storica nel diritto pubblico e privato di**  
**Roma.** — Un opuscolo in-8° . . . . . „ 1 —
- COGLIOLO — Studi sull'evoluzione del Diritto privato.** — 1 vol.  
 in-8° . . . . . „ 4 —
- FERRI — L'omicidio suicidio. Responsabilità giuridica.** — 2.<sup>a</sup> edi-  
 zione. 1 vol. in 8° . . . . . „ 2 —
- **Socialismo e criminalità.** — 1 vol. in-8° . . . . . „ 3 —
- FIORETTI — Su la legittima difesa.** Studio di criminologia. — 1 vol.  
 in-8° . . . . . „ 2 —
- GAROFALO — Criminologia.** Studio sulle condizioni, cause e rimedi  
 razionali del delitto nella società moderna. — 1 vol. in-8° . . . . . „ 10 —
- **Alcune osservazioni sul progetto del codice penale.** Con re-  
 lazione dell'On. Zanardelli. — 1 vol. in 8° . . . . . „ 1 —
- **Il Progetto del Codice Penale Spagnuolo.** — 1 vol. in-8° „ 1 —
- **Riparazione alle vittime del delitto.** — 1 vol. in-8° . . . . . „ 3 —
- LESSONA C. — Elementi di morale sociale.** — 1 vol. in-12° . . . . . „ 2 50
- LESSONA S. — Elementi di diritto penale positivo.** — 1 vol. in-8° „ 4 —
- LIQY — La nuova scuola penale.** — Un opuscolo in-16° . . . . . „ 0 75

LOMBROSO — <b>Genio e Follia in rapporto alla medicina legale, alla critica ed alla storia.</b> — 1 vol. in-8° . . . . .	L. 8 —
— <b>L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia giur. ecc.</b> — 3. <sup>a</sup> edizione. 1 vol. in-8° . . . . .	" 15 —
— <b>L'homme criminel.</b> — 1 vol. in-8° . . . . .	" 10 —
— <b>Atlas di 32 tavole pel suddetto.</b> . . . . .	" 8 —
— <b>Tre tribuni studiati da un alienista.</b> — 1 vol. in-16° con tavole . . . . .	" 2 50
— <b>Sull'incremento del delitto in Italia e sui mezzi per arrestarlo.</b> — 2. <sup>a</sup> edizione. 1 vol. in-12° . . . . .	" 2 50
— <b>Lezioni di medicina legale raccolte da Virgilio Rossi.</b> — 1 vol. in-8° . . . . .	" 8 —
— <b>Delitti di Ibridine.</b> — 1 vol. in-16° . . . . .	" 2 —
— <b>Studio sull'Ipnotismo, con ricerche oftalmoscopiche del Prof. Reymond.</b> — 1 vol. in-8° con 5 tavole . . . . .	" 1 50
LOMBROSO E BIANCHI — <b>Misdea e la nuova scuola penale.</b> — 1 vol. in-16° . . . . .	" 1 50
LORIA — <b>La teoria economica della costituzione politica.</b> — Saggio. 1 vol. in-8° . . . . .	" 3 —
MANCINI E GALEOTTI — <b>Norme ed usi del Parlamento Italiano.</b> Trattato pratico di diritto e procedura Parlamentare. — 1 vol. in-8° . . . . .	" 10 —
MARRO — <b>Caratteri dei delinquenti.</b> Studio antropologico-sociologico. — 1 vol. in-8° con 22 tavole . . . . .	" 16 —
— <b>Progetto (II) del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia.</b> — 3 vol. in-8° . . . . .	" 21 20
PUGLIA — <b>Prolegomeni allo studio del diritto repressivo.</b> — 1 vol. in-8° . . . . .	" 2 50
SETTI — <b>La forza irresistibile.</b> — 1 vol. in-8° . . . . .	" 2 —
SPECIALE — <b>Progetti comparati del Codice penale del Regno d'Italia.</b> — 2. <sup>a</sup> edizione. 1 vol. in-8° . . . . .	" 15 —
TAMASSIA — <b>L'affratellamento.</b> Studio storico giuridico. — Opuscolo in-8° . . . . .	" 2 —
TARTUFGARI — <b>Trattato del possesso come titolo di diritti.</b> — 2 vol. in-8° . . . . .	" 16 —
TURCOTTI — <b>Introduzione al nuovo codice di diritto delle genti.</b> — 1 vol. in-8° . . . . .	" 3 50
Ugo — <b>La responsabilità dei pubblici ufficiali.</b> Studio teorico-pratico. 1 vol. in-8° . . . . .	" 9 —
— <b>La Corte dei Conti.</b> — 1 vol. in-8° . . . . .	" 4 —
VARAGLIA E SILVA — <b>Note anatomiche ed antropologiche sopra 60 crani e 42 encefali di donne criminali italiane.</b> — 1 vol. in-8° con una tavola . . . . .	" 5 —